

RESOCONTO STENOGRAFICO

101ª SEDUTA

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1992

Presidenza del Vicepresidente NICOLOSI

indi

del Presidente PICCIONE

indi

del Vicepresidente CAPODICASA

INDICE

Congedi	5153
Commissioni legislative	
(Comunicazione di richieste di parere)	5154
(Comunicazione di pareri resi)	5155
Disegni di legge	
(Annunzio di presentazione)	5154
(Comunicazione di apposizione di firma su un disegno di legge)	5154
«Nuove norme in materia di lavori pubblici e di fornitura di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 29 aprile 1985, n. 21, 10 agosto 1978, n. 35, e 31 marzo 1972, n. 19» (361 - 345/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	5160, 5162, 5164, 5167, 5172, 5173, 5175 5179, 5180, 5183, 5189, 5191, 5192, 5193, 5196, 5198, 5199 5201, 5207, 5209, 5210, 5211, 5214, 5216, 5221, 5232
LIBERTINI (PDS), Presidente della Commissione e relatore	5163, 5165, 5166, 5170, 5173, 5181, 5182, 5183, 5188 5196, 5197, 5199, 5203, 5207, 5209, 5212, 5214, 5232
PIRO (RETE)	5161, 5166, 5168, 5175 5189, 5194, 5197, 5215, 5220, 5227
MACCARRONE (Gruppo misto)	5190, 5224
CRISTALDI (MSI-DN)	5164, 5216, 5217, 5223
MARTINO (Liberaldemocratico riformista)	5165, 5171 5181, 5202, 5203
DI MARTINO (PSI)	5165, 5177, 5189, 5208, 5211, 5213, 5217
MAGRO, Assessore per i lavori pubblici	5165, 5171 5181, 5207, 5208, 5216, 5220
MELE (RETE)	5204, 5230
GALIPÒ (DC)*	5176, 5191, 5214
MANNINO (DC)	5182, 5218
SCIANGULA (DC)	5198, 5205
CONSIGLIO (PDS)	5190
PAOLONE (MSI-DN)	5190, 5193, 5202, 5203, 5218, 5230
BURTONE, Assessore per il territorio e l'ambiente	5195
PALAZZO (PSDI)	5200

TRINCANATO (DC)*	5206, 5209
FLERES (Liberaldemocratico riformista)	5213, 5225
MARCHIONE (PSI)	5226
GUARNERA (RETE)	5229

Interrogazioni

(Annunzio)	5155
------------------	------

Interpellanze

(Annunzio)	5158
------------------	------

* Intervento corretto dall'oratore.

La seduta è aperta alle ore 10.10.

PIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

PRESIDENTE. Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma nono, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo, per la seduta odierna, l'onorevole Leanza.

Non sorgendo osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

— «Norme in materia di volontariato» (416), dagli onorevoli Giammarinaro, Drago Filippo, D'Agostino, Cuffaro, Gianni, Sudano, Gurrieri, Spoto Puleo,
in data 15 dicembre 1992;

— «Istituzione di unità pluridisciplinari di terapia domiciliare per gli ammalati oncologici» (417), dagli onorevoli Virga, Cristaldi, Bono, Paolone, Ragno,
in data 16 dicembre 1992.

Comunicazione di richieste di parere.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute dal Governo e che sono state assegnate alle Commissioni legislative le seguenti richieste di parere:

«Affari istituzionali» (I)

— Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina. Designazione rappresentante (199),
pervenuta in data 11 dicembre 1992,
trasmessa in data 15 dicembre 1992.

«Attività produttive» (III)

— Schema decreto presidenziale concernente proposta gestione fondo ex articolo 12 legge regionale 23 maggio 1991, numero 36 (197),
pervenuta in data 4 dicembre 1992,
trasmessa in data 15 dicembre 1992.

«Ambiente e territorio» (IV)

— Progetto per la costruzione di base eliportuale in Favignana. Parere su deroga dell'articolo 15 legge regionale 12 giugno 1976, numero 78 (200),
pervenuta in data 11 dicembre 1992,
trasmessa in data 15 dicembre 1992.

«Cultura, formazione e lavoro» (V)

— Legge regionale 28 marzo 1986, numero 16 - Piano formativo speciale per l'anno 1992-93 (198),

pervenuta in data 4 dicembre 1992,
trasmessa in data 15 dicembre 1992.

«Servizi sociali e sanitari» (VI)

— Piano poliennale di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico ex art. 20 legge 67/88 - Primo piano triennale - Presidi ospedalieri - Rimodulazione del programma di investimenti del primo piano triennale (201),

pervenuta in data 12 dicembre 1992,
trasmessa in data 15 dicembre 1992;

— Utilizzazione dei finanziamenti del bilancio regionale attribuiti al capitolo 81505 per l'esercizio 1992 (202),

pervenuta in data 15 dicembre 1992,
trasmessa in data 15 dicembre 1992.

«Commissione per l'esame delle questioni concernenti le Comunità europee».

— Proposta di programma di iniziativa comunitaria RETEX (193),

pervenuta in data 2 dicembre 1992,
trasmessa in data 15 dicembre 1992.

Comunicazione di apposizione di firma su un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Basile ha reso noto di volere apporre la propria firma al disegno di legge numero 414 «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali», degli onorevoli Alaimo ed altri.

Comunicazione di pareri resi.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati resi dalla competente Commissione legislativa «Cultura, Formazione e Lavoro» (V) i seguenti pareri:

— U.S.L. numero 11 di Agrigento. Richiesta autorizzazione trasformazione posti vacanti in organico (171);

— Università degli studi di Catania - Clinica otorinolaringoiatrica. Variazione piano d'acquisto (178);

— Università degli studi di Catania - Clinica pediatrica II - Variazione piano d'acquisto (179);

— U.S.L. numero 24 di Modica - Conto capitale F.S.N. e cap. 81505 anni 1984 - 1985 - 1986. Richiesta variazione destinazione somme (180);

— Università degli studi di Messina - Istituto di parassitologia medica - Variazione piano d'acquisto (182);

— Concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali ex articolo 9 della legge numero 207/1985 - Calendario - Programma 1993 (183);

— U.S.L. numero 32 di Adrano - Richiesta trasformazione posti vacanti in organico (189);

resi in data 3 dicembre 1992,
inviati in data 15 dicembre 1992.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

PIRO, segretario:

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente premesso che:

— la legge regionale numero 15 del 1991 prevede che le Amministrazioni comunali, con strumenti urbanistici parzialmente inefficaci per

la decadenza dei vincoli, provvedano entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge alla revisione del Piano regolatore generale;

— il P.R.G. del Comune di Monreale approvato con D.A. numero 213 del 9 agosto 1980 ha i vincoli delle aree preordinate alle espropriazioni prorogati per l'effetto della citata legge regionale numero 15 del 1991 sino al 31 dicembre 1992;

— l'Amministrazione comunale di Monreale in data 3 ottobre 1992, ha pubblicato un Piano particolareggiato del parco pubblico e delle aree che definiscono il contesto ambientale e storico del Duomo e delle sue pendici, un Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge regionale numero 457 del 1978 e una variante al PRG limitata alla sola frazione di Aquino;

— i suddetti piani non ricoprono l'intero territorio comunale né l'intera parte edificata, non ricoprono le aree pubbliche già vincolate dal vecchio PRG;

— i tre piani, inoltre, sono disomogenei l'un l'altro non essendovi stato alcun coordinamento metodologico e di finalità palesemente riscontrabile nel merito dei piani stessi;

— per quanto sopra esposto i piani pubblicati non possono e non devono essere considerati attuazione della legge regionale numero 15 del 1991;

per sapere se:

— non ritenga di dover procedere all'attivazione dei poteri sostitutivi ex art. 21 della legge regionale numero 71 del 1978 e della legge regionale numero 66 del 1984 essendo l'amministrazione comunale di Monreale inadempiente ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale numero 15 del 1991;

— non ritenga di dover rifiutare l'approvazione dei piani e della variante in premessa essendo gli stessi strumenti di dubbia legalità e di inutile efficacia poiché attuativi di un PRG i cui vincoli sono scaduti» (1230).

BONFANTI - PIRO - MELE

«All'Assessore per il Territorio e l'ambiente, premesso che:

— ai sensi dell'articolo 3 della legge numero 441 del 20 ottobre 1987 i comuni hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) e cioè batterie e pile, farmaci scaduti ed altri prodotti tossici ed infiammabili ai sensi della legge numero 256 del 1974 e ciò entro il 30 aprile 1988;

— la normativa prevede, altresì, che i comuni provvedano alla raccolta ed allo smaltimento, tra i rifiuti ospedalieri, delle siringhe, per la cui effettuazione impone l'impiego di particolari accorgimenti di natura igienico-sanitaria;

— oltre 5.500 comuni italiani effettuano la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio di carta, plastica, vetro, materiali metallici, tessuti e legno, con un evidente beneficio di ordine economico ed ecologico;

— tra i comuni di cui sopra non figura Catania ove la raccolta dei rifiuti ed in genere il servizio di nettezza urbana presentano numerosi ed evidenti inconvenienti in termini di efficienza ed affidabilità;

— tale servizio comporta costi complessivi particolarmente alti che si aggirano sui 50 miliardi di lire, una parte dei quali utilizzati per non meglio precisati, rispettivi, interventi contingibili ed urgenti nonché per il pagamento, per chilo di rifiuti smaltiti, della discarica sita in località Grotte San Giorgio;

— con nota numero 2984 del 25 luglio 1990 il capo settore ecologia, nonché direttore dei servizi di N.U. del comune di Catania ha ritenuto di dover escludere la possibilità di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti poiché in atto, mancando la concreta possibilità di riciclare i materiali, "la loro raccolta differenziata sarebbe priva di seria finalità ecologica";

— un'opinione di tal genere risulta quanto meno discutibile se non addirittura gravemente sospetta alla luce delle considerazioni già espresse;

per sapere:

— le ragioni per cui, a distanza di oltre quattro anni dal termine, peraltro perentorio,

assegnato ai comuni per l'effettuazione della raccolta differenziata di pile, farmaci e R.U.P. in genere, l'amministrazione comunale di Catania non abbia ancora provveduto ad ottemperare a tale obbligo, fatta eccezione per una iniziativa in raccordo con la "Federfarma" e l'"Ascom" di cui non si conoscono né gli esiti, né le modalità di controllo e di smaltimento dei rifiuti raccolti, né se l'iniziativa sia ancora operante;

— i motivi per i quali non si proceda alla raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili come carta, vetro, plastica, metalli, legno e tessuti, la cui effettuazione è peraltro promossa anche dalla Regione siciliana con apposite iniziative pubblicitarie;

— quali provvedimenti si intendano prendere al riguardo ed entro quali tempi;

— se, dato che l'inadempienza a tale obbligo di legge prevede l'intervento sostitutivo da parte del competente Assessorato regionale, si ritenga di dover dare corso a tale provvedimento;

— se l'amministrazione comunale di Catania effettui la raccolta delle siringhe abbandonate e, in caso affermativo:

a) tramite quale ditta, nel caso in cui non lo effettui direttamente;

b) se la ditta eventualmente affidataria del servizio sia regolarmente autorizzata dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, lettera d, del D.P.R. numero 915 del 1982 e dell'articolo 2, punti 1 e 2, del D.A. numero 288 del 1989;

c) se gli operatori addetti al servizio, nel rispetto delle opportune misure di sicurezza, siano dotati di idonei strumenti di raccolta, nonché di guanti e calzature che consentano loro di evitare una diretta manipolazione del rifiuto e, in caso positivo, con quali mezzi l'amministrazione comunale di Catania si accerti che tali adempimenti vengano rispettati;

d) se gli stessi addetti al servizio siano sottoposti ai necessari periodici controlli medici, alla vaccinazione antitetanica ed alla vaccinazione contro l'epatite "B" ed, in caso affermativo, con quali documenti vengano comprovati tali adempimenti;

e) come e dove vengano smaltiti tali rifiuti ed a quale trattamento preventivo vengano eventualmente sottoposti, atteso che non risulta esistere, sul territorio, alcun impianto idoneo allo scopo;

f) a quali costi, condizioni e con quante unità di personale tale servizio venga svolto;

— quali siano i costi reali del servizio di raccolta dei rifiuti urbani degli ultimi 6 anni suddivisi in base a:

a) costo del personale comunale compreso lo straordinario;

b) costo del recupero affidato a terzi;

c) costo dei pezzi di ricambio dei mezzi di proprietà comunale;

d) costo degli interventi contingibili ed urgenti;

e) costo della pulizia di aiuole, verde in genere, scuole ed edifici di pertinenza dell'amministrazione comunale;

f) costo dei mezzi meccanici;

g) costo dei cassonetti, loro consumo medio e se esiste verbale di distruzione o di utilizzazione degli stessi;

h) costi vari non inclusi nei precedenti;

i) costo globale;

l) numero di persone adibite al servizio suddivise tra dipendenti comunali e dipendenti delle ditte appaltatrici;

m) numero di persone adibite rispettivamente alla pulizia del verde ed alla pulizia delle scuole e degli edifici come precisati al punto e);

— se, nell'atteggiamento dei dirigenti dell'ufficio, non siano configurabili inadempienze o altre violazioni comportamentali o normative degne di rilievo;

— se non sia il caso di attivare un'attenta indagine ispettiva circa il funzionamento di tutto il settore della nettezza urbana ed ecologia del comune di Catania, con particolare riferimento alla gestione del personale, degli straordinari, ai requisiti professionali dei dipendenti e dei dirigenti, ai costi, ai sistemi di appalto, alla

raccolta ed allo smaltimento dei R.S.U. e dei R.U.P., ai controlli ed all'organizzazione di tutto il servizio;

— se la discarica utilizzata dal comune di Catania sia in regola con le normative vigenti, dato che la stessa è in funzione da circa dieci anni» (1231).

FLERES.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

PIRO, *segretario*:

«All'Assessore per gli Enti locali, premesso che la Regione siciliana ha autorizzato, con la legge regionale del 26 luglio 1985, numero 28, l'Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo ad assumere, con contratto a tempo determinato, con decorrenza 1 gennaio 1986, il personale già dipendente dalle società concessionarie degli acquedotti privati requisiti dall'autorità giudiziaria, e ciò nelle more della definizione delle procedure autorizzative all'assunzione del personale stesso;

considerato che:

— la Regione, con successiva legge 8 novembre 1986, numero 33, ha finanziato ulteriore contributo pari a lire trecento milioni per il mantenimento in servizio del personale di cui in premessa;

— a tutt'oggi il suddetto personale risulta alle dipendenze dell'A.M.A.P. con contratto determinato usufruendo annualmente di relativa proroga;

vista la legge 18 aprile 1962, numero 230 che prevede: "se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione";

per sapere:

— quali sono i motivi che hanno impedito, sino ad oggi, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

— quali provvedimenti intenda adottare al fine di assicurare la stabilità di lavoro ai suddetti lavoratori;

— se non ritenga di disporre eventuale autorizzazione all'Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo ad assumere a tempo determinato il suddetto personale» (1233).

CONSIGLIO - ZACCO LA TORRE.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata è già stata inviata al Governo.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta in Commissione presentata.

PIRO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i Lavori pubblici, per sapere:

— se siano a conoscenza dei gravi ritardi accumulati dal comune di Messina nell'assegnazione dei 184 alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati da tempo a "Fondo Lauritano" e non ancora assegnati;

— se risponda al vero che tali ritardi sono causati dal fatto che gli amministratori comunali, in violazione della legge regionale 28 dicembre 1979, numero 261, cerchino una strada per non assegnare una parte degli alloggi agli aspiranti assegnatari della graduatoria generale del bando di concorso 1984;

— se risponda al vero che tale tentativo viene portato avanti perché gli amministratori comunali hanno incautamente promesso questi alloggi ad altri gruppi di cittadini anch'essi aspiranti assegnatari, ma che dovrebbero rientrare nelle fasi successive del risanamento delle zone degradate di Messina;

— se siano a conoscenza del fatto che gli aspiranti assegnatari della graduatoria generale, per tutelare il loro diritto ad avere una casa, intendano rivolgersi alla Magistratura;

— quali iniziative intendano assumere con urgenza perché i 184 alloggi di Fondo Lauritano vengano assegnati nel più scrupoloso rispetto della legge regionale 28 dicembre 1979, numero 261, che recepiva la deliberazione comunale numero 458/C del 25 luglio 1979 e quindi in percentuale a nuclei familiari residenti in zone da risanare, a quelli inseriti nella graduatoria generale del bando di concorso 1984 ed a quelli che rientrano nella riserva prevista dal D.P.R. 30 dicembre 1972 numero 1035 e dalla circolare regionale numero 83 del 4 maggio 1989» (1232). *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza).*

SILVESTRO - MONTALBANO -
SPEZIALE.

PRESIDENTE. L'interrogazione testè comunicata è stata già inviata alla competente Commissione e al Governo.

Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze presentate.

PIRO, *segretario*:

«All'Assessore per gli enti locali e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

— il sindaco di Lipari, dr. Carnevale, ha emesso una ordinanza con cui dispone l'immediata evacuazione della frazione di Ginostra nell'isola di Stromboli;

— tale ordinanza prevede, inoltre, il divieto assoluto di transito per uomini ed animali nell'unica stradella agibile, con la conseguente impossibilità di rifornire il paese dei generi di prima necessità;

— a motivazione dell'ordinanza il Sindaco ha affermato che sussisterebbero immediati pericoli per l'incolumità dei cittadini a causa delle ultime piogge che avrebbero reso instabili alcuni massi del costone che sovrasta il centro abitato e per l'inagibilità dello scalo attuale in località "Pertuso";

— questa sembra essere l'ultima puntata dell'ormai annosa questione sulla necessità o meno

di un nuovo sito in cui costruire il nuovo scalo, infatti il Sindaco ha affermato che gli unici "interventi urgenti sono soprattutto la costruzione di uno scalo alternativo al Pertuso, e precisamente in località Lazzaro";

— a contrastare palesemente con quanto affermato dal Sindaco in merito all'agibilità dell'approdo, sono le condizioni riscontrate dalla stessa commissione inviata a Ginostra: i membri non hanno avuto alcun problema per l'uso dell'approdo del Pertuso ed essi non hanno potuto riscontrare altro che la presenza di una piccola quantità di ghiaia sulla pavimentazione del porto peraltro rimossa da un solo operaio in pochi minuti;

— il cosiddetto "rischio immediato", rilevato durante il sopralluogo, generato dalla presenza di massi instabili sul costone che potrebbero rovinare a seguito di nuove piogge, richiederebbe la semplice estensione della rete metallica di protezione e normali opere di manutenzione per la deviazione dei canali di deflusso delle acque meteoriche;

— tali opere si erano rese necessarie già all'indomani dell'incendio (sulla cui origine è stata richiesta da più parti una indagine giudiziaria) che ha reso più vulnerabile il territorio del villaggio, reso privo della naturale protezione del manto vegetale, ma da parte dell'amministrazione comunale non è stato disposto alcun intervento;

— lo stesso sindaco Carnevale è fautore dell'immediata realizzazione di uno scalo di alaggio per il rollo proprio in località "Lazzaro", nonostante tale soluzione sia tecnicamente improponibile e nonostante tale località sia praticamente irraggiungibile dal centro abitato;

per sapere:

— se non ritengano irrazionale e strumentale l'intervento del sindaco Carnevale e non ritengano di dover intervenire per l'immediata sospensione della delibera di evacuazione;

— quali urgenti provvedimenti, anche sostitutivi, intendano assumere per la realiz-

zazione delle opere effettivamente necessarie per la tutela dell'abitato di "Ginostra"» (240).

PIRO - BATTAGLIA MARIA LETIZIA - BONFANTI - GUARNERA - MELE.

«Al Presidente della Regione, premesso che:

— l'Assemblea regionale siciliana ha approvato in data 4 marzo 1992 un ordine del giorno presentato da tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari in cui si dava mandato al Presidente della Regione di intervenire presso la "Iritecna" per sostenere la liquidazione della "Italter";

— l'"Italter" è l'unica società di servizi di ingegneria di "Iritecna" presente in Sicilia;

— il Presidente della Regione con fonogramma del 7 marzo 1992 numero 2348 dava seguito al predetto ordine del giorno manifestando nel contempo disponibilità a ricercare congiuntamente con le Partecipazioni statali, attraverso apposito opportuno incontro, una soluzione per definire positivamente la questione;

— le Partecipazioni statali, non tenendo in nessuna considerazione l'invito rivolto dal Governo regionale e mostrando scarsa sensibilità nei confronti di un problema ancor più grave, se inquadrato in una Regione che rappresenta l'anello debole della democrazia e dove forze sane sono impegnate nel combattere la mafia, hanno dato seguito alla liquidazione dell'"Italter" in data 12 marzo 1992;

— in data 14 dicembre 1992 venticinque dipendenti della "Italter" sono stati posti in cassa integrazione e si prevede nei prossimi giorni il ricorso alla sospensione dal lavoro di altri lavoratori;

— la "Iritecna" non ha presentato né a livello nazionale né a livello locale un nuovo piano per il risanamento e la ricostruzione dell'azienda;

per conoscere quali iniziative intenda intraprendere il Governo regionale per risolvere il problema occupazionale dei lavoratori dell'"Italter", già cassintegrati, in una prospettiva di

sicuro licenziamento alla chiusura della liquidazione stessa» (241).

DI MARTINO - CUFFARO - MELE
- PALAZZO - LOMBARDO SAL-
VATORE.

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di lavori pubblici e di fornitura di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 29 aprile 1985, numero 21, 10 agosto 1978, numero 35, e 31 marzo 1972, numero 19» (361-345/A).

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno che reca: Discussione di disegni di legge.

Si procede al seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di lavori pubblici e di fornitura di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 29 aprile 1985, numero 21, 10 agosto 1978, numero 35, e 31 marzo 1972, numero 19» (361-345/A).

Ricordo che la discussione del disegno di legge era stata interrotta nella seduta numero 100 del 16 dicembre 1992 dopo l'accantonamento dell'articolo 43 e dei relativi emendamenti 43.2 e 43.11.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 44.

SPOTO PULEO, segretario:

«Articolo 44.

1. L'articolo 43 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 43 - *Affidamento di lavori che non hanno rilevanza comunitaria.*

1. Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con bando di gara relativi

all'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 5 milioni di Ecu di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge e dei soggetti che operano nelle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, numero 406, l'autorità che presiede la gara, aperte e lette le offerte, media fra loro tutte quelle ammesse. La media ottenuta viene incrementata del valore assoluto del quattro per cento e vengono escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore al risultato ottenuto.

2. Il presidente della gara provvede quindi a mediare fra loro le offerte rimaste in gara, ed effettua l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina in eccesso alla media in tal modo ottenuta.

3. Quando siano state ammesse solo due offerte, l'aggiudicazione avviene in favore del concorrente che ha proposto quella con maggiore ribasso; se è stato ammesso un solo concorrente, si fa luogo ad aggiudicazione in suo favore, dopo avere verificato che la medesima non sia anormalmente bassa».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Trincanato il seguente emendamento:

Emendamento 44.1:

All'ultimo comma sostituire le parole "dopo aver verificato" con le parole "in entrambi i casi si deve verificare".

Per assenza dall'Aula del proponente, l'emendamento si intende ritirato.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore.* La Commissione dichiara di fare proprio l'emendamento 44.1 testé comunicato.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 44 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

Emendamento 44.2:

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
«Art. 44/bis — Dopo l'articolo 43 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, è inserito il seguente: "Articolo 43/bis. Qualunque sia il procedimento adottato per l'affidamento dei lavori è fatto tassativo divieto all'ente appaltante ed all'ufficio regionale per i pubblici appalti, in deroga a qualsiasi diversa disposizione in vigore, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noti, prima dell'apertura delle operazioni di gara, quali siano le imprese che vi partecipano, o che hanno fatto richiesta di invito o di informazione su dati ovvero di rilascio o di consultazione dei capitolati e dei documenti complementari, o che in altro modo hanno segnalato il proprio interesse a prendere parte alla gara. La violazione del divieto, impregiudicate le eventuali sanzioni penali, comporta l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente e la decadenza dalla carica per il componente dell'ufficio regionale per i pubblici appalti»;

— dalla Commissione:

Emendamento 34.6:

All'articolo 41, dopo il comma tre, è inserito il seguente "Chiunque, senza l'onere di dichiarare la propria identità, può richiedere copia, presso l'ufficio regionale appalti o presso l'Ufficio tecnico dell'ente appaltante, del bando di gara, del progetto dell'opera e dei moduli per la presentazione delle offerte";

— dagli onorevoli Mele ed altri:

Emendamento 41.5:

Al terzo comma del proposto articolo 40, dopo la parola «comporta» aggiungere le seguenti «l'annullamento della gara d'appalto»;

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

Emendamento 41.3:

All'articolo 41 aggiungere il seguente comma:

«4. A tal fine copia di tutti gli elaborati per l'esame del progetto prima della gara dovranno essere disponibili in numero sufficiente per chiunque volesse prenderne visione senza essere identificato. Raccolte complete degli elaborati saranno pure disponibili per l'acquisto in base ad apposito regolamento che assicuri comunque la non identificazione dell'acquirente»;

— dalla Commissione:

Emendamento 44.3 aggiuntivo all'articolo 44/bis:

«Chiunque, senza l'onere di dichiarare la propria identità, può esercitare il diritto di accesso alle informazioni presso l'Ufficio regionale appalti, nei limiti e alle condizioni di cui alla legge regionale numero 10 del 1991».

Informo che all'emendamento 44.2 si aggan-
ciano gli emendamenti 34.6, 41.5, 41.3.

Comunico inoltre che l'emendamento 44.3, a firma della Commissione, sostituisce l'emendamento 34.6 che viene ritirato dalla stessa.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, la proposta del Governo raccoglie alcuni emendamenti e complessivamente non pone problemi. Ritengo che il nostro emendamento debba essere valutato con attenzione perché con l'emendamento del Governo si pone un divieto di carattere generale nei confronti di chiunque, pubblico funzionario o componente dell'ufficio appalti, a fornire informazioni relative alle stesse gare, informazioni evidentemente su coloro che hanno chiesto di partecipare o che in qualche modo si sono interessati alla gara. Si pone anche una sanzione, anzi più sanzioni, perché ovviamente si lasciano impregiudicate le sanzioni penali per chiunque violi il divieto. Il nostro emendamento, formalmente, si colloca esattamente come si poneva in precedenza in quanto la parte a cui esso fa riferimento non è stata modificata dall'emendamento del Governo; ovviamente esso non fa più riferimento al terzo comma ma all'ultimo periodo in cui è detto che «la violazione del divieto, impre-

giudicate le eventuali sanzioni penali, comporta l'apertura di un procedimento disciplinare». Il nostro emendamento si inserirebbe dopo il verbo «comporta». Vorrei che il Governo prestasse attenzione anche al fatto che se viene considerato, e giustamente, così grave il fornire informazioni che possano pregiudicare la regolarità della gara, al punto che si prevede addirittura la decadenza dalla carica dei componenti dell'Ufficio, a maggior ragione la stessa gara dovrebbe essere annullata. Questo è il senso del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa all'emendamento 41.5 degli onorevoli Mele ed altri.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 44.3 della Commissione.

Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro superato l'emendamento 41.3 degli onorevoli Fleres ed altri.

Pongo in votazione l'emendamento 44.2 articolo 44 bis del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 45.

SPOTO PULEO, *segretario*:

«Articolo 45.

1. L'articolo 44 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 — *Immodificabilità del corrispettivo*

1. Per i lavori pubblici affidati dagli enti di cui all'articolo 1 nonché dai soggetti che operano nelle ipotesi previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 numero 406 è esclusa la possibilità di procedere a revisione dei prezzi.

2. Per i lavori pubblici di cui al comma 1 è consentito, quando la natura dell'opera e la durata del contratto lo rendono opportuno, il ricorso al sistema del prezzo chiuso.

3. Tale facoltà, per gli enti di cui all'articolo 1, va motivatamente esercitata in seno alla delibera che stabilisce le finalità del contratto, il suo oggetto e le sue parti essenziali. Gli altri soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo regolano la questione nel bando di gara».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Maccarrone:

Emendamento 38.1:

Alla fine del comma uno aggiungere le parole «salvo quanto previsto dall'articolo 1664 del Codice civile»;

— dal Governo:

Emendamento 45.1:

Al secondo comma dell'articolo 44 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come sostituito dall'articolo 45, è aggiunta la seguente frase «Non è comunque consentito ricorrere al prezzo chiuso quando la durata del contratto pattuita sia inferiore o pari a ventiquattro mesi».

Il parere della Commissione sull'emendamento 38.1 dell'onorevole Maccarrone?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, la Commissione comprende ed apprezza il significato dell'emendamento 38.1 dell'onorevole Maccarrone, però ritiene che una riserva di efficacia in Sicilia di una norma del Codice civile sia superflua e poco opportuna in una legge regionale e pertanto ritiene di dovere esprimere, sotto questo profilo e non nel merito, il parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Maccarrone, accetta l'opinione della Commissione e ritira l'emendamento?

MACCARRONE. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 45.1 del Governo. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 46.

SPOTO PULEO, *segretario*:

«Articolo 46.

1. L'articolo 45 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 è sostituito dal seguente:

“Art. 45 — *Prezzo chiuso*

1. Se il contratto è stato regolato con il sistema del prezzo chiuso, il corrispettivo dei lavori da realizzare, secondo il relativo programma, nel primo anno successivo alla consegna non è suscettibile di alcuna variazione. Il cor-

rispettivo netto dei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno, è aumentato del 5 per cento. Ad ulteriori aumenti del 5 per cento vanno sottoposti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire, secondo il programma, in ciascuno degli anni successivi.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non trovano applicazione se non per la parte di corrispettivo che eccede l'importo dell'anticipazione.

3. Se attraverso perizie suppletive o di variante è stata affidata una maggiore quantità di lavori o di materiali, il relativo corrispettivo, ove si proceda con il sistema del prezzo chiuso, dovrà essere determinato, anno per anno, tenendo conto dell'incremento di prezzo che sarebbe spettato ove la maggior quantità fosse stata inizialmente pattuita. Al medesimo criterio vanno assoggettati i nuovi prezzi.

4. Quando fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte, o quella in cui è pervenuta l'offerta nel caso di trattativa privata senza gara, e la data di consegna anche parziale dei lavori intercorre più di un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito.

5. Nel caso di cui al comma 4, le percentuali di aumento sui corrispettivi vanno determinate tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte od a quella in cui è pervenuta l'offerta in caso di trattativa privata senza gara, e la data della consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.

6. Ogni qualvolta si verifichi l'ipotesi di cui al comma 4, i direttori regionali della Regione per gli appalti della medesima; i segretari generali delle provincie; i segretari comunali; il coordinatore amministrativo delle unità sanitarie locali; il direttore o, in mancanza, il funzionario amministrativo più elevato in grado degli altri enti, devono comunque dare notizia immediata del fatto agli organi di controllo o di vigilanza.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a

predisporre, indipendentemente dal valore, dall'oggetto e dalla durata del contratto, il programma dei lavori, da allegare al capitolato speciale. Di esso dovrà farsi menzione negli inviti. In caso di appalto concorso, o di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa quando il termine di esecuzione sia utilizzato come elemento per la scelta, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta. Le perizie suppletive e di variante devono prevedere quali modifiche subisce il programma in relazione ai mutamenti discendenti dai maggiori o nuovi lavori.

8. Le disposizioni del precedente e del presente articolo si applicano ai lavori per i quali alla data di entrata in vigore delle stesse disposizioni i bandi di gara non siano stati pubblicati o, in caso di trattativa privata senza gara, non sia stato stipulato il contratto».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

Emendamento 46.1:

Il primo comma è sostituito con il seguente:

«1. Se il contratto è stato regolato con il sistema del prezzo chiuso, il corrispettivo dei lavori da realizzare, secondo il relativo programma, nel primo anno successivo alla consegna non è suscettibile di alcuna variazione.

Il corrispettivo netto dei lavori da eseguire secondo il programma, nel secondo anno, è aumentato nella misura del tasso di inflazione ufficialmente registrato dai competenti organi nazionali e reso noto, per le finalità del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione»;

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:
Emendamento 45.2:

Sostituire il secondo e il terzo periodo del primo comma con il seguente:

«Il corrispettivo netto dei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno, è aumentato di una percentuale pari a quella ufficiale di incremento del costo della vita relativa all'anno precedente. Ad ulteriori aumenti come sopra calcolati vanno sottoposti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire,

secondo il programma, in ciascuno degli anni successivi».

CRISTALDI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 46.1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, abbiamo previsto con questo emendamento un sistema di revisione legato ad un dato ufficiale. Non comprendo perché da parte di un Parlamento che vuole in questa materia dettare quante più norme possibili sulla trasparenza, non si accetti un emendamento di tale natura! Mi sembra che ci sia una certa leggerezza. Non voglio conquistare tanti traguardi in questo disegno di legge e non voglio nemmeno pensare che ogni cosa si decida perché c'è qualche interesse; ma il sentirsi dire di no su cose che, alla fine, hanno una loro logica, come nel caso di questo emendamento, non lo capisco!

Onorevoli colleghi, lo voglio leggere, perché magari quelli che ancora decidono di partecipare ai lavori, capiscano bene di che si tratta: «Se il contratto è stato regolato con il sistema del prezzo chiuso, il corrispettivo dei lavori da realizzare, secondo il relativo programma, nel primo anno successivo alla consegna, non è suscettibile di alcuna variazione. Il corrispettivo netto dei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno, è aumentato nella misura del tasso d'inflazione ufficialmente registrato dai competenti organi nazionali e reso noto, per le finalità del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione». Vi è norma più trasparente di questa, in cui il compito di andare a quantificare la revisione viene affidato ad un organismo da tutti accettato, cioè a dire da un organismo nazionale, che determina qual è il tasso d'inflazione, per il secondo anno? Credo che ci voglia una certa meditazione su questo, perché se bocchiamo anche emendamenti di questa natura, vivaddio, non penso che possa in qualche maniera ritenersi che ci sia stata la partecipazione di tutti per le cose positive contenute in questo disegno di legge!

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, questo punto è stato ampiamente discusso in Commissione e il testo presentato, che introduce un criterio forfettario e quindi aleatorio che può favorire l'appaltatore ma può favorire l'amministrazione a seconda di come vada il tasso di inflazione, è stato preferito solo per ragioni di semplicità applicativa. Nessuno dei due emendamenti, così com'è scritto, darebbe la certezza di cui abbiamo bisogno perché i dati sull'incremento del costo della vita che vengono comunicati dall'ISTAT sono diversi (c'è quello sui prezzi all'ingrosso, quello per le famiglie, per gli operai, gli impiegati, al quale facciamo riferimento). Nel suo emendamento l'onorevole Cristaldi prevede un decreto del Presidente della Regione. Tutto sommato direi che, così come è stato previsto anche nel disegno di legge nazionale, questo criterio un po' grossolano, se vogliamo, ma di assoluta semplicità applicativa, per il momento andrebbe preferito. Se il Governo però pensa che sia opportuno affinare nella direzione suggerita dall'onorevole Cristaldi la formulazione dell'articolo, ricercando alla fine una formulazione tecnicamente molto più appropriata, potremmo giungere anche ad una soluzione più soddisfacente per tutti. Dovremmo accantonare anche quest'articolo, però non mi sembra che vi sia l'esigenza politica o tecnica per modificare l'attuale formulazione.

MARTINO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 45.2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato dal collega Fleres, dal collega Pandolfo e da me è molto simile a quello che ha presentato il Gruppo del Movimento sociale italiano. Credo sia un atto di giustizia e di grande trasparenza; se il Governo è d'accordo si potrebbe accantonare quest'articolo per presentare un emendamento che possa essere accolto dall'Assemblea. L'intento del Gruppo che rappresento e quello del Movimento sociale italiano è proprio di dare mag-

giore chiarezza di interpretazione alla legge stessa. Ciò va anche in direzione di quanto detto dal collega Libertini, che conforta ancor di più tutti noi ad insistere nel trovare un modo per migliorare l'emendamento stesso.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che nell'interesse delle stesse imprese, del mondo imprenditoriale, bisogna lasciare la formulazione della Commissione, anche perché, con tutti gli atti e i provvedimenti che si devono compiere successivamente, aumenterebbe la discrezionalità della pubblica Amministrazione. Nel settore delle opere pubbliche, che è molto delicato, sono necessarie certezze e la certezza è di lasciare l'importo predeterminato dalla legge, che dà più celerità a tutte le procedure. Il funzionario che tratta, si direbbe in termine giuridico «l'affare», poiché parliamo di opere pubbliche diciamo che tratta l'argomento, sa in che modo deve operare, non ha bisogno di un decreto del Presidente della Regione, dell'Assessore per i lavori pubblici, di tutti gli organi consultivi, perché ogni passaggio comporta nuovi aggravi per le imprese. Quindi, chiedo al Governo e al Presidente della Commissione di insistere sul testo presentato dalla Commissione, nell'interesse dell'impresa.

PIRO. Noi siamo per fare l'interesse nostro, non quello delle imprese!

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo evidenziare che, nella sostanza, considerato anche l'indice di inflazione, quanto previsto nel testo governativo, nella sostanza si equivale, forse potrebbe risultare qualche onere in più, considerato che negli emendamenti presentati dai due colleghi non si detrae neanche l'alea del 5 per cento. Complessivamente dal punto

di vista del meccanismo dell'onere finanziario c'è una identità di impostazione. Per cui invito i presentatori a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Dichiaro precluso l'emendamento 45.2.

Pongo in votazione l'articolo 46.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 47.

SPOTO PULEO, segretario:

«Articolo 47.

1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, è aggiunto il seguente:

“Art. 45 bis — *Pubblicità delle procedure di scelta dei partners privati e pubblici per la costituzione di società miste.*

1. Il ricorso allo strumento previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è ammesso a condizione che venga data adeguata pubblicità, secondo la normativa prevista dalla presente legge, alla procedura per la scelta dei soggetti pubblici e privati con i quali costituire la società”».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, l'articolo è opportuno perché in effetti non è stato disciplinato in che modo, soprattutto i comuni, possano procedere alla formazione delle società miste. Quindi è necessario ed opportuno dare il massimo della pubblicità, però la dizione dell'articolo offre qualche problema interpretativo perché recita: «...è ammesso a condizione che venga data adeguata pubblicità,

secondo la normativa prevista nella presente legge, alla procedura per la scelta dei soggetti...». Ora, le normative, previste da questo disegno di legge in realtà sono diverse: ad esempio in riferimento alle diverse categorie dei lavori e ai diversi importi dei lavori, perché per gare con importi bassi si dà una pubblicità più ristretta, per importi alti si dà una pubblicità più allargata. Accogliendo anche il riferimento del Presidente della Commissione sarebbe opportuno quanto meno fare capo alla normativa che stabilisce il massimo della pubblicità possibile: la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e l'inserzione sui quotidiani. Altrimenti non raggiungeremmo l'obiettivo perché anche una pubblicità ristretta rientra nella previsione della legge, se così rimane.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questo elemento deve essere parte della legge o se viene accolto dall'Aula può essere regolamentato con una circolare?

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. L'osservazione dell'onorevole Piro merita attenzione perché essendo l'articolo sulla pubblicità accantonato, effettivamente si potrebbe modificare poiché nell'attuale formulazione la norma distingue a secondo del valore del contratto. La sua applicazione nel nostro caso potrebbe presentare qualche difficoltà, si potrebbe pensare, per esempio, un riferimento al capitale sociale, ma non sarebbe molto corretto. Quindi credo che l'osservazione dell'onorevole Piro, di chiarire esattamente quale regime di pubblicità debba applicarsi, sia corretta e dia certezza per il futuro.

Proporrei di stralciare questo articolo e di considerarlo come ultimo comma dell'articolo sulla pubblicità che ancora dobbiamo trattare e quindi risolvere in quella sede il problema.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso richiesto dall'onorevole Presidente della Commissione.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 48.

SPOTO PULEO, *segretario*:

«Articolo 48.

1. L'art. 46 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 — *Subappalti*

1. In deroga all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, numero 55 e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori degli enti di cui all'articolo 1 non è consentita l'autorizzazione di subappalti o di cottimi di parte delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi del comma 1 lettera b) e del comma 2 lettera b) dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 numero 406'».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Mele ed altri:

Emendamento 48.3:

L'articolo è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 numero 55 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito della Regione siciliana si applicano con le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi commi.

2. L'ente o l'amministrazione appaltante non può rilasciare autorizzazione al subappalto dei lavori della categoria prevalente per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara.

3. Non è consentita l'autorizzazione di subappalti o di cottimi di parte delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi del comma 1 lettera b) e del comma 2 lettera b) dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 numero 406.

4. L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'impresa appaltatrice è inoltre responsabile

in solido dell'osservanza delle imprese anzidette da parte delle imprese subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5. L'impresa appaltatrice, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, e a quelli assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. L'impresa appaltatrice, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva»;

Emendamento 48.7 modificativo al sostitutivo 48.3:

Al quarto comma, al settimo rigo, sostituire la parola «imprese» con la parola «norme»;

— dall'onorevole Maccarrone:

Emendamento 40.1:

Dopo il comma uno aggiungere le parole «Non è consentito concedere autorizzazione al subappalto dei lavori della categoria prevalente per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara. L'impresa deve precisare, al momento dell'offerta, se intende far ricorso al subappalto e per quali opere specialistiche»;

— dagli onorevoli Battaglia Giovanni ed altri:

Emendamento 48.2:

Aggiungere il seguente comma due: «Non è altresì consentita l'autorizzazione al subappalto di lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara»;

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

Emendamento 48.1:

Sostituire i commi due e tre con i seguenti:

«2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'autorizzazione al subappalto, che deve sempre essere richiesta all'ente appaltante da parte dell'impresa aggiudicataria è rilasciata dallo stesso, in via preventiva, sot-

to comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto a danno.

3. Il subappalto può essere consentito esclusivamente per le opere per le quali è necessaria una particolare specializzazione delle maestranze e/o l'utilizzazione di particolari attrezzature secondo un apposito elenco che sarà predisposto dall'Assessorato dei lavori pubblici a mezzo di apposito decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge»;

— dall'onorevole Maccarrone:
Emendamento 40.2:

Dopo il comma uno aggiungere le parole «L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'impresa appaltatrice è inoltre responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte delle imprese sub-appaltatrici nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto»;

— Emendamento 40.3:

Aggiungere le parole «L'impresa appaltatrice, e per suo tramite, le imprese sub-appaltatrici, trasmettono prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, e a quelli assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

L'impresa appaltatrice, e per suo tramite, le imprese sub-appaltatrici, trasmettono periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva».

Si passa all'emendamento 48.3.

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, innanzitutto per il coordinamento, credo che il riferimento che si fa all'articolo 46 della legge regionale numero

21/85 sia errato. In realtà si tratta dell'articolo...

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. No, non è sbagliato.

PIRO. Ma fa riferimento alla concessione, all'articolo 46....

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. No, sono stati messi ad incastro, sicché non c'è più corrispondenza con la vecchia rubrica.

PIRO. Va bene, mi era sorto questo dubbio.

Signor Presidente, signori deputati, il tema del subappalto è uno dei temi caldi, importanti che si incontra quando si affronta — come nel nostro caso — la tematica delle opere pubbliche e dei lavori pubblici, soprattutto in Sicilia. È noto, infatti, che il ricorso al subappalto negli anni passati è stato pressoché illimitato, anche se disciplinato in qualche modo dalla legge regionale numero 21/85, ed ha dato origine a fenomeni gravi ed inquietanti. Tutti riconoscono — ci sono decine di atti ufficiali, anche del nostro Parlamento, del Parlamento nazionale, della Commissione antimafia, di altre commissioni parlamentari, ad esempio la Commissione dei lavori pubblici della Camera dei deputati, che ha concluso i suoi lavori nell'ottobre scorso — che il ricorso non disciplinato e non limitato al subappalto costituisce uno dei terreni privilegiati per l'infiltrazione e per la strumentale presenza delle imprese mafiose o, comunque, delle organizzazioni criminali all'interno del circuito per la realizzazione dell'opera pubblica. La possibilità di ricorrere al subappalto ha indubbiamente favorito la presenza di imprese poco qualificate, imprese strettamente collegate con le organizzazioni criminali e mafiose. Infatti in questo modo, mentre si è consentito ad imprese «pulite» di aggiudicarsi l'appalto principale senza una regolamentazione stretta ed adeguata del subappalto, si è altresì consentito la frammentazione del lavoro e dell'appalto principale in tanti subappalti privi del controllo e delle formalità che invece sono richieste per l'appalto principale. Peraltro, la possibilità di ricorrere al subappalto ha dato anche origine al fenomeno della cosiddetta «im-

presa finanziaria», cioè quel fenomeno per il quale, all'aggiudicazione dell'appalto, soprattutto se si tratta di un grosso lavoro per un importo rilevante, si presenta un'impresa che in realtà non è una impresa di produzione, non ha la struttura di impresa di produzione, spesso non ha neanche i mezzi tecnici per realizzare il lavoro, ma è una vera e propria impresa finanziaria che poi, con il gioco ad incastro o a scatola cinese del subappalto, affida la realizzazione concreta dei lavori a una pluralità di soggetti.

Non c'è dubbio che non si può eliminare *in toto* il subappalto. Ma è altresì indubbio che, non solo per considerazioni che fanno riferimento alla necessità di moralizzare, di evitare possibili infiltrazioni nel settore, ma anche proprio per motivazioni di carattere tecnico, di qualificazione delle imprese, è necessario restringere quanto più possibile, e regolamentare, il ricorso al sub-appalto. Una delle strade avrebbe potuto essere quella di obbligare, ad esempio, la presentazione alla gara sotto forma di associazioni di imprese. Oggi le associazioni di imprese sono associazioni di tipo orizzontale mentre si sarebbe potuto scegliere la strada di obbligare le imprese ad associarsi in modo verticale: presentarsi tutti insieme contemporaneamente, cioè l'impresa che esegue il lavoro principale e le altre imprese che eseguono i lavori accessori o comunque i lavori molto specialistici, con una associazione di tipo verticale al momento dell'aggiudicazione della gara.

Questo indubbiamente avrebbe radicalmente tagliato «la testa al toro» perché avrebbe consentito l'immediata conoscenza del complesso delle aziende e delle imprese che avrebbero lavorato alla realizzazione dell'opera. Si è invece prospettata un'altra soluzione, a nostro avviso più tortuosa, che crea maggiori problemi, poiché rimane l'istituto del sub-appalto anche se con l'inserimento di norme che lo regolamentano. La situazione in Sicilia è particolarmente strana perché, ad esempio, è stata emanata la legge statale numero 55 del 1990 che contiene norme di varia natura con riferimento al fenomeno della lotta alla mafia, e in questa legge l'articolo 18 regola il sub-appalto. Questa disposizione legislativa — e di questo fa testo anche la circolare che a suo

tempo fu emanata dall'Assessore per i lavori pubblici — trova o troverebbe immediata applicazione nella nostra Isola, senza bisogno quindi di un espresso recepimento da parte della Regione siciliana. È avvenuto, però, nella realtà, che questa normativa sia stata abbastanza disattesa o comunque abbia incontrato difficoltà ad essere applicata. E questo è stato uno dei rilievi più pregnanti e anche più pressanti che sono stati mossi dalle organizzazioni sindacali. Riteniamo utile quindi, se non strettamente indispensabile sotto il profilo normativo, fare un richiamo specifico di questa parte della normativa nazionale anche in Sicilia. Ma ciò non è sufficiente, perché lo stesso articolo 18 della legge 55/90 non è sufficiente ed è stato anche criticato per la sua lacunosità. Ecco perché, insieme al formale recepimento dell'articolo 18 della legge 55/90, proponiamo alcune sue integrazioni che riteniamo estremamente significative e importanti proprio per dare una disciplina compiuta e severa al fenomeno del subappalto. Tra l'altro, proponiamo che non sia possibile subappaltare i lavori della categoria prevalente per la quale l'impresa si è aggiudicata la gara. Se non si pone con chiarezza questo divieto, sostanzialmente avremo fallito l'obiettivo di dare un regolamento severo al subappalto; se si continuerà a consentire che l'impresa che si aggiudica l'appalto possa subappaltare anche il lavoro prevalente, è chiaro che avremo aperto una maglia molto grossa.

Un altro punto che viene contenuto nel nostro emendamento è quello di prevedere la responsabilità in solido dell'impresa appaltatrice e dell'impresa subappaltatrice per il rispetto delle normative di carattere generale, ma anche di carattere specifico del settore edile. Ciò per incidere in qualche modo su un fenomeno molto grave nel nostro Paese, ma che è ancora più grave in Sicilia.

Basta fare riferimento alle tante denunce, ai tanti interventi che hanno fatto le organizzazioni sindacali confederali, ma soprattutto del settore che hanno denunciato una diffusa illegalità nei cantieri siciliani, che poi purtroppo si trasforma anche in un incremento spaventoso non solo di lavoro nero, di super sfruttamento ma anche di infortuni e di incidenti sul lavoro. Non c'è dubbio infatti che vi sia un collegamento stretto tra il mancato rispetto del-

le normative e della contrattualistica e il fenomeno degli incidenti sul lavoro; l'uno tiene l'altro, il controllo esercitato dai lavoratori, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituisce il primo più forte elemento di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori stessi.

Quando non vi è il rispetto delle normative sindacali, dei diritti sindacali sul posto di lavoro allora si creano le condizioni anche per incrementare il fenomeno degli infortuni, degli «omicidi bianchi». In questo senso l'altra parte del nostro emendamento tende appunto a legare la responsabilità dell'impresa appaltatrice in linea principale alle imprese che ricevono il sub appalto. Per questi motivi, mi pare che il nostro emendamento possa essere accoglibile.

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, la Commissione ritiene che l'emendamento 48.3 del gruppo della Rete apporti una modifica positiva, che la Commissione condivide, alla disciplina del subappalto solo nel suo secondo comma. Infatti, l'applicazione della legge statale numero 55/90 in Sicilia, a prescindere da quelle che possono essere state le disfunzioni di fatto che vanno ovviamente combattute nei modi più puntuali ed efficaci, non solo è stata già riconosciuta in generale, ma è riconosciuta espressamente dall'attuale testo dell'articolo 48 perché esso recita «in deroga all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 eccetera», legge di cui si presuppone la piena applicazione.

PIRO. Ma siccome il nostro emendamento sostituiva l'articolo 48 lo dovevamo richiamare!

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Comunque, se ne presuppone la piena applicazione. Pertanto ritengo, e questo vale anche per gli emendamenti successivi presentati dall'onorevole Maccarrone, che i commi 4 e 5 dell'emendamento Mele siano superflui in quanto ripetono disposizioni della legge numero 55/90 pienamente applicabili. Il terzo

comma dell'emendamento Mele poi ripete il testo attuale della Commissione.

In conclusione la Commissione, senza contestare nel merito quanto detto dall'onorevole Piro, ritiene che in linea tecnica l'emendamento 48.3 degli onorevoli Mele ed altri sia accoglibile soltanto per ciò che riguarda il secondo comma. La Commissione rileva peraltro che questa esigenza di escludere i subappalti per i lavori della categoria prevalente sia rappresentata anche nell'emendamento 40.1 dell'onorevole Maccarrone (erroneamente considerato emendamento 40.1 perché riguarda l'articolo 48) e nell'emendamento 48.2 degli onorevoli Battaglia Giovanni ed altri. Gli emendamenti hanno il medesimo contenuto. Poiché l'emendamento Maccarrone contiene un altro punto superfluo, la Commissione ritiene di attestarsi sull'emendamento 48.2 dell'onorevole Battaglia. Se gli onorevoli Mele e gli altri presentatori condividono quanto detto, li inviterei a ritirare l'emendamento 48.3, in caso contrario, esso andrebbe votato per parti separate.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, accoglie la proposta della Commissione?

PIRO. Sì, signor Presidente, dichiaro di ritirare gli emendamenti 48.3 e 48.7.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

MACCARRONE. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento 40.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Il parere del Governo sull'emendamento 48.2?

MAGRO, Assessore per i lavori pubblici. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 48.1 degli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo.

MARTINO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO. Signor Presidente, ho poco da aggiungere alle dichiarazioni fatte dal collega Piro a proposito dei subappalti. Siamo fortemente preoccupati per l'impatto che questo fenomeno avrà sulla realtà siciliana e quindi si deve evitare, quando possibile, il subappalto. Nei casi particolari insistiamo nel qualificare ancor di più l'azione che andiamo a fare. Soprattutto desidero sottolineare che deve essere la ditta che ha avuto il subappalto a fare richiesta all'ente appaltatore per il subappalto stesso, che deve essere autorizzato solo in casi particolarissimi, cioè per la mano d'opera specializzata; non per altri motivi. Quindi, inviterei ad essere ancor più attenti ed evitare il fenomeno grave del subappalto.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Onorevole Martino, la fattispecie è già prevista e sanzionata penalmente dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1982, numero 336. E poi le altre condizioni sono previste dalla legge statale numero 55/90 in maniera molto rigorosa. La invito a ritirare il suo emendamento perché la questione da lei posta è già regolamentata in maniera abbastanza rigida.

PRESIDENTE. L'onorevole Martino accetta i chiarimenti forniti dal Governo?

MARTINO. Desidererei che la questione venisse approfondita ancora di più; chiedo che venga posto ai voti l'emendamento.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento 48.1?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

MACCARRONE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 40.2 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 40.3 dell'onorevole Maccarrone.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 49.

SPOTO PULEO, *segretario*:

«Articolo 49.

1. Il quarto e quinto comma dell'articolo 47 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 sono sostituiti dai seguenti:

“Gli enti di cui all'articolo 1, dopo l'espletamento della gara o la stipula del contratto in caso di trattativa privata senza bando di gara, sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato regionale tecnico, per ciascun appalto, i dati riguardanti gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e ingegnere capo con indicazione dei soggetti cui sono stati conferiti; le procedure adottate per la scelta del contraente e i nomi dei componenti delle commissioni giu-

dicatrici o chiamate ad esprimere parere sulle offerte; l'importo posto a base della gara e quello contrattuale; i soggetti che hanno chiesto di partecipare alla gara, quelli che vi hanno partecipato con le relative offerte, e l'impresa o il raggruppamento cui è stato affidato il contratto; l'eventuale costituzione di società fra le imprese riunite risultate aggiudicatarie e le modalità del subentro; il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e la data di effettiva ultimazione; le eventuali perizie di variante e suppletive; le eventuali proroghe; le penalità applicate per ritardi e inadempienze; i soggetti incaricati del collaudo e l'ente che li ha nominati; l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione; l'eventuale maggiorazione in ipotesi di prezzo chiuso.

I dati di cui al comma precedente sono trasmessi entro quindici giorni dal loro accadimento e vengono contemporaneamente comunicati ad ogni singolo componente dell'assemblea dell'ente. Tutti gli incarichi affidati dall'Amministrazione regionale sono comunicati alla Presidenza della Regione entro quindici giorni dal conferimento. Il segretario generale della Regione è tenuto a trasmettere trimestralmente le suddette comunicazioni all'Assemblea regionale siciliana".

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 47 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 sono aggiunti i seguenti:

"Il bollettino di cui al comma precedente ha cadenza trimestrale ed è pubblicato come allegato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte prima. Responsabili degli adempimenti previsti nel quarto e nel quinto comma del presente articolo sono i direttori regionali o equiparati per gli appalti delle amministrazioni regionali; i segretari generali delle provincie; i segretari comunali; il coordinatore amministrativo per le unità sanitarie locali; il direttore o, in mancanza, il funzionario amministrativo più elevato in grado per gli altri enti.

Non possono concedersi finanziamenti a carico del bilancio regionale o di fondi gestiti dalla Regione agli enti di cui all'articolo 1 che non comprovino, mediante attestazione del funzionario responsabile indicato nel precedente comma, di avere inoltrato all'Ispettorato tecni-

co regionale i dati relativi a fatti già intervenuti concernenti gli appalti per i quali il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione siano stati approvati da oltre un semestre alla data della richiesta di finanziamento".

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Mele ed altri:

Emendamento 49.3:

È inserito il seguente comma 1:

«Dopo il primo comma dell'articolo 47, legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, inserire:

1. Sono istituiti e curati dal Registro regionale delle Opere pubbliche ed inseriti nell'archivio informatizzato di cui al precedente comma 2, lettera B), i seguenti elenchi:

A) elenco dei progettisti delle opere pubbliche in Sicilia, contenente: nominativi dei professionisti, importo dell'opera e delle sue varianti, e importo delle relative parcelle professionali;

B) elenco dei direttori dei lavori delle opere pubbliche in Sicilia, contenente dati come alla lettera A) precedente;

C) elenco dei collaudatori delle opere pubbliche in Sicilia, contenente dati come alla lettera A) precedente, ed altresì dati sul tipo di collaudo finale, statico, in corso d'opera, in commissione o singolo;

D) elenco dei consulenti richiesti nel corso della realizzazione delle opere pubbliche in Sicilia, contenente dati come alla lettera A) precedente, ed altresì dati sul tipo di consulenza a qualsiasi titolo prestata.

I dati di cui agli elenchi precedenti sono periodicamente resi pubblici dall'Oraps, e hanno carattere formale ai fini dell'applicazione di norme finalizzate contro l'accumulo di incarichi.

2. Sono istituiti e curati dall'Oraps, ed inseriti nell'archivio informatizzato di cui al precedente comma 2 B), gli elenchi dei fornitori in appalti di fornitura di beni e servizi distinti per categorie.

3. È stato fatto divieto di procedere all'esecuzione dell'appalto da parte della stazione ap-

paltante ed all'adempimento degli oneri conseguenti per i soggetti a qualsiasi titolo in esse coinvolti, in mancanza di previa certificazione da parte dell'Oraps dell'avvenuta comunicazione dei dati necessari per le funzioni di cui al presente articolo.

4. L'obbligo della comunicazione dei dati richiesti per le finalità dell'Oraps compete al Direttore dei lavori e/o all'Ingegnere Capo che devono attestarne l'avvenuto inoltro all'Oraps contestualmente all'emissione degli stati di avanzamento lavori e comunque preventivamente ad ogni pagamento di somme a qualsiasi titolo corrisposte all'impresa appaltatrice»;

— dall'onorevole Maccarrone:

Emendamento 41.2:

Ai commi 1 e 2 è aggiunto il seguente: «È istituita una banca dati regionale per la conoscenza dell'andamento e dell'articolazione per settore di spesa dei finanziamenti delle opere pubbliche, dell'affidamento degli incarichi, dell'aggiudicazione degli appalti alle imprese.

Tutti gli atti, nessuno escluso, che compongono le pratiche di finanziamento, progettazione, aggiudicazione degli appalti sono sottoposti al diritto di visione, accesso, informazione per garantire il controllo e la partecipazione dei cittadini, senza limiti di tempo e di ordine burocratico».

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 49 attiene ad una materia qual è quella sull'informatizzazione banca dati e trasparenza sugli appalti che abbiamo complessivamente accantonato e che dovrà dar luogo ad una trattazione organica. La materia del registro, del bollettino informazioni e dell'eventuale Osservatorio regionale appalti dobbiamo trattarla organicamente. Propongo pertanto l'accantonamento dell'articolo 49 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni resta così stabilito.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Di Martino ed altri il seguente emendamento:

Emendamento 49.2:

Aggiungere il seguente articolo 49bis:

«1. Per le opere ed i lavori pubblici di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti ed istituti pubblici sottoposti al controllo dell'Amministrazione regionale, il collegio arbitrale di cui al capitolato generale di appalto approvato con D.P. Rep. 16 luglio 1962, numero 1063 e successive modificazioni ed integrazioni è così composto:

a) un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di T.A.R., che lo presiede, designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia;

b) un magistrato giudicante con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dal Primo Presidente della Corte d'appello di Palermo;

c) due funzionari dell'Amministrazione regionale, appartenenti rispettivamente ad un ruolo tecnico ed al ruolo amministrativo del personale della Regione, con qualifica non inferiore a dirigente superiore od equiparata, designati dal Presidente della Regione;

d) un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, designato dall'appaltatore.

2. Gli arbitri designati ai sensi delle lettere a), b), c) del precedente comma conservano le funzioni arbitrali anche se cessati dall'ufficio rivestito all'atto della designazione.

3. Il segretario del Collegio arbitrale è nominato dal Collegio medesimo fra i funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata ovvero fra i funzionari di segreteria della giurisdizione amministrativa di livello non inferiore al 7°.

4. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, nel corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri od il segretario, si provvede alla sostituzione a norma dei precedenti comma del presente articolo.

5. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dal Codice di procedura civile, non possono rivestire l'ufficio di arbitro coloro che abbiano elaborato il progetto o dato parere su di esso ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui la controversia deferita in arbitrato si riferisce, ovvero abbiano comunque espresso giudizi o pareri sulle controversie medesime.

6. L'istanza di arbitrato, da proporre nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 16 luglio 1962, numero 1063, va notificata al Presidente della Regione.

7. Qualora presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia regionale entro il cui ambito territoriale ricade l'opera relativamente alla quale è insorta controversia risulti costituita una «Camera arbitrale», le parti, di comune accordo, possono devolvere l'istanza di arbitrato alla Camera medesima.

In tale ipotesi non si applicano i commi da 1 a 6 del presente articolo e l'arbitrato procede, in forma rituale, presso la Camera predetta, secondo le norme del relativo regolamento.

8. Le parti, di comune accordo, possono derogare al criterio territoriale di cui al comma 7, devolvendo la controversia alla «Camera arbitrale» costituita presso altra Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura avente sede nella Regione siciliana.

9. Nel caso in cui presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia regionale nel cui ambito territoriale ricade l'opera relativamente alla quale è insorta controversia non risulti costituita una «Camera arbitrale», l'istanza di arbitrato è rivolta alla «Camera arbitrale» costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura avente sede nel capoluogo della Regione. Resta ferma la facoltà di deroga di cui al comma 8, da esercitarsi di comune accordo dalle parti».

DI MARTINO. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 50.

SPOTO PULEO, *segretario*:

«Capo Terzo

*Disciplina degli appalti pubblici
di forniture di beni e servizi*

Art. 50.

Affidamento degli appalti di fornitura di beni

1. L'affidamento, da parte degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali, degli appalti pubblici di fornitura di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a centotrentamila ECU, è disciplinato, salvo quanto disposto dalla presente legge, dalle disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e dalle norme ivi richiamate.

2. Per gli appalti di cui al primo comma il ricorso alla licitazione privata e all'appalto concorso e l'affidamento a trattativa privata con o senza bando di gara possono aver luogo, in deroga a qualsiasi altra disposizione, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

3. La pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi agli appalti di cui al primo comma avviene con le modalità di cui ai primi tre commi dell'articolo 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituiti dall'articolo 33 della presente legge.

4. Per gli appalti di fornitura di beni non compresi fra quelli di cui al comma 1, restano immutati i procedimenti, le modalità e le competenze previsti dalle norme concernenti i contratti dei singoli enti. I bandi per l'espletamento delle gare relative alle forniture di cui al presente comma sono resi pubblici mediante pubblicazione nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia di almeno ottanta milioni di lire, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

5. Per le pubblicazioni di cui al presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 34, quinto comma, della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21, come modificato dall'articolo 30 della presente legge».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

Emendamento 50.1:

Fra il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 50 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Nei procedimenti di appalto-concorso e in tutti i procedimenti in cui l'affidamento avvenga col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio di scelta deve essere determinato con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come modificato dall'articolo 38 della presente legge. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come modificato dall'articolo 38 della presente legge»;

— dalla Commissione:

Emendamento 50.2:

Dopo il comma 2 dell'articolo 50 è inserito il seguente:

«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, individua ed elenca in apposito decreto le specifiche caratteristiche dei beni e dei servizi per la cui fornitura è consentito, in presenza di giustificati motivi, ricorrere alla licitazione privata o all'appalto-concorso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, numero 358».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, molto opportunamente il disegno di legge, e quindi la legge che si andrà a fare, non si occupa soltanto dei lavori pubblici o delle opere pubbliche, ma estende il suo raggio di interes-

se anche agli appalti che vengono banditi per la fornitura di beni e di servizi. Questo settore costituisce un ambito di riferimento estremamente importante sia per quanto riguarda la mole di gare che vengono effettuate da parte di tutti gli enti (comuni, province, unità sanitarie locali, amministrazione regionale) ma anche per gli importi estremamente rilevanti che attraverso questa tipologia di appalti vengono erogati dall'amministrazione pubblica. Non c'è una stima ufficiale probabilmente, ma credo che non siamo lontani dal vero se pensiamo ad una cifra di decine e decine di miliardi che ogni anno vengono erogate soltanto nel settore degli enti locali attraverso gli appalti di fornitura. Per tutti, un dato ufficiale: in quattro anni l'Assessorato della sanità ha finanziato alle unità sanitarie locali 800 miliardi soltanto per l'acquisto di attrezzature. Se analizzassimo la composizione della spesa delle unità sanitarie locali, troveremmo che degli 8000 miliardi del Fondo sanitario regionale ogni anno alcune migliaia di miliardi vengono spese per l'acquisto di materiale e quindi per le forniture. Questo è dunque un settore di grande rilevanza anche sotto il profilo economico, un settore in cui nello stesso modo o con la stessa intensità che nel settore delle opere pubbliche, si sono registrati fenomeni di devastazione, di illegalità e di corruzione. Basta scorrere la cronaca nera degli ultimi mesi per verificare immediatamente quanta incidenza abbia la fornitura di beni nel fenomeno della corruzione politico-amministrativa; quanto sia ampiamente degenerato e quanti fenomeni patologici abbia registrato proprio questo settore. Non v'è dubbio pertanto che il raggio di interesse di questa legge, che si propone di intervenire drasticamente e moralizzare il settore, debba essere esteso alle forniture. Anche in questo caso ci troviamo in presenza di una recente normativa comunitaria, la numero 358, che ha fissato alcune direttrici, ma nonostante ciò e similmente per come stiamo procedendo per il settore delle opere pubbliche, credo che si possa procedere con quegli scostamenti che l'Assemblea riterrà necessari; con l'inserimento, cioè, di una normativa più rigida di quanto non consenta la normativa Cee numero 358 vigente nel nostro Paese. Per quanto riguarda quindi il testo di legge, credo che bisognerebbe riflettere e

apportare alcune modifiche che noi riteniamo di sostanza.

Il primo problema è che, confermando il testo dell'originario disegno di legge, non tutti gli enti pubblici operanti in Sicilia ricadranno sotto questa normativa; in particolare, rimarranno fuori le unità sanitarie locali che, peraltro, agiscono proprio nel settore delle forniture con una normativa specifica, che è parte di attuazione di una normativa nazionale ma che contiene alcune «specificità siciliane» intese questa volta in senso assolutamente negativo, la legge numero 69 del 1981. Se non si precisa con una norma specifica e chiara (poiché le UU.SS.LL. oltre ad altri enti, che già sfuggivano alla legge «21», probabilmente continueranno a sfuggire anche a questa legge) avremo mancato direi al 70 per cento, l'obiettivo che ci intendiamo prefiggere, in quanto le unità sanitarie locali continueranno ad operare con un regime diverso, con un regime molto più permeabile, molto più discrezionale.

So che da parte della Commissione, ed in particolare da parte del Presidente della Commissione, è stata già prestata attenzione su questo punto; tuttavia richiedo alla Commissione e al Governo che esso venga chiarito ed inserito nel disegno di legge.

Altro punto delicato riguarda la questione del ricorso ai metodi di gara, Buona parte del dibattito su questo disegno di legge, ma in generale sulla questione delle opere pubbliche in Sicilia, si è concentrato (anche se noi non crediamo che sia questo il problema principale) comunque in ogni caso sui sistemi di gara. Questa legge sta cercando di innovare nel settore, ad esempio, abolendo la licitazione privata. Il semplice riferimento alla normativa nazionale, che a sua volta si richiama alla normativa comunitaria, reinserisce l'importante settore delle forniture nel complesso della spesa pubblica, reinserisce tutte quante le forme di gara, tra l'altro con una amplissima discrezionalità da parte dell'ente che può, se non si interviene adesso, in questa legge, indifferentemente fare ricorso all'uno o all'altro sistema. E noi questo lo sappiamo, perché basta scorrere le Gazzette ufficiali della Regione siciliana o basta vedere le delibere degli enti; sappiamo come gli enti facciano uso smodato di procedure di gara veramente poco trasparenti,

soprattutto giustificandole con la necessità di particolari forniture che possono essere garantite soltanto da particolari imprese. Qui la casistica o la metodica potrebbe essere infinita, ma tutti sappiamo come spesso i bandi di gara degli enti siano ricopiati da bandi di gara o da capitolati che vengono presentati dalle imprese. Sappiamo benissimo come sia sufficiente inserire uno o due elementi tipici di una produzione per limitare enormemente la possibilità alle altre imprese di partecipare, anzi, in alcuni casi, predeterminando, con la semplice apposizione di alcune caratteristiche tipologiche del prodotto, il soggetto che poi si aggiudicherà la gara. Pertanto, bisogna fare uno sforzo per limitare questa discrezionalità, ed introdurre a regime il ricorso all'asta pubblica con riferimento, in particolare, ad alcune categorie di prodotti, ad alcune tabelle merceologiche di largo consumo, di grande mercato, con un gran numero di produttori, ed evitare il ricorso a forme di gara particolari.

La trattativa privata è assolutamente ingiustificata, la si dovrebbe lasciare soltanto per tipologie di prodotti veramente ad alta specializzazione o con caratteristiche effettivamente particolari. Il ricorso a forme di gara più ristrette e che comunque inseriscono elementi di valutazione discrezionale, è assolutamente da evitare. Credo che su questi due punti bisogna trovare una formulazione che consenta di intervenire con serietà e con sistemi appropriati nel settore, altrimenti questa parte del disegno di legge sarà un elemento di pregiudizio grave per il complesso e la validità della legge e quest'ultima avrà fallito uno degli obiettivi che si propone.

GALIPÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione che ha sollevato l'onorevole Piro è stata ampiamente valutata e dibattuta in sede di Commissione, preoccupati come eravamo e come siamo che anche in questo settore sia necessario e urgente introdurre alcune regole per evitare i guasti e le cose negative che si sono registrate in passato. Epperò, sorgono alcune considerazioni, onorevole Piro,

salvo restando il fatto che anche per le forniture le procedure da prevedere sono quelle per gli appalti e su questo, credo, la Commissione è decisa. In tal senso, infatti, proporremo un emendamento.

La questione è se tutto questo materiale deve affluire in questi uffici di gara e il dubbio che sorge in noi dipende da un rischio, molto concreto, rappresentato da una struttura nuova che deve mettersi in movimento e, se ingolfata, produrrà un effetto diametralmente opposto a quello che noi riteniamo di dover raggiungere, cioè quello di ingessare questa nostra realtà, bloccando per periodi piuttosto lunghi l'attività degli appalti delle opere pubbliche e soprattutto le forniture. Non v'è dubbio che l'argomento delle forniture sia inquietante quanto quello delle opere pubbliche. Le vicende che si sono registrate anche in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni sollecitano una puntuale e chiara presa di posizione di questo Parlamento per evitare discrezionalità molto pericolose e anche in questo senso la Commissione sta individuando, con un suo emendamento, le tipologie merceologiche per le quali è previsto il ricorso alla licitazione privata. Per il resto, l'introduzione dell'asta pubblica, come è previsto per gli appalti, è un dato assolutamente rigoroso. Quindi, vorrei sottoporre anche all'attenzione di questa Assemblea e dell'onorevole Piro, la opportunità, in questa fase di avvio, di introdurre la stessa procedura anche nelle forniture, lasciando agli enti territoriali la gestione. A tutti gli enti, perché il problema non è solo delle unità sanitarie locali, ma di tutta una molteplicità di strutture sul territorio che debbono essere trattate allo stesso modo, altrimenti rischieremmo di far ritenere che solo in una dimensione, in un segmento della pubblica Amministrazione esiste una certa confusione; la questione, invece, è di ordine generale. In questo primo avvio, ritengo che con la introduzione della procedura specifica debbano restare le stesse strutture legittimate a gestire le gare per evitare quello che dicevo prima. Cito, ad esempio, il discorso delle unità sanitarie locali, onorevole Piro, che sono strutture che hanno bisogno anche di una certa celerità nell'affrontare alcuni approvvigionamenti e che, se rinviati a questi nuovi uffici, rischieremmo di paralizzare. Senza

farci soverchie illusioni, infatti, riteniamo che, con tutta la celerità che possiamo imporre, questi uffici andranno a pieno regime non prima di un anno e ciò significa, in un settore dove alle volte la celerità e l'urgenza sono elementi fondamentali per salvare una vita umana, che non possiamo allungare i tempi senza assumerci delle gravi responsabilità. Da qui viene fuori il convincimento della Commissione di accantonare, salvo poi valutare, una volta che questi uffici diventeranno strumenti attivi e, quindi, in grado di dare risposte pronte, se è il caso di operare il trasferimento di funzioni. Il primo dato, a mio giudizio, è quello di introdurre una procedura che sia assolutamente chiara e trasparente. Poi il momento della gestione diventa secondario perché le norme certe, le norme trasparenti debbono essere applicate a prescindere dalla dimensione territoriale o dalla dimensione dell'ufficio. In questo senso, la Commissione proporrà un emendamento che consenta una risposta di questa Assemblea di carattere generale per tutti gli enti tutelati, vigilati o controllati dalla Regione e sia uniforme alle procedure che stiamo introducendo per gli appalti delle opere pubbliche.

**Presidenza del Presidente
PICCIONE.**

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che questa parte della normativa sul disegno di legge in discussione riguardo alle opere pubbliche sia stata sottovalutata anzi, addirittura, c'è stato chi pensava che in questa fase non era opportuno l'inserimento. Noi invece riteniamo che sia molto importante regolamentare *ex novo* questo settore pur facendo riferimento ad una normativa comunitaria, perché è uno di quei settori che ha bisogno di una grande moralizzazione nella vita amministrativa degli enti pubblici. Moralizzazione conseguente anche a quel grande *business* degli anni '90 che, per esempio, si è risolto con la informatizzazione degli uffici pubblici. Oggi tutti operano la grande corsa alla

informatizzazione; «l'informaticume» è diventata una parola entrata nel gergo di qualunque consigliere del più minuscolo comune.

Riteniamo che questo settore sia molto importante e mi pare opportuna la proposta della Commissione di richiamarsi alla normativa comunitaria. Abbiamo avuto dei casi clamorosi, onorevole Piro, per esempio, come al comune di Palermo — che con questa legge pensiamo di risolvere — in cui la società SISPI sfugge al controllo per appalti per circa 40 miliardi, e alcuni piani di informatizzazione raggiungono i cento miliardi per tutto il comune; il tutto allo stato attuale sfugge a qualunque controllo del consiglio comunale, della giunta e dello stesso sindaco. Se introduciamo invece questa norma la SISPI, come la GESAP — anche se per quest'ultima di fatto ciò avveniva senza bisogno di una legge specifica...

CUFFARO. Chi era il Presidente della GESAP?

DI MARTINO. Chi parla! Che però applicava la norma...

PIRO. Allora perché ne parla?

DI MARTINO. Ne parlo perché quando chi parla non c'è stato più, c'è stato il tentativo di non applicare più alcune norme di costume, prima ancora che queste venissero trasformate in norme giuridiche, onorevole Piro!

Abbiamo avuto casi, come quello di Palermo, di società con capitale di 40 miliardi dove una sola persona, in qualità di amministratore delegato, riuniva una volta all'anno il consiglio di amministrazione soltanto per approvare il bilancio! Con questa norma invece obblighiamo tutti gli enti a prevalente partecipazione pubblica a rispettare — per quanto riguarda le forniture — la normativa di rilevanza pubblica perché, in fondo, si gestisce denaro pubblico. Quindi questa norma è necessaria e opportuna e la sosteniamo e sollecitiamo perché si pervenga alla costituzione delle società miste degli enti locali anche a livello regionale. Però si pone il problema di chi deve procedere alle forniture: se l'ente o l'ufficio speciale. In questo concordo con l'onorevole Galipò.

Oggi è mancato il dibattito politico e anche culturale, così come è avvenuto per le opere pubbliche. È mancato questo retroterra culturale e politico in quanto riteniamo che si vada ad appesantire enormemente il carico di lavoro di questi uffici speciali; riteniamo che oggi tutto il procedimento per le pubbliche forniture di beni e servizi debba essere di competenza degli enti. Ma dobbiamo far sì che questa normativa, che abbiamo concordato appunto come diceva l'onorevole Galipò in sede di Commissione, debba essere estesa alle unità sanitarie locali che in materia di forniture hanno molto da farsi perdonare. Mi dispiace che non sia presente l'Assessore per la sanità e quello per il bilancio, perché alcuni mesi fa con una interpellanza ho chiesto di sapere se le UU.SS.LL. abbiano inventariato almeno i beni (non inventariare i beni è molto grave perché c'è rischio che molte forniture facciano pellegrinaggi fra i vari ospedali). Da due mesi, anche se ho avuto proteste da parte di qualche amministratore delle UU.SS.LL. per questa interpellanza, non riusciamo a sapere se i comuni hanno inventariato gli stessi beni perché per legge sono i comuni che debbono inventariare tutti i beni gestiti dalle UU.SS.LL. ma di proprietà dei comuni stessi. Quindi, allargare alle UU.SS.LL., allargare ai consorzi di bonifica e allargare agli istituti autonomi case popolari.

Il fatto più qualificante è che attraverso questa norma vengono di fatto bloccati tutti i cosiddetti affidamenti o appalti di committenze. Per esempio, il caso della SISPI di Palermo (la SISPI può procedere anche all'acquisto di immobili e di *hardware* e a qualunque fornitura di beni e di servizi sempre con pubblico danaro), o della GESAP e tante altre che possono acquistare con denaro pubblico senza però rispettare la procedura prevista per gli enti pubblici. Tutto ciò è incontrollabile, crea preoccupazioni e perplessità. Noi riteniamo che questa normativa sia qualificante anche per il Governo di svolta regionale, con buona pace dell'onorevole Paolone.

PAOLONE. Chi vivrà vedrà, camerata!

DI MARTINO. Camerata no, *camerade* in senso francese sì.

PAOLONE. In senso francese sta per lei, in senso italiano sta per me.

DI MARTINO. Con questa normativa il Governo regionale e la maggioranza stanno dando un segnale forte all'opinione pubblica siciliana in relazione alla volontà di cambiamento, di moralizzazione della vita pubblica teso anche a responsabilizzare gli amministratori pubblici, e segnatamente quelli comunali.

L'assenza delle forze parlamentari non è un fatto politicamente significativo come lei sa, onorevole Paolone, e dobbiamo darne atto, anzi approfittare dell'occasione per dare atto all'opposizione del senso di responsabilità con cui ha collaborato alla discussione e alla definizione di questa iniziativa legislativa. Non c'è dubbio che dato il clima di dialettica costruttiva che si è creato, questo disegno di legge potrà andare al più presto (mi auguro entro alcune ore) in porto, e far sì che finalmente la Sicilia, dopo la legge per l'elezione diretta del sindaco, abbia non un fiore all'occhiello ma dia una dimostrazione concreta della capacità del Parlamento siciliano di incidere profondamente e trasformare la società. Abbia cioè la capacità di incidere soprattutto per dare quella svolta che è necessaria e significativa nella Regione siciliana.

PRESIDENTE. Comunico che dall'onorevole Piro è stato presentato il seguente subemendamento 50.3 all'emendamento 50.2:

Sostituire «sei mesi» con «quattro mesi».

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 50.2 della Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 50.1 del Governo. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 50 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 51.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 51.

Rinvio

1. Il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 42 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 43 della presente legge si applica anche per l'acquisizione di beni o di servizi».

PRESIDENTE. Comunico che dal Governo è stato presentato il seguente emendamento:

— Emendamento 51.1:

L'art. 51 è così sostituito: «Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, non possono commettere a terzi l'espletamento dei procedimenti necessari per l'acquisizione di beni o di servizi».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 52.

PLUMARI, segretario:

«Articolo 52.

*Modalità nel caso di affidamento
con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa*

1. Per gli appalti di fornitura di beni di cui al comma 1 dell'articolo 50, quando il criterio di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla individuazione della medesima alla stregua degli elementi di valutazione indicati nel bando deve essere acquisito il parere di una commissione così composta:

a) dal funzionario amministrativo dell'ente più alto in grado o un altro funzionario dell'ente da lui designato. Per le forniture dell'Amministrazione regionale la designazione deve riguardare il direttore regionale o funzionario equiparato in servizio presso il ramo di amministrazione interessato;

b) da un tecnico laureato, appartenente a categoria professionale competente nella valutazione del genere di fornitura da acquisire, con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale, ove esistente, sorteggiato dall'organo esecutivo dell'ente su terna proposta dall'Ordine professionale delle province in cui ha sede l'ente, o, in mancanza di un ordine professionale, su una terna di esperti scelti dall'Amministrazione;

c) da un avvocato sorteggiato dall'organo esecutivo dell'ente su terna proposta dall'Ordine degli avvocati e procuratori del circondario in cui ha sede l'ente, o un avvocato dello Stato nominato dall'organo esecutivo su designazione del competente Ufficio distrettuale.

2. La segnalazione dei componenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'organo esecutivo dell'ente provvede direttamente alla nomina scegliendo i componenti tra gli appartenenti alle categorie indicate nelle stesse lettere b) e c).

3. I componenti della commissione non possono essere sostituiti, tranne casi di vacanza

determinata da morte, dimissioni o forza maggiore.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario designato dal capo dell'ente.

5. La commissione è collegio perfetto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di votanti e in caso di parità prevale il voto del presidente. La presidenza della commissione spetta al membro di cui alla lettera a) del comma 1.

6. Ai componenti la commissione di cui alle lettere b) e c) del primo comma è dovuto un compenso in base a criteri stabiliti con decreto del Presidente della Regione e rapportati all'importo posto a base della gara, con esclusione dell'IVA.

7. La procedura di nomina della commissione di cui al presente articolo è avviata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

Emendamento 52.6:

Al comma uno sostituire le parole «vantaggiosa, sulla» con le parole «vantaggiosa, all'elemento prezzo non può essere attribuita una incidenza inferiore al 75 per cento. Sulla»;

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

Emendamento 52.2:

Il primo periodo del punto a) del comma uno è sostituito dal seguente:

«a) da un funzionario amministrativo dell'ente estratto a sorte tra quelli più alti in grado»;

Emendamento 52.3:

È soppresso il secondo periodo del punto a) del comma uno;

Emendamento 52.4:

Al comma due, nel primo e nel secondo periodo, dopo le parole «alle lettere» aggiungere «a»;

— dal Governo:

Emendamento 52.1:

Nel comma 6 dell'articolo 52 le parole «di cui alle lettere b) e c) del comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 1»;

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

Emendamento 52.5:

Al comma sei, alla fine, aggiungere:

«Ai componenti di cui al punto a) spetta 1/3 del compenso come sopra specificato».

Essendo assenti i proponenti, l'emendamento 52.6 si intende ritirato.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione lo fa proprio.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

MARTINO. Chiedo di parlare per illustrare gli emendamenti 52.2, 52.3, 52.4 a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO. Signor Presidente, intervengo brevissimamente per un fatto tecnico.

Noi proponiamo di aggiungere alla lettera a) dopo «funzionario amministrativo dell'ente» «estratto a sorte» per avere più chiarezza e tranquillità sulla formulazione di questo punto a). È chiaro che se viene approvato il nostro emendamento vengono ritirati gli altri due, che sono consequenziali. Ritengo che la Commissione ed il Governo possano accettare questa proposta tecnica.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Martino, richiamandomi alla sua cortesia, di prendere in considerazione il fatto che l'emendamento non è tecnico. L'emendamento proposto dall'onorevole Fleres, che sul merito potrebbe essere preso in considerazione, prevede

un mutamento sostanziale perché l'attuale lettera a) attribuisce questa funzione di presiedere le commissioni giudicatrici al capo dell'ufficio o al funzionario da lui delegato, nella linea di una valorizzazione della funzione di direzione all'interno della pubblica Amministrazione, che nella riforma del pubblico impiego (che a livello nazionale si sta perseguendo) dovrà essere portata avanti anche dalla nostra Regione. Valorizzazione significa anche responsabilizzazione.

L'emendamento dell'onorevole Fleres prevede invece che il funzionario amministrativo sia estratto a sorte per tutte le gare. A questo punto gradirei sentire anche il parere del Governo. L'orientamento della Commissione dopo discussioni non particolarmente approfondite, dobbiamo dire, su questo punto era stato quello di valorizzare la funzione direzionale, onorevole Martino, e quindi attribuire al capo dell'ufficio questa funzione o la responsabilità di scegliere egli stesso un suo sostituto. Personalmente riterrei ancora preferibile il testo della Commissione. Gradirei, comunque, il parere del Governo su questo punto.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con la Commissione perché la garanzia di trasparenza è garantita dalla procedura. Credo che affidare la funzione al responsabile più alto dell'ufficio sia proprio, come specificava il Presidente Libertini, una tendenza non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Il Governo intende mantenere il testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 52.2.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

MARTINO. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 52.3 e 52.4 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 52.1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 52.2. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 52 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 53.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 53.

Offerte anomale

1. Per i contratti di cui al comma 4 dell'articolo 50, ai fini dell'esclusione, l'accertamento dell'anomalia va condotto automaticamente applicando il criterio previsto dall'articolo 2 bis, secondo comma, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Il valore percentuale di incremento della media è stabilito nella misura fissa del 7 per cento ed è indicato nel bando di gara».

MANNINO. Chiedo di parlare sull'articolo 53 per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNINO. Volevo ricordare alla Commissione che questa norma vigerà sino al 31 dicembre 1992. E dopo? È una norma comunitaria, per l'individuazione delle offerte anomale le norme comunitarie individuano altri sistemi.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Solo per i contratti che superino la soglia comunitaria; per quelli al di sotto della soglia comunitaria la Regione può continuare a legiferare con autonomia.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 54.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 54.

Affidamento degli appalti di fornitura di servizi

1. Impregiudicati i principi discendenti dalla normativa comunitaria, fino all'intervento delle disposizioni per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, affidano gli appalti di fornitura di servizi applicando, se ed in quanto compatibili, i procedimenti e le modalità di cui agli articoli 50 e 52.

2. Per i contratti affidati ai sensi del comma 1 non è, in ogni caso, necessaria la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 55.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 55.

Divieto della revisione prezzi

1. Per i contratti di fornitura di beni o di servizi degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali, non è ammessa la revisione dei prezzi. Per tali contratti, se ne sia stata stabilita contrattualmente una durata ultrabiennale, può farsi ricorso al sistema del prezzo chiuso, nei casi e con le modalità di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili. La prima percentuale di aumento del 5 per cento spetta, in tal caso, sui corrispettivi dovuti a partire dal primo giorno del terzo anno successivo all'inizio dell'esecuzione.

2. Il presente articolo si applica ai contratti relativamente ai quali alla data dell'entrata in vigore della presente norma i bandi di gara non siano stati pubblicati o, in caso di trattativa privata senza gara, non sia stato stipulato il contratto».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Sciangula:

Emendamento 55.1:

Al comma uno sostituire la parola «ultrabiennale» con «poliennale»;

Al comma uno sostituire le parole «terzo anno» con «secondo anno»;

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

Emendamento 55.2

Al secondo periodo sopprimere le parole «del 5 per cento».

Si passa all'emendamento 55.1 dell'onorevole Sciangula.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, la Commissione chiede la votazione per parti separate. C'è una esigenza di parallelismo con la disciplina della revisione prezzi che abbiamo approvato poc'anzi per i pubblici appalti. La seconda parte dell'emendamento Sciangula è condivisibile e pro-

tabilmente c'è proprio un errore materiale nella stesura. La revisione prezzi parte con l'inizio del secondo anno. Il termine «ultrabiennale» invece va mantenuto perché la scelta che abbiamo fatto per le opere pubbliche è che per i contratti brevi che non superano i due anni non ci sarà alcuna revisione prezzi. Quindi la Commissione è contraria per la prima parte e favorevole per la seconda.

SCIANGULA. Va bene, ritiro la prima parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento 55.1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 55.2.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Per la stessa ragione che abbiamo già detto, contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 55 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dalla Commissione:

Emendamento 55.3:

Dopo il capo IV è inserito il seguente «Norme per la sicurezza dei lavoratori»;

Emendamento 55.4:

Aggiungere l'articolo 55 bis: «Progettazione e requisiti di sicurezza.

1. I progetti e i capitolati speciali sono redatti secondo criteri diretti a limitare i fattori di rischio per la sicurezza e per la salute. Tali criteri informano la organizzazione dei lavori, la scelta e la definizione dei materiali, delle attrezzature, dei prodotti e delle sostanze da impiegare. Il costo del piano di sicurezza di cui all'articolo 55 ter viene indicato separatamente dall'amministrazione aggiudicatrice e non viene ricompreso nel prezzo d'appalto.

2. Al fine di garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i capitolati speciali, oltre a prevedere l'obbligo per le imprese di applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori affidati dall'amministrazione aggiudicatrice, le condizioni normative retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali, devono prevedere l'assolvimento di specifici obblighi inerenti la cassa edile e gli enti scuola. Devono inoltre prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, nonché una adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio o di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

3. In caso di inosservanza, da parte dei soggetti cui sono affidati i lavori, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori l'amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'appaltatore e del concessionario, quando venga ac-

certata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice»;

— Emendamento 55.5:

Aggiungere l'articolo 55 ter: «Piani per la sicurezza dei cantieri.

1. Il piano per la sicurezza dei cantieri indica le procedure esecutive ed i conseguenti apprestamenti ed attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

2. Il piano per la sicurezza è costituito da una relazione tecnica, da grafici e da prescrizioni operative con grado di definizione commisurato alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

3. Il piano è redatto a cura del soggetto cui sia stato affidato l'appalto e deve essere sottoscritto, oltre che da questi, anche dal direttore del cantiere e dal progettista del piano.

4. Il piano deve essere allegato al contratto d'appalto.

5. I lavori non possono avere inizio prima della redazione del piano di sicurezza.

6. Il soggetto appaltatore è tenuto a curare il coordinamento anche di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere al fine di rendere le attività delle stesse compatibili fra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato. Nelle ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzi detto obbligo incombe alla impresa mandataria o designata quale capogruppo.

7. Il direttore tecnico di cantiere nominato dalla impresa appaltatrice principale o, in caso di appalti affidati ad associazioni temporanee di imprese o a consorzi, quello nominato dall'impresa mandataria o capogruppo, è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. Qualora mutassero le condizioni e le fasi esecutive previste nel contratto, il soggetto cui è stato affidato l'appalto deve predisporre e pre-

sentare l'eventuale necessaria variante al piano di sicurezza.

9. Il piano per la sicurezza e le eventuali varianti devono essere presentati alla competente unità sanitaria locale che verifica il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed esercita i controlli di competenza.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, numero 55, e quelle previste dal titolo V della presente legge si applicano alle opere ed ai lavori di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzione con soggetti privati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 12 luglio 1991, numero 203.

11. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per la sanità, definisce le dimensioni e le caratteristiche delle opere private per le quali deve essere adottato il piano di sicurezza.

12. Le norme del capitolato generale relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sono stabilite previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria e si applicano a tutti i soggetti indicati al comma 10.

13. Nell'ambito dell'Assessorato per la sanità, è istituito «l'osservatorio regionale della sicurezza sui posti di lavoro» con il compito di raccogliere, organizzare e diffondere informazioni e dati relativi ad infortuni sul lavoro e malattie professionali»;

Emendamento 55.6:

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 55 quater. — Compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza.

1. Rientrano fra i compiti del direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, numero 55:

a) la sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza dei lavoratori;

b) la verifica e il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei con-

tratti di categoria circa la manodopera impiegata; in particolare, la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa edile, anche attraverso controlli incrociati. Sulla base di tali verifiche il direttore dei lavori autorizza il saldo per gli stati di avanzamento;

c) la verifica ed il controllo sulle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, in particolare per quanto riguarda le previsioni del capitolato d'appalto e l'osservanza delle disposizioni in materia di sub-appalto.

2. Il direttore dei lavori verifica la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate da INPS, INAIL, Cassa Edile e, soltanto dopo tale controllo, autorizza il saldo definitivo sulle somme trattenute quale riserva. Le inadempienze rilevate a carico di appaltatori e sub-appaltatori sono segnalate dal direttore dei lavori all'amministrazione aggiudicatrice e agli altri organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice provvede a liquidare gli stati di avanzamento lavori ed il saldo di ultimazione lavori solo dietro presentazione di copia autentica delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

4. L'amministrazione aggiudicatrice prevede in sede contrattuale a carico delle imprese aggiudicatarie e delle eventuali imprese sub-appaltatrici che si rendano inadempienti alle disposizioni dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, numero 55, l'applicazione di specifiche sanzioni oltre alla formale denuncia all'albo costruttori, ivi comprese la risoluzione del contratto d'appalto e la esclusione dalle gare.

5. Qualora il direttore dei lavori non osservi quanto disposto dal presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente, provvede, nei casi di particolare gravità, alla revoca del mandato.

6. Le disposizioni del presente articolo sono recepite nei disciplinari d'incarico dei professionisti incaricati della direzione dei lavori».

Comunico altresì i seguenti emendamenti concernenti la medesima materia e già presentati ad altri articoli del disegno di legge:

— dagli onorevoli Mele ed altri:

«Articolo 48 bis — *Progettazione e requisiti di sicurezza*

1. I progetti e i capitolati speciali vanno redatti secondo criteri diretti a limitare i fattori di rischio per la sicurezza e la salute. Tali criteri informano la progettazione dei lavori, la scelta e la definizione dei materiali, delle attrezzature, dei prodotti e delle sostanze da impiegare. Il costo del piano di sicurezza di cui all'articolo 48 ter viene indicato separatamente dall'amministrazione aggiudicatrice e non viene ricompreso nel prezzo a base d'appalto.

2. I progetti e i capitolati speciali devono inoltre prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, nonché un'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi d'infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

3. In caso di inosservanza, da parte dei soggetti cui sono affidati i lavori, delle norme e delle prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'appaltatore e del concessionario, quando venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice»;

— dagli onorevoli Di Martino ed altri:

Emendamento 49.1:

Aggiungere il seguente articolo 49 ter:

«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori per il lavoro, la

previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per la sanità e per i lavori pubblici, e sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili»;

— dagli onorevoli Mele ed altri:

«Articolo 48 ter — *Piano per la sicurezza dei cantieri*

1. Il piano della sicurezza nel cantiere indica le procedure esecutive ed i conseguenti apprestamenti ed attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

2. Il piano per la sicurezza è costituito da una relazione tecnica, da grafici e prescrizioni operative con grado di definizione commisurato alle complessità dell'opera da realizzare e dalle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

3. Il piano è redatto a cura del soggetto cui è stato affidato l'appalto e deve essere sottoscritto, oltre che dal progettista del piano medesimo, anche dal rappresentante legale dell'impresa appaltatrice e dal direttore del cantiere.

4. Il piano per la sicurezza nel cantiere deve essere allegato al contratto d'appalto.

5. I lavori non possono avere inizio se non dopo il deposito presso l'ente appaltante del piano per la sicurezza nel cantiere.

6. Il soggetto appaltatore è inoltre tenuto a curare il coordinamento fra tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere le attività delle stesse compatibili fra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese, l'obbligo di cui al presente comma spetta all'impresa mandataria o a quella designata come capogruppo.

7. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'impresa appaltatrice principale, o, in caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi, quello nominato dall'impresa mandataria o capogruppo, è responsabile del rispetto

del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. Qualora intervenissero mutamenti nelle condizioni e nelle fasi esecutive previste dal contratto d'appalto, il soggetto appaltatore deve predisporre e presentare le varianti eventualmente necessarie al piano per la sicurezza del cantiere.

9. Il piano per la sicurezza e le eventuali varianti devono essere presentati alla competente Unità sanitaria locale, che verifica il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed esercita i controlli di competenza»;

Emendamento 48.6:

«Articolo 48 quater — Compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza

1. Rientrano tra i compiti del direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, numero 55:

A) la sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza del cantiere;

B) la verifica ed il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria circa la manodopera impiegata; in particolare, la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa edile, ottenuta anche attraverso controlli incrociati. Effettuate positivamente tali verifiche, il direttore dei lavori autorizza il saldo degli stati di avanzamento;

C) la verifica ed il controllo sulle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, in particolare per quanto riguarda le previsioni del capitolato d'appalto e l'osservanza delle disposizioni in materia di subappalto.

2. Il direttore dei lavori verifica la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate da INPS, INAIL, Cassa edile, e, in caso di riscontro positivo, autorizza il saldo definitivo sulle somme trattenute quale riserva. Le inadempienze rilevate a carico di appaltatori e subappaltatori sono segnalate dal direttore dei lavori all'amministrazione aggiudicatrice e agli

altri organi istituzionalmente preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice provvede a liquidare gli stati di avanzamento lavori e il saldo ultimazione lavori solo dietro presentazione di copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

4. L'amministrazione aggiudicatrice prevede in sede contrattuale a carico delle imprese aggiudicatarie e delle eventuali imprese subappaltatrici che si rendano inadempienti rispetto alle disposizioni dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, numero 55, l'applicazione di specifiche sanzioni aggiuntive alla formale denuncia all'albo dei costruttori, compresa la risoluzione del contratto d'appalto e la esclusione dalle gare.

5. Qualora il direttore dei lavori non osservi quanto disposto nel presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le sanzioni già previste dalla normativa vigente, provvede, nei casi di particolare gravità, alla revoca dell'incarico.

6. Le disposizioni del presente articolo sono recepite nel disciplinare di incarico dei professionisti incaricati della direzione dei lavori»;

— dall'onorevole Maccarrone:

Emendamento 47.1:

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 47 bis — Progettazione e requisiti di sicurezza.

1. I progetti ed i capitolati speciali vanno redatti secondo criteri diretti a limitare i fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

Tali criteri informano la progettazione dei lavori, la scelta e la definizione dei materiali, delle attrezzature, dei prodotti e delle sostanze da impiegare.

Il costo del piano di sicurezza di cui all'articolo 27 viene indicato separatamente dalla amministrazione aggiudicatrice e non viene ricompreso nel prezzo a base d'appalto.

2. I progetti ed i capitolati speciali devono inoltre prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla

stessa materia, nonché un'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi d'infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

3. In caso di inosservanza, da parte dei soggetti cui sono affidati i lavori, delle norme e delle prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'appaltatore e del concessionario, quando venga accertata una inadempienza da parte della ditta sub-appaltatrice»;

Emendamento 47.3:

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 47 ter — Compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza.

1. Rientrano tra i compiti del direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, numero 55:

a) la sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza nel cantiere;

b) la verifica ed il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria circa la manodopera impiegata, in particolare, la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa edile, ottenuta anche attraverso controlli incrociati. Effettuate positivamente tali verifiche, il direttore dei lavori autorizza il saldo degli stati di avanzamento;

c) la verifica ed il controllo sulle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, in particolare per quanto riguarda le previsioni del capitolato d'appalto e l'osservanza delle disposizioni in materia di sub-appalto.

2. Il direttore dei lavori verifica la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate da INPS, INAIL, Cassa edile, e, in caso di riscontro positivo, autorizza il saldo definitivo sulle somme trattenute quale riserva. Le inadempienze rilevate a carico di appaltatori e sub-appaltatori sono segnalate dal direttore dei lavori all'amministrazione aggiudicatrice e agli altri organi istituzionalmente preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice provvede a liquidare gli stati di avanzamento lavori e il saldo ultimazione lavori solo dietro presentazione di copia autentica delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

4. L'amministrazione aggiudicatrice prevede in sede contrattuale a carico delle imprese aggiudicatarie e delle eventuali imprese sub-appaltatrici che si rendano inadempienti rispetto alle disposizioni dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, numero 55, l'applicazione di specifiche sanzioni aggiuntive alla formale denuncia all'albo costruttori, compresa la soluzione del contratto d'appalto e la esclusione dalle gare.

5. Qualora il direttore dei lavori non osservi quanto disposto dal presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le sanzioni già previste dalla normativa vigente, provvede, nei casi di particolare gravità, alla revoca dell'incarico.

6. Le disposizioni del presente articolo sono recepite nel disciplinare d'incarico dei professionisti incaricati della direzione dei lavori».

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà..

LIBERTINI, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, vorrei dire che la Commissione per quanto riguarda il problema della sicurezza dei cantieri, che ha una sua autonomia e potremmo trattare in questo momento della discussione, ritira il suo testo, che è un po' più lungo ma non aggiunge elementi qualificanti rispetto ad altri testi che sono al-

l'attenzione dell'Assemblea. Propone quindi come testo base quello presentato dagli onorevoli Mele ed altri. Pertanto, intendiamo ritirare, per facilitare il corso della discussione, tutti gli emendamenti della Commissione all'articolo 55 ad eccezione dell'emendamento 55.3.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 55.3 della Commissione.

Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 48.4 degli onorevoli Mele ed altri.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, le chiedo scusa, ma ritengo che la materia è talmente complessa che noi rischiamo qui di non fare più leggi, ma regolamenti. Abbiamo una proposta, che è un emendamento presentato dal Gruppo socialista, che rinvia ogni definizione della questione sulla sicurezza dei cantieri ad un apposito regolamento del Presidente della Regione interassessoriale. Pertanto vorrei pregare i colleghi che hanno presentato emendamenti pletorici e complessi di ritirarli e affidare, appunto, al Governo, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed i lavoratori, la definizione di tutta la normativa in materia di sicurezza nei cantieri. In fondo è anche questo l'orientamento dell'associazione delle categorie imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali. Quindi, esprimo parere contrario all'emendamento del collega Mele, e nel contempo chiedo il sostegno all'emendamento presentato dal Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, siccome lei si appresta a parlare sull'emendamento 49.1

degli onorevoli Di Martino ed altri, intendo precisare che a giudizio della Presidenza si rischia di mettere nella legge una serie di norme di rinvio ad altri regolamenti, che non hanno il carattere specifico che deve avere una legge o un regolamento. Si rischia cioè di fare un regolamento della conduzione dei lavori.

Su questo punto vorrei che ci fosse una riflessione complessiva dell'Assemblea, perché la legge deve avere una sua specificazione e una sanzione, non può diventare un'occasione per redigere un documento complessivo della conduzione dei lavori, a prescindere anche dall'emendamento presentato dall'onorevole Di Martino. Propongo una riflessione complessiva su questa materia perché è troppo delicata per essere trattata in un disegno di legge che poi magari diventerebbe un regolamento per chi conduce le imprese.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, credo che se si decontestualizzasse il problema, qui è possibile dire tutto, ed è anche forte il ragionamento che indica di rinviare a un regolamento. Ma il problema è che su questa materia della sicurezza dei cantieri si gioca la vita di migliaia di persone; si è giocata la vita di migliaia di persone in assenza di qualsiasi norma che imponesse l'obbligo della redazione dei piani di cantiere! Che non si sono fatti nonostante fossero stati previsti da una legge, la legge numero 55 del 1990; perché quella legge era assolutamente indeterminata: ha imposto l'obbligo della redazione dei piani di sicurezza dei cantieri ma non ha previsto come si dovevano fare, chi aveva l'obbligo di verificarli, chi aveva l'obbligo di rispettarli, quali sanzioni applicare. Chiedo all'onorevole Di Martino e anche a lei, signor Presidente, che è stato assessore per i lavori pubblici: quanti piani di sicurezza nei cantieri ha visto preparare, redigere e rispettare? Nemmeno uno! E l'obbligo dei piani di sicurezza nei cantieri era previsto nella legge nazionale, legge antimafia addirittura, su cui dovrebbero vigilare Commissione parlamentare antimafia, prefetti, alti commissari, eccetera! La realtà è che nessuno ha vigilato, nessuno

ha fatto rispettare l'obbligo della redazione dei piani di sicurezza nei cantieri! E sa perché, Presidente? Perché si è sempre fatto riferimento alla mancanza di regolamenti. Ma non sappiamo come si devono fare, non sappiamo chi deve provvedere! Le USL non hanno il personale! A chi vanno presentati? Deve finire questo balletto indegno che si è giocato sulla pelle di migliaia di lavoratori, che, per l'assenza di norme precise su questo punto, nel frattempo sono morti! Non mi attesterò sul mio emendamento, tra l'altro ritengo che possiamo accogliere anche suggerimenti tendenti a ridurre la portata degli emendamenti, che vengano essi da parte del Presidente della Commissione o da chiunque altro; ma in questa legge non si può fare ancora una volta il giochetto di rinviare all'emanazione di regolamenti che poi nessuno emana! Qui non si parla di spesa pubblica o di altre faccende simili! Qui si gioca con la vita delle persone, con la vita dei lavoratori. A questo scopo siamo disponibili a ridiscutere il complesso degli emendamenti, perché altrimenti avremo fallito un punto politico di grande rilevanza.

MACCARRONE. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 47.1 a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCARRONE. Signor Presidente, intervengo per ribadire quanto dichiarato dall'onorevole Piro. Ho proposto anche un altro emendamento il cui contenuto è quasi identico all'emendamento 47.1. In realtà mi meravigliavo come la Commissione, ed in particolare l'onorevole Di Martino socialista che ha sempre pensato di tutelare le imprese, si sia dimenticato, da membro della Commissione, di tutelare i lavoratori! Ritengo che il Parlamento regionale in materia debba stabilire delle norme precise; non si può rinviare a un regolamento! Quale Governo lo emanerà se fra qualche giorno voi ve ne andrete via perché sicuramente questo Governo non reggerà? E del prossimo governo ci potremo fidare? Farà un regolamento a tutela dei lavoratori? Ritengo quindi che debba essere il Parlamento regionale, non il Governo, non l'organo esecutivo ad emanare i regolamenti! Se le norme saranno precise,

chiare, applicabili le ditte dovranno adeguarsi a quello che noi stabiliremo!

DI MARTINO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Non c'è fatto personale.

CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. Signor Presidente, voglio esprimere brevemente l'opinione del Partito democratico della sinistra. Riteniamo che all'interno del disegno di legge che stiamo varando debbano essere inserite norme riguardanti l'organizzazione dei cantieri e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri perché questo è un punto qualificante di questa legge: è strutturalmente collegato a una legge che vuole fare ordine e pulizia in questo settore! In questo senso c'è la nostra disponibilità a discutere sia gli emendamenti presentati dalla Rete, che i nostri emendamenti. Troviamo la via migliore, la sintesi migliore, ma questo elemento deve essere inserito all'interno di questa legge senza rinviare ad altro, perché quell'altro a cui si rinvia è assolutamente non funzionante.

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, lei talvolta sembra distratto, invece è puntuale e preciso, si è reso conto che avevo chiesto la parola e ha corretto l'onorevole Galipò che si stava avvicinando alla tribuna. Intervengo per dire una cosa semplicissima all'onorevole Di Martino, che non vedo. Mi sorprende il *camarade* Di Martino (*camarade* alla francese) quando disattende gli interessi e i problemi dei lavoratori sapendo da quanto tempo dura questa giostra. Egli intende trasferire a un nuovo regolamento che, peraltro, non è mai stato attuato, definito, e conseguentemente intende lasciare aperta questa maglia terribile di pericoli, di sofferenze e di morti, specie nei cantieri! Noi dobbiamo parlare delle imprese ma dobbiamo parlare anche della gente che lavora

in questo cantieri e ciò non può essere fatto se non in queste occasioni.

L'emendamento 48.4 fa delle affermazioni di principio, di impostazione generale. Esso definisce in maniera abbastanza precisa tutta la materia. Quindi, ritengo che, indipendentemente dalla questione relativa all'emendamento 48.4, noi possiamo trovare un pieno elemento di soddisfazione che, in attesa di definire meglio quello che sarà definito, nel frattempo ci cautela, e quel che è più importante, cautela i lavoratori che operano all'interno dei cantieri. Per questa ragione credo, onorevole Di Martino, che non ne deve fare una questione di carattere personale! Noi abbiamo compreso. Lei ha ritenuto, pur essendo un «camarade», che questo problema debba essere definito più avanti. Lei perché ne fa una questione di ordine personale? Riteniamo invece che sia opportuno definire il problema in questa sede. La questione è subito superata. Non credo che ci siano motivi di barricate. Lei ha una grande sensibilità e di fronte a un Parlamento che spinge in questa direzione, credo che anche lei sarà compiaciuto e soddisfatto del primo passo avanti che stiamo facendo!

GALIPÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente. Noi siamo dell'idea, pur rispettando quanto detto dall'onorevole Di Martino, che questa materia sia da trattare in contestualità con la legge che stiamo definendo. Se gli amici della Rete, gli onorevoli Mele, Piro, ritireranno l'articolo 48 bis, che è più difficile e rischierebbe di appesantire la norma, lasciando il 48 ter, riteniamo che bisognerebbe definirlo in questa sede. Tra l'altro, prevedendo gli emendamenti anche delle sanzioni, credo che queste non siano assolutamente percorribili all'interno del regolamento ma debbano trovare spazio all'interno della norma, altrimenti non potrebbero essere attuate.

Abbiamo l'esigenza di chiarire questo aspetto perché, trattandosi di materia delicata che non possiamo rinviare e che prevede delle sanzioni, va inserita nella legge che stiamo facendo e non in un apposito regolamento. Noi siamo orientati in questo senso.

PRESIDENTE. Onorevole Mele, c'è la proposta, che mi sembra pertinente, di ritirare l'emendamento articolo 48 bis che tratta di progettazione e requisiti di sicurezza e che deve intendersi articolo 55 bis. È d'accordo a ritirarlo? Tale proposta eviterebbe di accantonare altri emendamenti.

PIRO. Sono d'accordo per il ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 49.1 degli onorevoli Di Martino ed altri. Onorevole Di Martino, intende ritirare il suo emendamento?

DI MARTINO. D'accordo. Però, secondo me, non si faranno più opere pubbliche se agguiniamo altre cose; saremo bloccati per quattro-cinque anni.

PRESIDENTE. Anch'io, onorevole Di Martino, che ho fatto una breve esperienza di Assessore, avevo la stessa perplessità. Tuttavia, credo che abbiamo trovato la soluzione opportuna. Comunque, l'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento.

Preciso che, ai fini di una migliore sistemica, gli emendamenti 48.5 e 48.6 debbono intendersi rispettivamente come emendamento articolo 55 ter ed emendamento articolo 55 quater.

Pongo in votazione l'emendamento articolo 55 ter.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento articolo 55 quater.

Comunico che allo stesso è stato presentato il sub-emendamento 48.8 della Commissione «al comma primo, lettera b, sopprimere le parole da "effettuare" ad "avanzamento"».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento articolo 55 quater nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che gli emendamenti 47.1 e 47.3 sono assorbiti.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 56.

PLUMARI, *segretario*:

«CAPO IV

Norme finali e transitorie

Articolo 56.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, nomina una commissione composta da sette membri, scelti tra funzionari ed esperti, con il compito di predisporre un testo coordinato delle norme di leggi regionali in tema di lavori pubblici e di forniture di beni e di servizi applicabili ai contratti degli enti indicati nell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

2. Entro otto mesi dall'insediamento il testo coordinato di cui al comma 1, insieme ad eventuali osservazioni e proposte della commissione, è trasmesso, per il tramite dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, alla Giunta regionale per le iniziative di sua competenza».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:
Emendamento 56.4:

Al comma uno sostituire le parole «30 giorni» con le parole «60 giorni»;

Emendamento 56.3:

Al comma uno, dopo la parola «proposta» aggiungere: «congiunta dell'Assessore alla Presidenza e»;

— dal Governo:

Emendamento 56.1:

Aggiungere al comma uno il seguente periodo:

«La Commissione è integrata da un segretario nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici»;

— dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri:
Emendamento 56.7:

Al comma 2 dopo le parole «della commissione» sono aggiunte le parole «e degli organismi regionali di Ordini e Collegi professionali»;

— dal Governo:

Emendamento 56.2:

Dopo il secondo comma aggiungere i seguenti:

«3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 è corrisposta, per il periodo di durata dei lavori, un'indennità mensile pari al trattamento economico tabellare previsto per il direttore regionale con dieci anni di anzianità. Al segretario spetta un'indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per i componenti.

4. Per coloro che non partecipano a tutte le sedute che la Commissione effettua all'interno del mese la misura dell'indennità è decurtata di una quota corrispondente alla percentuale delle assenze rispetto al totale delle sedute».

MARTINO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 56.4 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 56.3 degli onorevoli Fleres ed altri.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 56.1 del Governo.
Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 56.7 si intende ritirato per assenza dall'Aula dei proponenti.

Si passa all'emendamento 56.2 del Governo.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione vorrebbe ascoltare il dibattito e poi esprimersi.

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi consentirete di fare una riflessione su questo emendamento. Onorevole Magro, in questo momento non ho l'articolo davanti, ma soltanto l'emendamento. Ma questi funzionari della Regione non sono funzionari della Regione pagati per svolgere il loro lavoro o sono un'altra cosa? Così facendo improvvisamente li metteremo dentro un comitato e li faremo diventare soggetti ai quali daremo delle retribuzioni che li porranno al pari di un direttore generale! È dovere di ufficio per un gruppo di esperti mettersi in una stanza, elaborare un testo, coordinarlo e porlo a disposizione della pubblica Amministrazione! Ma siamo forse la «Sacra famiglia» della solidarietà mattina e sera, alla ricerca sempre di qualche cosa che possa consentire di creare punti sui quali poi ci saranno pressioni, raccordi di vario genere per le solite questioni che si conoscono da quarant'anni? È veramente ridicolo! Questo lavoro deve essere fatto dai responsabili dell'ufficio che vengono pagati dalla pubblica Amministrazione. Altrimenti che fanno? È incredibile una proposta di questo genere! Per fare un coordinamento di testi, di norme di legge, costituiamo una commissione e all'interno di questa commissione mettiamo dei funzionari ai quali daremo immediatamente un'ulteriore indennità pari a quella di un di-

rettore generale, per il tempo impiegato ad elaborare questi testi. A me sembra veramente incredibile! Ritengo che questo debba essere fatto dagli uffici dei vari assessorati utilizzando i funzionari e la loro professionalità; costoro saranno pure in grado di valutare e comporre le varie norme che regolano questa materia dei lavori pubblici! In tal modo potremo avere un quadro completo di queste leggi nel quale cominciare a districarci. Questo però deve essere considerato come dovere di ufficio! Altrimenti questo significa costituire comitati per dare gettoni, indennità, eccetera. Tutto ciò mi sembra veramente incredibile, provocatorio e offensivo!

Noi siamo contro questo indirizzo. Riteniamo che tutto debba essere fatto nei termini che abbiamo indicato.

PRESIDENTE. Il Governo ritira l'emendamento?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Dichiaro di ritirare l'emendamento 56.2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 56 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Mele ed altri i seguenti emendamenti:

Emendamento 56.5:

«Articolo 56 bis

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Governo della Regione, l'Assemblea regionale siciliana esaminerà la normativa che prevede e disciplina le procedure di valutazione dell'impatto ambientale»;

Emendamento 56.6:

«Articolo 56 ter

1. In attesa della emanazione di una organica normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, sono sottoposti a preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale del Territorio e ambiente, i progetti delle opere e gli interventi rientranti nelle seguenti categorie:

- canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua;
- sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie;
- bonifica e bonifica montana;
- dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
- strade, porti ed interventi di difesa dei litorali marittimi.

2. Il nulla osta è rilasciato a seguito della positiva valutazione di impatto ambientale delle opere in progetto e degli interventi che devono in ogni caso garantire la continuità dello svolgimento dei processi fisico-chimici e biologici.

3. In sede di rilascio del nulla osta, l'Assessore per il territorio e l'ambiente può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione.

4. La valutazione negativa dell'impatto ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera.

5. Sono sottoposti alle procedure di cui ai commi precedenti i progetti e gli interventi già approvati e/o finanziati. Sono sospesi e sottoposti a rivalutazione di impatto ambientale le opere e gli interventi in corso di realizzazione».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, giustamente, sia nel testo del disegno di legge che nel dibattito, è stata posta attenzione non soltanto sui meccanismi interni delle opere pubbliche e quindi sulle gare d'appalto, sulle modalità di affidamento, sulla progettazione, ma anche sul contesto di carattere normativo che deve contribuire a rendere le opere pubbliche effettivamente rispondenti ad alcuni requisiti: di utilità sociale, di necessità, di adeguamento alle esigenze reali, di non impatto negativo con l'ambiente circostante. Infatti, nella definizione dei livelli di progettazione si è fatto esplicito riferimento, tra le valutazioni che si richiedono per l'ammissibilità di un'opera ai fini

dell'inserimento nei programmi ma soprattutto ai fini del finanziamento, alla valutazione costi-benefici, ma anche e molto opportunamente alla valutazione di impatto ambientale. Quest'ultima è ormai una procedura da lungo tempo acquisita in campo internazionale.

La Comunità economica europea ha emanato una direttiva vincolante per i Paesi membri già nel 1985; la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente ha ormai alcuni anni ed oltre ad istituire il Ministero dell'ambiente ha anche fatto esplicito riferimento ad un decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina la valutazione di impatto ambientale e le procedure per la dichiarazione di compatibilità ambientale delle opere pubbliche, almeno per quelle che comportano modificazioni del territorio e dell'ambiente. Esse richiedono uno studio e un giudizio dell'impatto ambientale e su questo esprimono la loro valutazione positiva di impatto ambientale alcuni enti a ciò competenti. Ciò è stato fatto, anche se con ritardo. La nostra Regione non ha mai proceduto a emanare provvedimenti legislativi su questo tema anche se già da qualche tempo, addirittura con una legge del 1981, si è preoccupata di inserire elementi simili alla valutazione di impatto ambientale, ad esempio, quando si richiede il nulla-osta da parte dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente perché venga autorizzato l'impianto, addirittura l'esercizio, di una serie di imprese. Questa procedura vale, ad esempio, per l'apertura delle cave, per le imprese industriali, per una serie di attività che si svolgono sul territorio e che, in effetti, comportano rischi e problemi per la salvaguardia dell'ambiente. Tuttavia, un'organica disciplina, in conformità alla direttiva CEE e in simiglianza a quanto è stato fatto dallo Stato e da ormai moltissime altre regioni, non è stata mai emanata.

A questo punto, sarebbe veramente assurdo tentare di regolamentare con forza attraverso questa legge un punto delicatissimo. Spesso la realizzazione delle opere pubbliche è stata fatta operando un pesante intervento sul territorio, devastando l'ambiente in modo gravissimo; basti ricordare le cementificazioni nei fiumi, i dissennati interventi di frangiflutificazione delle coste, le strade che, all'insegna di sperperi dissennati, hanno portato a modificazioni

irreparabili di contesti ambientali e paesaggistici ineguagliabili che, non va mai dimenticato, costituiscono la principale risorsa della nostra Isola sia in termini culturali, sociali, turistici che economici. Ripeto, sarebbe veramente strano che la nostra Regione non si dotasse di una norma organica per disciplinare finalmente la materia. Ciò non poteva essere fatto con questo disegno di legge, ecco allora perché ci siamo preoccupati di proporre una norma programmatica, in simiglianza a quanto è stato fatto in altre occasioni (la legge per l'elezione del sindaco ne contiene due, in precedenza la legge sull'ordinamento degli enti locali conteneva la norma di rinvio per l'elezione diretta del sindaco); ma questo sforzo deve essere fatto. Io approfitto, signor Presidente, di questo intervento per illustrare l'emendamento successivo 56.6 che propone, in attesa che venga emanata questa norma, una procedura di valutazione di impatto ambientale molto ristretta che fa capo all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, il quale sarà chiamato ad emanare...

PRESIDENTE. Fa capo all'Assessorato o a quella famosa Commissione che tiene i piani regolatori per anni nei cassetti?

PIRO. No, signor Presidente, fa capo all'Assessorato. Il nulla-osta, per esempio, per l'apertura delle cave ha tutta una sua procedura.

BURTONE, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Credo che debbano passare al CRPPN. Forse fa riferimento al CRU, ma è un'altra cosa.

PIRO. Signor Presidente, quello riguarda solo i parchi. Fa capo all'Assessorato territorio e ambiente che già è attrezzato da lungo tempo ormai, agisce nel settore, ha gli uffici predisposti a questo scopo ed in realtà su tutta una serie di interventi esso assessorato è chiamato a rilasciare il preventivo nulla-osta; sono soltanto alcune fattispecie, ma rappresentano fattispecie di forte impatto sull'ambiente. Peraltro, il preventivo rilascio del nulla-osta, anziché essere, e lungi dall'essere una procedura che ritarda l'esecuzione delle opere pubbliche, alla fine risulta essere una procedura che semplifica ed accorcia i tempi, e impedisce che

dopo che siano state finanziate le opere si verifichino quei fenomeni a cui lei fa riferimento, signor Presidente dell'Assemblea, di interventi atti a bloccare le opere. Tutto questo avviene in via preventiva, dopo di che evidentemente, quando si saranno espressi i giudizi positivi, non ci saranno remore di nessun tipo. Ripeto che, lungi dall'essere un fenomeno che tende a ritardare o a remorare, è un fenomeno che invece semplifica e in qualche modo accelera e soprattutto impedisce che si avviino opere che poi devono essere bloccate con tutti i danni dal punto di vista economico, ambientale e della disoccupazione che ciò provoca: basti pensare alla vicenda dell'ANCIPA. E sappiamo con esattezza a che cosa facciamo riferimento. Ecco perché insisto per l'accoglimento di entrambi gli emendamenti.

BURTONE, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BURTONE, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Intervengo brevemente solo per dire che il Governo condivide i due emendamenti presentati dagli onorevoli Mele ed altri. Condividiamo cioè la necessità che la Regione siciliana abbia al più presto la legge sulla valutazione di impatto ambientale; condividiamo anche alcune considerazioni che sono state fatte dall'onorevole Piro: è necessario avere una legge che garantisca complessivamente il bene ambiente in Sicilia e bisogna riconoscere che con la legge di valutazione di impatto ambientale le procedure vengono fortemente assorbite. Desidero soltanto apportare una modifica: da «120 giorni» a «180 giorni». Il Governo comunque si impegna a presentare al più presto, perché già sta lavorando intensamente in questo senso, un disegno di legge su cui bisogna però fare una profonda riflessione vista l'importanza che potrebbe rivestire. L'articolo 56 ter viene condiviso. Debbo dire che noi abbiamo presentato il disegno di legge di recepimento della legge 193 che riprende in gran parte le considerazioni che sono espresse nell'emendamento; però, nelle more dell'approvazione della legge, si ritiene opportuna una valutazione molto rigorosa su delle opere che potrebbero creare condizioni negative sull'ambiente.

PRESIDENTE. Il Governo propone la modifica da «120 giorni» a «180 giorni».

Il parere della Commissione sull'emendamento 56.5?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Concordo con il Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Sull'emendamento 56.6, testé illustrato dall'onorevole Piro, vorrei sottolineare che contiene dei riferimenti che non fanno parte della materia degli appalti. Ma la Presidenza ritiene che, per le esigenze che sono state espresse dall'Assemblea, si possano accogliere gli emendamenti. La materia degli appalti sarebbe estranea a questo emendamento come ha affermato anche l'onorevole Piro, però c'è uno sforzo di volontà di tutti di accogliere questo emendamento 56.6.

L'emendamento ad un certo punto recita: «In sede di rilascio del nulla-osta, l'Assessore per il territorio e l'ambiente può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione». Cosa vuol dire «può»? È un potere discrezionale? Pongo un altro quesito al Presidente della Commissione.

L'ultimo comma recita: «Sono sottoposti alle procedure di cui ai commi precedenti i progetti e gli interventi già approvati e/o finanziati»; e ancora «Sono sospesi e sottoposti a rivalutazione di impatto ambientale le opere e gli interventi in corso di realizzazione». Cosa significa più esattamente?

PIRO. Questo lo togliamo.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, avendo dichiarato i presentatori che ritirano il quinto comma...

PIRO. La seconda parte del quinto comma.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. ...per le opere di cui ancora non sia stata avviata la realizzazione, questo diventa automatico.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, bisogna togliere tutto il quinto comma e le dico perché. Perché o questa legge il Governo riesce a farla entrare a regime dopodomani, oppure corriamo il rischio di doverla modificare tra un mese. Tutte le nostre cose sono in questo momento sperimentali anche se sono state fatte con coraggio, ma rimangono pur sempre delle normative sperimentali.

MARTINO. Ma questo è scontato, Presidente. Dopo l'approvazione della legge nazionale dovremo rivedere tutta la legge.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Mi permetto fare un inciso. Se la legge nazionale venisse adottata nella formulazione del testo di cui abbiamo dato ora lettura, predisposto dal Ministro Merloni, addirittura la legge nazionale verrebbe ad essere interamente vincolante anche nelle norme di dettaglio per la Sicilia, e credo che questa Regione dovrebbe presentare ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni. Però ci auguriamo che prevalga una maggiore saggezza e che la legge nazionale si limiti a fissare alcune norme di principio vincolanti per questa Regione. Nel qual caso mi auguro che nulla di questa legge debba essere modificato, perché quelli che potranno essere i principi di trasparenza e di rispetto della libertà di concorrenza contenuti nella legge nazionale credo che siano stati tutti integralmente rispettati. Ma, a parte questo inciso, e tornando all'emendamento 56 ter, vorrei ribadire l'invito ai presentatori dell'emendamento di ritirare l'intero quinto comma perché potrebbe indurre comunque a dubbi, non solo di ordine giuridico e di opportunità, ma anche per l'applicazione. Credo che ritirando il comma quinto si applicherà una regola generale per cui le norme relative alla trasformazione del territorio riguardano le trasformazioni non ancora iniziate nel momento in cui la norma entra in vigore, e

quindi il discrimine sarebbe costituito dall'avvio o non avvio dei lavori. Credo sia abbastanza ragionevole operare in questo senso.

Per quanto riguarda l'altra osservazione fatta dal Presidente dell'Assemblea, credo che essa possa essere superata in quanto il comma tre si riferisce ad una caratteristica propria di tutti questi nulla-osta, che possono essere o integralmente negativi o integralmente positivi oppure positivi con l'imposizione di determinate modifiche.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, accolgo l'invito rivolto in merito al quinto comma; tuttavia, in effetti, il secondo periodo non dà quei problemi a cui faceva cenno il Presidente della Commissione perché le opere in corso di realizzazione in realtà comportano dei problemi. Però, vorrei fare appello all'esperienza dell'onorevole Libertini che è stato anche componente di una commissione che si occupa di tutela e di rilascio di nulla-osta, nonché all'Assessore per il territorio e l'ambiente che purtroppo non è presente in questo momento. Quanti sono i progetti, per esempio, approvati dai comuni il cui iter ancora non è stato interamente espletato? Se non inseriamo una norma precisa anche per il progetto approvato, ma ancora in fase di realizzazione, escludiamo centinaia e centinaia di opere che nel frattempo si realizzeranno.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Non le stiamo escludendo.

PIRO. No, però lei sa, onorevole Libertini, quali problemi interpretativi poi hanno dato alcune norme: per esempio, nella legge sui parchi, su cui poi è dovuto intervenire il Consiglio di giustizia amministrativo. Io insisto per il mantenimento della prima parte del quinto comma; la seconda parte si può cassare, perché chiarisce, senza possibilità di equivoco e quindi senza necessità di fare ricorso a problemi interpretativi, che tutte le opere che comunque non sono iniziate, e su cui quindi non c'è il problema qui rilevato, devono essere sot-

toposte a valutazione, altrimenti anche il progetto che è stato soltanto approvato da un consiglio comunale e che ancora deve seguire tutto l'iter, si sottrae a questa normativa. Non mi pare che questo è l'intendimento che vogliamo raggiungere! Pertanto tale norma, secondo me, è necessaria proprio sotto questo profilo!

PRESIDENTE. Riassumo: la proposta della Commissione è di votare l'emendamento 56.6 tranne il comma quinto dello stesso.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Vorrei ribadire quanto ho detto prima. Mi sembra superflua la precisazione che viene fatta al quinto comma dell'emendamento in questione perché se l'intervento non è in corso di realizzazione, e qui si vuole prescrivere un nuovo nulla-osta per l'esecuzione dell'opera, in ogni caso questa nuova disciplina si dovrà applicare all'intervento non ancora avviato a realizzazione. Quindi, la cautela che l'onorevole Piro sottolinea qui come necessaria, a me, posso sbagliare, sembra superflua! Comunque, volendo esaminare anche il parere del Governo, se si volesse chiarire il punto in cui tutte le opere pubbliche di questo tipo che ancora devono essere avviate dovranno essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale, se si volesse cioè lasciare questa prima frase bisognerebbe introdurre, volendo esser pignoli e chiarissimi, un «anche». Cioè sono sottoposti alle procedure di cui ai commi precedenti «anche» i progetti e gli interventi già approvati e/o finanziati, per evitare, a scanso di equivoci, che questa valutazione avvenga solo dopo il finanziamento.

PRESIDENTE. Si passa alla votazione dell'emendamento 56.6.

PIRO. Ci dobbiamo rendere conto che questa norma avrà valore per 180 giorni. Dobbiamo varare la legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le cose devono essere tra di noi chiare! Questa norma, il comma quinto dell'emendamento 56.6, significa fermare le cose come sono, attendere che passino i 180 giorni e poi fare ripartire le cose.

PIRO. Ma riguarda soltanto alcune opere. Non tutte le opere. Sono gli interventi sui fiumi e i fragiflutti. Mica stiamo parlando delle scuole!

PRESIDENTE. Onorevole Piro, l'Assemblea è sovrana! Onorevole Consiglio, lei è il presidente di un Gruppo. Esprima la sua opinione!

CONSIGLIO. Si tratta delle canalizzazioni.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole ad approvare l'emendamento 56.6 degli onorevoli Mele e Piro, che peraltro si collega all'emendamento approvato precedentemente (quello dei 180 giorni) a condizione che venga cassato il quinto comma.

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo in votazione l'emendamento 56.6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 56 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 57.

PLUMARI, *segretario:*

«Articolo 57.

1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21,

come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, è emanato dal Presidente della Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini del comma 3 dell'articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come inserito dall'articolo 16 della presente legge, con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, saranno elencati gli enti e le autorità competenti, ai sensi delle leggi vigenti, a rilasciare i provvedimenti amministrativi eventualmente occorrenti, e sarà formulata una scheda di tipo riassuntivo che dovrà accompagnare il progetto esecutivo per il successivo esame dell'organo tecnico.

3. Il regolamento, previsto dal comma 2 dell'articolo 22 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come inserito dall'articolo 27 della presente legge, è emanato dal Presidente della Regione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento tipo di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come inserito dall'articolo 39 della presente legge, è emanato dal Presidente della Regione entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri:
Emendamento 57.2:

Al comma 2 dopo le parole «della presente legge» sono aggiunte le parole «sentite le rappresentanze regionali degli organismi professionali»;

— dalla Commissione:
Emendamento 57.1:

Dopo il comma quattro è aggiunto il seguente: «Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla informatizzazione del registro delle opere pubbliche della Regione siciliana. L'accesso alla relativa banca dati è consentito a chiunque ed è gratuito».

Si passa all'emendamento 57.1.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Dichiaro di ritirarlo. Vorrei spiegare il motivo: il sistema di informatizzazione è in corso di allestimento; quindi mi sembra superfluo l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 57.2 degli onorevoli Lombardo ed altri.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 57.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 58.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 58.

1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni.

2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. La scadenza dei termini di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, è prorogata al 31 dicembre 1993».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Palazzo e Lombardo Salvatore:

Emendamento 58.4:

L'articolo 58 è abrogato;

— dall'onorevole Trincanato:

Emendamento 58.1:

Sopprimere 1° e 2° comma;

— dal Governo:

Emendamento 58.2:

Il comma 3 è soppresso;

— dagli onorevoli Mele ed altri:

Emendamento 58.3:

Il terzo comma è soppresso;

— dagli onorevoli Libertini ed altri:

Emendamento 58.6 all'emendamento 58.5 del Governo:

Sostituire al secondo alinea del secondo comma le parole da «Il Commissario-provveditore» a «31 dicembre 1994» con le seguenti «Il Commissario-provveditore resta in carica fino all'adozione dei provvedimenti di sua competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 1994. In caso di rinnovo del Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni, lo stesso esprime il parere previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, numero 65, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, numero 66»;

— dal Governo:

Emendamento 58.5:

L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente di concerto con l'Assessore degli Enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono sciolti i consigli comunali dei comuni di cui al 1° comma dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1991, nu-

mero 15 che, entro il 31 dicembre 1993, non adempiano agli obblighi di formazione o revisione dei piani regolatori generali.

2. Con il decreto di scioglimento, oltre che alla nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 55 dell'O.R.EE.LL., si provvede anche, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, alla nomina di un Commissario-provveditore per l'adozione di qualunque atto di competenza comunale occorrente per l'adempimento degli obblighi relativi all'adozione o revisione del piano regolatore generale.

Il Commissario-provveditore resta in carica fino all'adozione dei provvedimenti di sua competenza anche in caso di rinnovazione dei consigli comunali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

3. Al Commissario-provveditore, oltre al trattamento di missione se dovuto, per l'adempimento dell'incarico spetta un compenso che sarà stabilito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente previa deliberazione della Giunta di governo, in relazione alla classe dei comuni individuata con lo stesso decreto. Il compenso non può essere fissato in misura superiore all'indennità spettante ai sindaci dei comuni di ciascuna classe.

4. L'efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, numero 28 è prorogata fino all'adozione dei provvedimenti di revisione e comunque fino alla data di cui al primo comma del presente articolo, indipendentemente dalla scadenza originariamente prevista dall'atto che li ha imposti.

5. L'efficacia degli interventi sostitutivi già disposti per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, numero 15 dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente cessa con l'entrata in vigore della presente legge.

È abrogato il 10° comma dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1991, numero 15»;

— dall'onorevole Palazzo:

Emendamento 58.4:

Emendamento all'emendamento 58.5 del Governo:

L'emendamento del Governo è soppresso.

PALAZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZO. Signor Presidente, sono intervenuto su questo disegno di legge poche volte perché ritengo che sia un disegno di legge che debba essere approvato al più presto nell'interesse della collettività siciliana. E, per ciò che riguarda il mio Gruppo abbiamo operato in tal senso, accelerando parecchio i ritmi di lavoro. A tal fine, siamo intervenuti soltanto quando è stato indispensabile. L'articolo 58, però, tocca un punto fondamentale rispetto al quale non possiamo non parlare e non chiedere l'attenzione massima su quello che stiamo facendo. Data la delicatezza dell'argomento, sotto tutti i punti di vista e anche per gli obiettivi riflessi che esso può avere, pregherei di accantonare questo articolo. Se ciò non dovesse essere possibile, allora interveniamo. Le chiedo comunque di ascoltare anche gli altri presidenti dei Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Il parere del Governo sulla richiesta di accantonamento dell'onorevole Palazzo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Resta così stabilito. L'articolo 58 è accantonato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 59.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 59.

1. La disposizione dell'articolo 6, comma 1, per la parte in cui limita la competenza dell'Ufficio regionale agli appalti di importo superiore a 300 mila ECU ha efficacia sino al 30 giugno 1994.

2. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con una o più delibere motivate, può disporre, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, che siano istituite sottosezioni in quelle

sezioni per le quali, alla luce dell'esperienza maturata ed in considerazione dell'imminente ampliamento della competenza di cui al comma 1, ciò appaia indispensabile. Ciascuna delle sottosezioni è composta dal presidente della sezione e da quattro componenti da nominare ai sensi dell'articolo 3. L'assegnazione dei membri alle sottosezioni è di competenza del presidente ed ha la stessa durata della carica.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano a decorrere dal quarto mese successivo all'insediamento dei componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

4. I commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge trovano applicazione ad iniziare dai programmi di opere pubbliche da adottare in concomitanza dell'approvazione dei bilanci di previsione relativi all'esercizio finanziario 1994.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 18, alinea 2, 19, 26, alinea 1 e 2, e 29 si applicano agli incarichi conferiti dopo la pubblicazione della presente legge.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 22 sulla competenza ad esprimere parere tecnico sulle perizie suppletive o di variante si applicano ai lavori per i quali alla data di pubblicazione della presente legge non sia già stato espresso parere sul progetto originario.

7. Per i lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della presente legge il bando di gara non sia stato pubblicato o per i quali, in caso di trattativa privata senza gara, non sia stato stipulato il contratto, il progetto deve essere sottoposto nuovamente all'esame dell'organo che sul medesimo ha espresso parere tecnico, ai soli fini dell'accertamento e dell'attestazione del livello di progettazione alla stregua delle previsioni dell'articolo 16.

8. Le disposizioni di cui agli articoli 28 e 32 della presente legge, 35, commi 2 e 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dalla presente legge, 36, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21,

come sostituito dall'articolo 36 della presente legge, 48 e 53 della presente legge, non si applicano ai lavori già appaltati o concessi o per i quali il bando di gara sia stato già pubblicato alla data di pubblicazione della presente legge».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Mele ed altri:

Emendamento 59.7:

Al primo comma sostituire «94» con «93»;

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

Emendamento 59.4

È soppresso il comma due;

Emendamento 59.5

Alla fine del comma due aggiungere il seguente periodo:

«Le sottosezioni di cui al presente comma non possono avere competenza territoriale inferiore a quella relativa ad almeno dieci comuni, fatta eccezione per i comuni capoluogo di provincia che possono, insieme alle competenti province ed agli enti in esse ricadenti, esclusi gli altri comuni, comporre una unica sottosezione»;

— dal Governo:

Emendamento 59.2:

Nel comma 4 le parole «I commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «I commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21 e il secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge, come risultanti rispettivamente dall'articolo 13 e dall'articolo 15 della presente legge»;

Emendamento 59.3:

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

«4 bis. Per l'esercizio finanziario 1993 la Presidenza della Regione e gli Assessorati regionali non possono concedere finanziamenti relativamente a richieste avanzate dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21 negli anni precedenti e non prese in considerazione. Gli enti provvedono

ad inoltrare, insieme con i programmi delle opere pubbliche, le istanze di finanziamento dei lavori di cui ritengono più urgente la realizzazione»;

— dall'onorevole Trincanato:

Emendamento 59.1:

Sopprimere il comma sette;

— dalla Commissione:

Emendamento 59.8:.

Il comma 1 è soppresso.

Dichiaro superato l'emendamento 59.7.

PAOLONE. Chiedo di parlare sull'emendamento 59.8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, ho chiesto la parola solo per fare una osservazione che rimanga agli atti. Sono perfettamente d'accordo alla soppressione di questo comma che peraltro si lega all'articolo 6 dello stesso disegno di legge che trasferisce il tutto agli uffici per i pubblici appalti. Volevo solamente precisare, questa è la ragione del mio intervento, che l'azione di analisi, di critica, di proposta dell'opposizione talvolta coglie il segno. Bisogna che di questo vi rendiate conto. Vorrei cogliere in questa occasione l'aspetto positivo che la maggioranza è concorde con quanto sostenuto dall'opposizione. Voi siete fortemente colpevoli dei vostri comportamenti; ogni tanto la nostra battaglia riesce a ridurre alcune vostre irriducibili prese di posizione, e nella fattispecie ne prendiamo atto. Non come fa l'onorevole Sciangula quando si riferisce all'atteggiamento che deve essere privilegio soltanto del riformista anziché del khomeinista. Noi riteniamo di aver compiuto il nostro dovere, di avervi convinto che bisognava trasferire tutto all'ufficio degli appalti. Questo discorso indubbiamente ci permette di riconoscere che quando anche voi uscite da alcuni schemi che sono veramente logori, posizioni manichee di una maggioranza forte, numerosa, pesante, potete insieme concorrere in questo Parlamento a migliorare alcuni aspetti del disegno di legge. I miglioramenti sono molto, molto limitati, questo però è uno di quelli che ha un suo significato e noi volevamo segnare questo momento

come momento positivo di incontro in questo Parlamento tra le proposte e le analisi delle opposizioni e i comportamenti della maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 59.1.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

MARTINO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 59.4 a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO. Signor Presidente, noi pensiamo che sia pericolosissimo fare delle sottosezioni perché potremmo avere esperienze anche negative. Quindi credo che sia conveniente sopprimere il secondo comma. Se dovesse essere accettata la nostra proposta ritireremo il secondo emendamento aggiuntivo che proponiamo subito dopo, altrimenti intervengo per illustrarlo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 59.5 degli onorevoli Fleres, Pandolfo e Martino.

MARTINO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO. Signor Presidente, sono rammaricato che la Commissione non abbia accettato l'emendamento precedente, il 59.4. Vorrei illustrare brevissimamente invece questo aggiuntivo. Siamo preoccupati di queste sottocommissioni che potrebbero diventare tantissime nella Regione. Cerchiamo di limitarle; noi suggeriamo l'ipotesi di accorpate almeno un certo numero di comuni lasciando anche i capoluoghi di provincia che potrebbero avere una sottosezione autonoma. Quindi diamo una indicazione sul numero degli abitanti, sul territorio e non lasciamo tutto così generico.

PRESIDENTE. Questo cambierebbe il meccanismo della legge.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Mi dispiace che nella seduta di stamattina questa Commissione si sia dovuta esprimere quasi sempre, tranne in un caso, in dissenso con le proposte illustrate dall'onorevole Martino. Però questa norma che prevede l'istituzione di eventuali sottosezioni è necessaria, onorevole Martino, perché non conosciamo quale sarà esattamente l'impatto del nuovo sistema mentre abbiamo l'esigenza che il nuovo sistema ritardi il meno possibile, o non ritardi affatto come ci auguriamo, l'esecuzione delle opere pubbliche in Sicilia. Quindi dare al Governo questo spazio per allargare l'organizzazione che dovrà occuparsi delle gare, soprattutto dopo l'approvazione di quell'emendamento che estende anche agli appalti inferiori a 300.000 ECU la competenza dell'Ufficio regionale appalti, è necessario. Dico questo in relazione all'emendamento precedente sul quale qualche dubbio o ulteriore riflessione si sarebbe potuto porre. Comunque, restiamo assolutamente fermi sulla opportunità della scelta compiuta.

Questo secondo emendamento invece è tecnicamente incongruo perché prevede una com-

petenza delle sottosezioni che invece non si vuole qui affatto attribuire. La competenza è dell'ufficio e quindi della sezione su base territoriale, come si dice nei primi articoli della legge. Le sottosezioni sono soltanto articolazioni interne dell'ufficio. Quindi, come ben diceva l'onorevole Presidente, questo emendamento stravolgerebbe l'impostazione che abbiamo dato nel capo primo del disegno di legge. Noi invece la vogliamo mantenere ferma.

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, vorrei capire leggendo il secondo periodo del secondo comma «ciascuna delle sottosezioni è composta dal presidente della sezione e da quattro componenti da nominare ai sensi dell'articolo 3». Che significa questo? Vorrei che mi venisse spiegato. Nell'articolo 3 è previsto, tra l'altro che i presidenti e i componenti di ciascuna sezione sono nominati tra gli iscritti in un apposito albo istituito presso la Presidenza della Regione e che il presidente di ciascuna sezione è nominato dalla Giunta regionale di Governo. Su questo articolo 3 si è aperta una grossa diatriba.

Passiamo all'articolo 59. Abbiamo chiesto in ordine a questo problema che non si facessero le sottosezioni, che non si procedesse dando un grande potere di intervento e di discrezionalità ulteriore all'Assessore. Volevamo che una certa composizione fosse fatta in modo tale da dare il massimo di garanzia. Avevamo detto: che lo facciano i procuratori della Repubblica o i loro delegati, il Generale comandante della Finanza o i suoi delegati in quella provincia; il Generale comandante dei Carabinieri o i suoi delegati; il Generale comandante della Polizia o il suo delegato; il Prefetto, il questore, il Presidente della Corte dei conti. Avevamo fatto un'elencazione per indicare a loro o chi per loro, non nove sezioni, non nove uffici per gli appalti; perché allora non novanta? Se stabiliamo la certezza della figura, diamo maggiori garanzie: avremmo separato il momento della gestione di tutte le procedure dal momento della programmazione della scelta istituzionale. A questo punto vorremmo sapere

perché non dobbiamo creare le condizioni per favorire la celerità nell'approntamento di tutto quello che deve essere fatto affinché queste gare si risolvano in breve tempo, Ci è stato detto no e, improvvisamente, si è fatto entrare dalla finestra, in modo particolarissimo, quello che invece è stato fatto uscire dalla porta.

Abbiamo sostenuto un grande dibattito in Commissione ed in Aula. Adesso voi ripresentate la proposta, con ciò dando all'Assessore totale discrezionalità. E poi non si può delegare al presidente la scelta dei componenti delle sottosezioni, anche qui nella più totale discrezionalità. In tal modo, la concentrazione di tutte le gare e di tutti gli affidamenti per opere e per forniture vi consentirà di controllare tutto quello che volete. È una vergogna! Ecco perché questa legge apre, non delle fessure, ma delle porte gigantesche. Questo è il problema. Noi abbiamo il sospetto, la convinzione che ci sia una filosofia, un architetto che «architetta» nel complesso quelle che sono le vostre scelte abituali. Avete deciso il numero degli uffici, la composizione e i componenti. Il presidente viene designato e nominato come avete detto voi! Alla fine questo presidente, sulla base di quello che direte sempre voi circa la ubicazione di sottosezioni, indicherà i membri di quella sottosezione e ripeterà quello che fanno gli uffici centrali, i nove uffici. Questa è la denuncia dell'imbroglio. Ci sarà un potere trasferito dal principio alla fine che vi permetterà la concentrazione, il controllo di tutto. Lasciatemelo pensare e quindi denunciare pubblicamente in questo Parlamento. Il presidente che voi nominerete, a sua volta nominerà e designerà ciò che interessa a voi.

Ecco perché noi siamo contrari a questa legge così come è formulata! Non perché non contenga delle posizioni e dei valori importanti che sono stati da noi sostenuti da decenni e finalmente hanno trovato accesso, ma perché poi, strada facendo, si scoprono tutte queste furbizie. L'eccesso di intelligenza a volte porta alla furbizia. Questo è il punto di impatto e di rottura tra noi e voi per la parte relativa alla costituzione degli uffici.

Onorevole Libertini, lei deve riconoscere che fin dal primo momento su questo argomento, a nome del nostro Gruppo, abbiamo sostenuto questa tesi circa il numero e la composizione

degli uffici, la partecipazione dei soggetti, la loro provenienza, la provenienza del presidente: se doveva essere eletto, se doveva essere estratto, se doveva essere designato. Ci siamo divisi su questo. Siamo all'articolo 59 e siamo divisi. C'è chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Ripeto che la nostra battaglia per il trasferimento all'ufficio degli appalti di tutte le opere anche al di sotto dei 300 milioni di ECU è stata una cosa, della quale diamo atto, che insieme si è riusciti a conquistare per questa legge. Però oggi, in questo momento, dopo pochi minuti, devo ritornare alla tribuna per dire che siete come il lupo, che perde il pelo, ma non il vizio! E voi di pelo ne avete tanto e di vizio ne avete tanto; potete perdere metri di pelo, ma il vizio non lo perdete mai! Riteniamo che sia una proposta scandalosa quella di evitare che questo chiarimento sia portato fino in fondo. Questo articolo 59, per ciò che rappresenta, deve essere assolutamente eliminato.

MELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Signor Presidente, non capisco la *ratio* che guida questo articolo. Già nella Commissione di merito come Gruppo parlamentare della Rete abbiamo presentato un emendamento all'articolo 1. Quest'ultimo venne appoggiato dagli onorevoli Galipò e Costa e poi venne approvato in Commissione. Esso riguardava la composizione e il numero delle sezioni tecniche dei vari uffici. Si era proposto un emendamento, non ricordo se di iniziativa governativa o presentato dallo stesso Presidente della Commissione, ma credo da parte del Governo, che dava la possibilità di creare altre sezioni nelle province in cui ciò si riteneva opportuno per problemi non ben specificati; questo emendamento della Rete venne cassato perché ci si accorse che si metteva in moto un meccanismo perverso. Allora, siamo sempre alla famosa frase: «Quello che si è fatto uscire dalla porta si fa rientrare dalla finestra». Non si capisce la *ratio* per la quale sono stati adottati criteri e motivazioni (o forse si possono intuire molto bene le motivazioni per le quali oggi si propone l'istituzione di sottosezioni)

che mettono in moto un meccanismo perverso, non controllabile da tantissimi punti di vista...

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Perché?

MELE. Come perché? Lei mi deve spiegare, prima di tutto, che vuol dire al secondo comma «ciascuna sottosezione è presieduta dal presidente della sezione». Quale sezione, la sezione madre, la sezione capo?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. La sezione provinciale, evidentemente.

MELE. ...da quattro componenti da nominare ai sensi dell'articolo 3». Ma chi li nomina i quattro componenti?

PIRO. Il presidente deve presiederle tutte e contemporaneamente non si possono riunire!

PAOLONE. Il problema è avere un presidente che le controlli tutte!

MELE. Onorevole Libertini, dopo tutti i criteri che abbiamo scelto per l'individuazione e per la formazione delle sezioni, andare ora a proporre una cosa del genere, è veramente un passo indietro! Voglio sapere prima di tutto, onorevole Libertini, quali sono i criteri e le motivazioni per le quali vengono istituite sottosezioni; non si capiscono...

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Evidentemente, il carico di lavoro è l'unico criterio. I ritardi che si possono accumulare nella sezione è l'unico criterio. Mi sembra una cosa ovvia.

MELE. Onorevole Libertini, lei ricorda bene che già in Commissione all'articolo 2 si era proposto ed era stato affrontato...

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Non abbiamo previsto per tempo la norma che consente di procedere rapidamente.

(Proteste dell'onorevole Paolone)

MELE. Onorevole Libertini, non comprendo, allora la *ratio* per la quale non si è prevista la composizione delle sezioni e delle sottosezioni negli articoli 2 e 3. Non capisco per quali motivazioni abbiamo rimandato questo argomento all'articolo 59 senza, tra l'altro, chiarire e specificare bene né le motivazioni né i criteri, perché è quello che lascia discrezionalità...

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Non è così.

MELE. Propongo di cassare il comma 2 dell'articolo 59.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

(Interruzioni da parte dell'onorevole Paolone)

SCIANGULA. Signor Presidente, affinché non risulti scritto a verbale il mio cognome e le parole dell'onorevole Paolone io sto zitto, perché il rischio è enorme!

PAOLONE. Lei mi costringe a dire cose che io non ho mai detto e quando le dirò lei salterà dalla sedia!

PRESIDENTE. Onorevole Paolone, cortesemente stia zitto.

SCIANGULA. Signor Presidente, ho sempre sostenuto, e lo dico con molta serenità e serietà, che non esiste la norma che in assoluto può vietare imbrogli o possa essere tale da non destare nessun sospetto. Però da questo a pensare che tutto possa dare adito ad imbrogli e, quindi, mettere tutto sotto l'aura del sospetto ne corre!

Onorevole Paolone, noi non possiamo sospettare dei componenti di commissioni provinciali, dei presidenti, prima ancora addirittura che si approvi il disegno di legge e prima ancora che si nominino. Dobbiamo pur riporre in loro un minimo di fiducia! Noi stiamo facendo una grossa operazione politica; dolorosa, dolorosissima e meritoria per una classe politica

dirigente. Questa classe politica dirigente nel suo complesso rappresenta la comunità regionale in questa Assemblea, e sta decidendo di togliere alla classe politica degli enti locali territoriali, un potere, a mio modo di vedere, che sostanzialmente noi abbiamo ritenuto di dover dare a strutture di livello superiore!

MACCARRONE. Ma anche questa è una ingiustizia!

SCIANGULA. Io non capisco, onorevole Maccarrone, quale altro livello si potrebbe inventare, tranne che non vogliamo affidare, e mi consentano i miei colleghi democristiani, non sono blasfemo, la gestione di questo settore al Padre Eterno, a qualche angelo, arcangelo o a qualche santo...

MACCARRONE. È sufficiente affidarlo ai democristiani.

SCIANGULA. Onorevole Maccarrone, ora riscrivo l'emendamento e nomino lei presidente così dormiamo tranquilli! Io lo presento, se lei mi garantisce che me lo appoggia. Però lo voteremo solo io che lo propongo e lei che è il beneficiario, perché non credo che qui ci sia gente disposta ad approvare un siffatto emendamento! Passando dal faceto al serio, il ragionamento è di questo tipo: un minimo di fiducia dobbiamo pure averlo. La sottosezione perché è stata immaginata? Perché ci sono province nella nostra Sicilia (vedi la provincia di Messina e quella di Palermo) che hanno un gran numero di comuni. Sostanzialmente gestire centinaia o migliaia di appalti attraverso una sezione può diventare estremamente pericoloso visto che tutti manifestiamo la volontà di accelerare spesa, aumentare l'efficienza e via di seguito. Ciò che io invece vorrei suggerire al Governo e alla Commissione è di cassare il penultimo periodo del secondo comma dell'articolo perché ho l'impressione che vada in contraddizione con il periodo precedente. Vorrei averlo spiegato, perché può darsi che io stia prendendo un abbaglio in quanto non ho partecipato alla formulazione dell'articolo. Dice il penultimo periodo del secondo comma: «Ciascuna delle sottosezioni è composta dal presidente della sezione e da quattro compo-

nenti da nominare ai sensi dell'articolo 3». Il che significa, se non sbaglio, che la categoria dei funzionari e dei tecnici venga nominata col metodo del sorteggio. Se così è, onorevole Libertini...

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Sì, è così.

SCIANGULA. ...non capisco cosa significa «l'assegnazione dei membri alle sottosezioni è di competenza del presidente, ed ha la stessa durata della carica». Ma sono nominati per sorteggio o sono nominati dal presidente? Se sono nominati per sorteggio l'ultimo periodo deve essere cassato. Forse la risposta che sto dando all'onorevole Paolone è esaustiva e risolve tutti i problemi da lui posti; ma se i sospetti dell'onorevole Paolone dovessero rimanere allora li tenga ben custoditi nel suo cuore e nella sua mente. Comunque, se affidiamo l'ipotesi della formazione della sottosezione soltanto al sorteggio, mi pare che il pericolo di sospetto possa essere in gran parte scongiurato. Pertanto proporrei, onorevole Galipò, come Vicepresidente della Commissione, considerato che l'onorevole Libertini sta sviluppando un altro ragionamento con un collega, di presentare un emendamento che cassa l'ultimo periodo del secondo comma.

GALIPÒ, *Vicepresidente della Commissione*. Va bene.

TRINCANATO. Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, stiamo discutendo l'emendamento presentato dall'onorevole Martino aggiuntivo al comma secondo, quindi, tutto il dibattito che si è svolto sul secondo comma dello stesso articolo non ha alcun valore.

Ogni volta qui veniamo e parliamo di tutto, interveniamo sui discorsi degli onorevoli colleghi. Noi stiamo parlando dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Martino. L'onorevole Martino dichiara di aggiungere qualcosa, la Commissione e il Governo si sono espressi in

modo contrario, non c'entra più il comma secondo, al comma secondo non c'è né emendamento soppressivo né emendamento d'altro genere. Siccome gli emendamenti possono essere presentati dal Governo o dalla Commissione, il discorso è chiuso.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo, ove ci fossero stati dubbi, forse sono stati paventati ma senza nessuna giustificazione, che il criterio a cui si fa riferimento per quanto riguarda l'eventuale istituzione di sottosezioni fa riferimento all'articolo 3, cioè ad un metodo ben individuato, che è il metodo principale a cui noi ricorriamo per quanto riguarda la istituzione dell'ufficio provinciale. Quindi è lo stesso criterio, è lo stesso metodo. Voglio dire che questa è una norma di salvaguardia, nel senso che l'ufficio che noi andremo ad istituire per la prima volta è un fatto sperimentale, si tratta di una norma transitoria. Queste sezioni riducono qualcosa come 1.400 stazioni appaltanti, soprattutto per quelle province dove si era affrontato in sede di Commissione la questione: mi riferisco alle province metropolitane, più consistenti da un punto di vista demografico (Palermo, Catania, Messina). La Regione si riserva, attraverso l'adozione di una delibera motivata da parte del Governo, l'istituzione delle sottosezioni che debbono garantire il pieno funzionamento degli stessi uffici. Soltanto questa è l'esigenza. Ho sentito fare considerazioni e osservazioni, che se mai in linea di principio avevano un senso, quando l'onorevole Paolone le ha fatte, cioè quando abbiamo affrontato l'articolo 3 circa l'istituzione di un ufficio regionale, ormai non lo hanno più.

Questi uffici fanno parte del corpo della legge. Colgo anche l'esigenza dello stesso onorevole Martino quando propone di regolamentare l'articolazione di questa sottosezione addirittura facendo riferimento a delle unità territoriali che possono comprendere dieci comuni. È una proposta. Noi non lo riteniamo opportuno perché non sappiamo se effettivamente

ci sarà la necessità intanto di queste sottosezioni. In ogni caso, se dovessimo fare riferimento a delle sottounità territoriali per Palermo, Catania o Messina, basterebbe probabilmente un'altra sottosezione o altre due. Adesso non lo possiamo dire, ma così facendo pensiamo di rispondere all'esigenza di funzionalità e di celerità per quanto riguarda il procedimento delle gare di appalto.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

Emendamento 59.9:

Al secondo comma sopprimere le ultime due righe da «l'assegnazione» a «carica».

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo modo i membri sorteggiati con la istituzione della sottosezione non potranno essere spostati dal presidente; abbiamo tenuto conto anche dell'osservazione dell'onorevole Paolone. In questo modo il sorteggio sarà sovrano per determinare la composizione della sottosezione. Il presidente non avrà alcun potere discrezionale di spostare da una sottosezione all'altra.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 59.5 degli onorevoli Fleres, Pandolfo e Martino.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 59.2 del Governo. Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 59.3 del Governo.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho letto l'emendamento del Governo. A me pare che ci sia una certa illogicità, tenuto conto dei tempi...

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Non è così.

DI MARTINO. Onorevole Assessore, siamo alla fine del 1992, gli enti indicati nella famosa legge numero 21 del 1985, cioè la stragrande maggioranza degli enti locali (in particolare comuni e province) devono predisporre i loro programmi per l'esercizio finanziario 1993 entro ottobre o novembre. A meno che non si approvino nuove leggi. Ciò significa che per tutto il 1993 la Regione siciliana non adotterà alcun provvedimento di spesa. Tutto ciò non va. Non so cosa voglia dire l'onorevole Assessore quando asserisce che se un comune ha presentato il progetto l'anno scorso o quest'anno, egli non

possa più emettere alcun provvedimento di finanziamento. Su questo non siamo d'accordo, quindi cerchiamo di capire qual è il significato di questo emendamento. Dopo di che potremo esprimere il nostro parere.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Onorevole Di Martino, il precedente emendamento che abbiamo approvato, presentato dal Governo, è una norma di salvaguardia e si rifà a questa sua osservazione. Infatti noi prescindiamo nel 1993 dalla impostazione, dai metodi o dalle norme, che ci impone il disegno di legge che stiamo discutendo, in quanto è chiaro che il programma del 1993 non potrà fare riferimento ai progetti preliminari. Questo riguarda il precedente emendamento e abbiamo già fatta salva questa esigenza. L'emendamento in discussione pone un'altra questione, che è questa: negli Assessorati o nell'Amministrazione residuano istanze di finanziamento che fanno riferimento al 1980, al 1981, cioè ad esercizi finanziari molto remoti. Allora, noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo invitare tutti i comuni della Sicilia e tutti i soggetti interessati a riferire quali iniziative intendano adottare per tutte le istanze che giacciono dal 1980-1981 sino ad oggi. Questo perché avvertiamo l'esigenza di trasparenza: questi soggetti vanno interpellati perché ci dicano quali istanze intendono mantenere vive per farvi riferimento. Altrimenti ci si troverà di fronte a migliaia di istanze che coprono un arco temporale che va dal 1980 al 1993. Si è posta quindi l'esigenza di aggiornare le istanze che gli enti ritengono ancora utili chiedere alla Regione. Questa è la questione posta.

In ogni caso, il Governo non ne fa una questione fondamentale.

PRESIDENTE. Onorevole Magro, se l'intendimento del Governo è questo bisogna dirlo chiaramente, perché dalla formulazione dell'emendamento non si evince quanto da lei detto.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Il Governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 59.1 dell'onorevole Trincanato.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Contrario.

TRINCANATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Adesso metteremo i microfoni, se tutti i deputati dell'Assemblea sono d'accordo, ai banchi.

PIRO. Finalmente.

TRINCANATO. Signor Presidente, a suo tempo avevo avanzato una proposta del genere: si parli dai banchi, sarebbe la cosa migliore e così si eviterebbe di andare su e giù per l'Aula.

Se non ho capito male, con questo emendamento relativo al comma 7, di cui chiedo peraltro la soppressione, si pretende che i progetti, sin qui redatti senza l'ausilio degli studi di base, specie di carattere geognostico, e senza la certezza da parte del progettista di poter riscuotere almeno il rimborso delle spese sostenute, siano assoggettati alla procedura e alla normativa della presente legge.

Se è così, bisogna prevedere che nel nuovo fondo di rotazione che stiamo per istituire possano essere prelevate le somme necessarie. Allo stato attuale, la situazione qual è? Il progettista ha fatto il suo lavoro; con questa norma si pretende che vengano fatti altri studi di carattere geognostico. Ma le spese chi le deve pagare? Il progettista? Allora si deve dire che l'attestazione del livello di progettazione potrà essere fatta solo dopo l'istituzione del fondo di rotazione previsto dalla presente legge. Questo è il tema che mi permetto sottolineare con

la soppressione proposta nell'emendamento.

Non è il capriccio di non adeguare i progetti alla normativa della presente legge. Il pagamento di questi studi aggiuntivi chi lo fa? Se viene posto a carico del tecnico bloccheremo ulteriormente i progetti, in quanto nel mandato che ha ricevuto il tecnico non erano previste queste ulteriori analisi o questi studi.

PRESIDENTE. Onorevole Libertini, l'osservazione mi sembra saggia

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. L'osservazione dell'onorevole Trincanato è sicuramente pertinente, seria e meditata. Il problema, in effetti, si pone perché se si dovranno aggiungere prestazioni a un contratto d'opera professionale, esse rientreranno nella disciplina della presente legge e dovranno essere pagate secondo la tariffa professionale senza alcuna condizione. Però questo non credo che possa creare sorprese particolari. Sapevamo che l'onere per le spese di progettazione sarebbe aumentato con la nuova legge ed è stato istituito un fondo di rotazione a favore degli enti locali proprio in vista di queste ulteriori spese.

TRINCANATO. Queste ulteriori spese possono essere attinte dal fondo di rotazione. Io sono del parere che deve essere inteso in modo esplicito questo aggravio di spesa e deve essere a carico...

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Trincanato, se non facessimo questa revisione e facessimo quindi gare d'appalto su progetti non adeguati, andremmo incontro a possibilità di variante e ciò non sarebbe più possibile con la nuova e più rigorosa disciplina. Quindi, credo che sia saggio mantenere la norma transitoria così come è.

TRINCANATO. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

Emendamento 59.10:

Sopprimere la seguente frase: «Eventuali spese tecniche conseguenti al risultato dell'esame di cui al comma 7, graveranno sul Fondo di cui all'articolo 17».

Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 59 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

Emendamento 59.6:

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 59 bis. - All'articolo 1 comma 1, numero 6 la lettera m) della legge regionale 10 ottobre 1991, numero 48, è così sostituita: "m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture"».

Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 60.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 60.

1. Sono abrogati l'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 47; l'articolo 52

della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 ed il quinto comma dell'articolo 12 della stessa legge; il terzo e il quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; l'articolo 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, il secondo periodo dell'articolo 1, lettera e) punto 6) lettera m) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché qualsiasi altra norma non compatibile con quelle contenute nella presente legge».

PRESIDENTE. All'articolo 60 non ci sono emendamenti.

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

Emendamento 60.1:

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 60 bis. - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione presenta apposito disegno di legge avente ad oggetto il riordino degli uffici tecnici degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, nonché le possibili forme di collaborazione fra tali uffici».

Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Di Martino ed altri il seguente emendamento:

Emendamento 60.2:

«Articolo 60 bis. - Norma interpretativa. - L'articolo 1 della legge regionale 21/85 va inteso nel senso che, fra gli enti previsti nell'articolo sono comprese le Unità sanitarie locali,

gli Istituti autonomi case popolari, i Consorzi di bonifica».

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa norma si intende estendere alle UU.SS.LL., agli Istituti autonomi case popolari ed ai consorzi di bonifica l'articolo 1 della legge 21. Vi sono stati dei dubbi interpretativi se le UU.SS.LL. dovessero rientrare o meno...

PIRO. Non è così, signor Presidente. Alle UU.SS.LL., per quanto riguarda le forniture, si applica la legge regionale numero 69 del 1981.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, questo emendamento non supera il problema che lei ha esposto, nel senso che dovrebbe abrogare quella norma.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. È una norma che chiarisce. Ne propongo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'emendamento 60.2 è accantonato.
Sospendo la seduta fino alle ore 17.30.

(La seduta, sospesa alle ore 14.00, è ripresa alle ore 18.05).

**Presidenza del Vicepresidente
CAPODICASA.**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Essendo ancora in corso un lavoro informale di coordinamento degli emendamenti accantonati, sospendo ulteriormente la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 18.06, è ripresa alle ore 18.30).

La seduta è ripresa.

Si procede con l'esame degli articoli e degli emendamenti accantonati in precedenza.

Comunico che risultano accantonati i seguenti emendamenti presentati all'articolo 3:

— dalla Commissione:

Emendamento 3.25:

Aggiungere il seguente articolo 3 bis:

«I componenti degli uffici regionali per i pubblici appalti rilasciano dichiarazione con la quale attestano il possesso dei requisiti previsti dal codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione regionale per la lotta alla criminalità mafiosa»;

— dal Governo:

Emendamento 3.26:

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Articolo 3 bis. Trovano altresì applicazione, ricorrendone le condizioni, gli articoli 91 e 92 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, numero 3»;

Emendamento 3.27:

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Articolo 3 ter.

1. Il Presidente della Regione dispone con decreto la sospensione dalla carica del componente dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti o del funzionario preposto alla segreteria che abbia assunto la qualità di imputato in uno dei procedimenti elencati nel comma uno della legge 18 gennaio 1992, numero 16 o nei cui confronti sia stato iniziato procedimento per l'applicazione di misura di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, numero 575 e successive modifiche e integrazioni.

2. La sospensione cessa ove, prima della scadenza della durata della carica, si verifichi l'ipotesi di cui al comma 4 *quater* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, numero 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, numero 16, salva in ogni caso l'applicazione del comma 4 *quinquies* dell'articolo 15 della stessa legge 19 marzo 1990, numero 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Ove venga disposta la sospensione dalla carica di alcuno dei componenti dell'ufficio regionale per i pubblici appalti si provvede alla sua sostituzione con nuovo componente, nominato con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 della presente legge. Il nuovo componente cessa dalla carica in concomitanza con il venire meno della sospensione del componente sostituito, salvo che la sospensione non abbia termine, in conseguenza di destituzione. Resta fermo quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 4 della presente legge».

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento 3.25.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevamo accantonato l'emendamento 3.25 che prevedeva un allargamento di possibili sospensioni cautelari per i componenti dell'Ufficio regionale appalti qualora essi si trovassero in situazioni che a norma della legge 16 non comportavano ancora la sospensione automatica, ma che, comunque, potevano comportare situazioni di sospetto ed incompatibilità in quanto costoro erano sottoposti a procedimenti penali di varia natura.

Abbiamo allora pensato, poiché la prima formulazione era poco felice in quanto faceva riferimento ad un codice di autoregolamentazione, che non è un atto normativo avente rilevanza giuridica ma solo dante luogo ad un impegno morale, abbiamo pensato come soluzione tecnica (ed ecco quindi l'articolo 3 bis) di prevedere esplicitamente l'applicabilità ai componenti dell'ufficio regionale appalti di due norme tradizionali in materia di pubblico impiego che consentano la sospensione cautelare facoltativa per i pubblici impiegati che si trovino in condizioni di imputati in procedimenti penali.

Questa norma non prevede un automatismo, la sospensione è facoltativa, però è una norma

che consente all'Autorità — in questo caso sarebbe il Presidente della Regione —, di fronte ad un componente dell'Ufficio appalti che sia destinatario di un'informazione di garanzia per concussione, di provvedere immediatamente alla sospensione dall'ufficio.

CRISTALDI. Non è già così?

DI MARTINO. C'è la legge 16!

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Scusate, che c'entra la legge 16?

DI MARTINO. Riguarda anche i funzionari pubblici la legge 16!

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Scusate, la legge 16 prevede che vi sia una sospensione automatica in caso di condanna in primo grado per concussione. Le norme che richiamiamo con l'articolo 3 bis consentono la sospensione in caso di semplice rinvio a giudizio per un reato. La sospensione è facoltativa, in questo caso, ma credo che nessun Presidente della Regione manterrebbe nella carica di pubblico funzionario che dà appalti un soggetto che sia imputato di corruzione, che sia imputato di concussione, che sia imputato di altri reati contro la pubblica Amministrazione o di altri reati che, comunque, ne inficino la credibilità, l'attendibilità di fronte alla opinione pubblica. Quindi, questa norma allarga notevolmente rispetto alla legge 16.

È opportuno inserirla perché in questo ufficio noi abbiamo anche soggetti che non sono dipendenti della Regione, ex magistrati; non accadrà mai — si potrà dire — che possano essere rinviati a giudizio per concussione, ma chi lo sa, nella vita può succedere di tutto; quindi, è una norma di garanzia che crediamo sia utile inserire a chiarimento in questa legge.

La norma dell'articolo 3 ter, poi, ha carattere procedimentale. È una norma tipicamente regolamentare, non credo che sia indispensabile inserirla, ma, ad ogni modo, chiarisce il procedimento per la sospensione.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su tutta questa vicenda del pubblico impiego noi abbiamo avuto, nel tempo, una normativa ondivaga — mentre prima queste norme venivano accettate, vi sono state sentenze della Corte costituzionale — che ha addirittura di molto attenuato la portata di queste norme sulla sospensione e sulla decadenza dal pubblico impiego. Riteniamo che una parola definitiva allo stato, e valida, sia data dalla legge 16 che qui nel testo del Governo è inserita. Questa norma riguarda anche i pubblici funzionari; essendo richiamata già nel testo, a me sembra superfluo, quasi riduttivo, quanto indicato nell'emendamento presentato dal Governo. Io, poi, voglio dire una cosa: noi non possiamo imbarbarire ancora di più la vita politica e la Pubblica amministrazione; noi dobbiamo rispettare regole, e le regole valide — a mio modo di vedere — sono quelle indicate nella legge 16, che è abbastanza ferma, abbastanza decisa e vale per tutti. Introducendo quella norma che indica il Governo, noi abbiamo alimentato la cultura del sospetto e potrà capitare anche che qualcuno, cui dà fastidio qualche componente dell'ufficio regionale dei pubblici appalti, possa creare anche delle questioni, in tal modo ingenerando, signor Presidente, una situazione veramente antipatica ed incomprensibile. Infatti questi componenti, che nella generalità dei casi sono funzionari, ad un certo punto verrebbero sollevati dall'incarico di componenti dell'Ufficio regionale dei pubblici appalti, però, spostati da quell'ufficio, *sic et simpliciter* continuerebbero a fare i funzionari della pubblica Amministrazione; quindi questi soggetti non sono validi per rimanere nell'Ufficio dei pubblici appalti, ma rimarrebbero validi per svolgere la loro funzione di pubblici funzionari. Qui c'è una grande contraddizione che secondo me l'Assemblea non può approvare. Dobbiamo cercare di tornare alle regole. A mio modo di vedere non possiamo improvvisare ad ogni piè sospinto una norma che, poi, nella sostanza, non risolve nulla.

Quindi, io ritengo che il Governo farebbe bene a ritirare questo emendamento, perché la materia è abbastanza disciplinata ed in ogni caso sono previste norme molto più pesanti, che hanno maggiori sanzioni, quali quelle indicate nella legge 16.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desideravo ricordare qual era la genesi dell'emendamento 3.25. Esso scaturisce...

PRESIDENTE. Stiamo discutendo del 3.26.

FLERES. Si collega, Presidente!

CRISTALDI. Ma lui parte da molto lontano.

FLERES. L'articolo 3.25 scaturiva da una ipotesi di lavoro contenuta in un emendamento che avevo presentato io e che partiva da una considerazione relativa alla opportunità, per l'Assemblea regionale siciliana e per il Governo di conoscere preventivamente alla loro nomina la condizione dei componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

Vorrei che l'onorevole Libertini mi ascoltasse. Dicevo che la genesi di questi emendamenti scaturisce da una proposta fatta dal sottoscritto a proposito della opportunità di conoscere la condizione giudiziaria dei componenti dell'albo da cui attingere i nominativi di coloro i quali avrebbero successivamente assunto l'incarico di componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti. Gli emendamenti, così come formulati, se soddisfano l'aspetto successivo, cioè garantiscono per il comportamento dell'Amministrazione relativamente ad una condizione giudiziariamente rilevante, che interviene successivamente alla nomina dei componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti, non garantiscono rispetto ad una condizione giudiziariamente rilevante ma antecedente alla loro nomina. Infatti la proposta che avevamo concordato, se non ricordo male, riguardava una dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge 16, nel momento dell'iscrizione all'albo.

Questo era il significato del colloquio che avevamo avuto con l'onorevole Libertini nel momento in cui questa parte di emendamento che io avevo presentato era stata bocciata ed era stata poi ripresa da un emendamento della Commissione che doveva dar corso poi alla discussione che stiamo affrontando in questa

sede. Dunque, non tanto la posizione giudiziaria successivamente intervenuta alla nomina, ma la posizione rispetto alla legge 16, antecedente alla nomina, cioè nel momento in cui il componente si candida ad iscriversi all'albo dei possibili componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

GALIPÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo affrontato questo argomento non solo nella Commissione di merito, ma anche nella Commissione per la lotta alla mafia, ed abbiamo definito un codice di autoregolamentazione per quanto riguarda la condizione dei deputati, perché, come previsto nella legge 16, già tutta la fattispecie era applicabile ai dipendenti ed ai funzionari. Quando discutevamo di questo problema non eravamo in presenza dell'Ufficio regionale per le gare d'appalto, ufficio assai delicato, che dovrebbe rappresentare il «Gotha» della trasparenza in materia di appalti di opere pubbliche.

Pertanto credo che l'esigenza di richiedere qualche cosa in più di quello previsto dalla legge 16 sia estremamente valida e pertinente. Vero è che la legge 16 prevede la sospensione in caso di condanna, ma io mi domando, e domando a questa Assemblea, con quale legittimazione potrebbe continuare ad occuparsi di appalti un presidente di questo Ufficio rinviato a giudizio per turbativa d'asta. È immaginabile attendere la sentenza di primo grado di condanna? Credo che al di là delle cose vere, esistendo due verità, quella che è e quella che appare, noi dobbiamo prima di ogni cosa dimostrare la nostra disponibilità alla verità che appare; e quindi credo che la proposta del Governo, che io articolerei meglio, dicendo che ai dipendenti o ai distaccati negli uffici regionali per le gare sono applicabili gli articoli 91 e 92 del testo unico approvato con il D.P.R. numero 3 del 1957, possa essere uno sforzo doveroso e un contributo a questa situazione particolare nella quale noi ci troviamo. Ritengo che lo spostamento di un dipendente che incorre in un reato nella specificità della responsabilità di un ufficio, si imponga sempre.

Certo farà altre cose, ma non più nell'ufficio nel quale ha potuto commettere o è sospettato di aver commesso un reato. Questo credo sia il minimo di garanzia che un'Assemblea, un Governo, nella gestione di una materia così delicata attorno alla quale discutiamo da diverso tempo, debba dare e debba pretendere.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rinunzio all'intervento, soltanto volevo dire che una parte delle osservazioni dell'onorevole Fleres erano accoglibili. L'onorevole Fleres sta presentando un emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. In questo caso il Governo ritira il proprio?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. No.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Cristaldi ed altri i seguenti sub-emendamenti all'emendamento 3.26:

Sub-emendamento 3.28:

Sopprimere le parole «ricorrendone le condizioni»;

Sub-emendamento 3.29:

È soppressa la parola «altresì».

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente sub-emendamento all'emendamento articolo 3bis:

Sub-emendamento 3.30:

Prima del 3 bis, inserire come primo comma «La domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 3 deve essere corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 15 del 1968 con la quale gli interessati attestano di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 16 del 1992».

PIRO. Chiedo di parlare sul sub-emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, mi scuso se, considerato che siamo a fine settimana ed abbiamo lavorato moltissimo, probabilmente incorrerò in qualche abbaglio ma, se noi formuliamo questo testo come articolo 3 bis, a chi si applica?

PAOLONE. Ai componenti degli uffici.

PIRO. Ma dove è detto?

PAOLONE. Lo stiamo dicendo noi in un emendamento.

PIRO. Allora sarebbe necessario formularlo come comma ottavo o...

PRESIDENTE. Onorevole Piro, lei intende formulare qualche proposta di sub-emendamento?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo che in sede di coordinamento formale venga accorpato all'articolo 3 perché integra le disposizioni dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 3 lo abbiamo già approvato. In sede di coordinamento, se l'Assemblea darà la delega, questo potrà essere fatto per una migliore scrittura della legge.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Allora non occorre aggiungere niente.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

Il parere del Governo sul sub-emendamento 3.30 a firma della Commissione?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Il parere della Commissione sul sub-emendamento 3.28 dell'onorevole Cristaldi?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

CRISTALDI. Dichiaro di ritirare il sub-emendamento 3.29 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Dichiaro di ritirare l'emendamento 3.27.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 3.26, articolo 3 bis del Governo, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 4. Comunico che risultano accantonati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Battaglia Giovanni ed altri:
Emendamento 4.23:

Dopo: «Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono collocati» *sostituire* «fuori ruolo» *con* «d'ufficio in aspettativa»;

— dal Governo:

Emendamento 4.2:

Il secondo periodo del comma 1 è modificato come segue: «Durante tale periodo gli stessi, se in attività di servizio, sono collocati fuori ruolo»;

Emendamento 4.24:

Al comma 1 aggiungere dopo le parole «fuori ruolo» le seguenti «ai sensi dell'articolo 58 del T.U. degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, numero 3, nello stesso periodo l'amministrazione regionale deve conservare scoperto nei relativi ruoli di provenienza un numero di posti della qualifica di dirigente — od equiparato — pari a quello degli impiegati posti nella posizione di fuori ruolo».

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 4.25:

Al primo comma sostituire le parole «sono collocati fuori ruolo» con le parole «sono distaccati presso l'Ufficio regionale pubblici appalti».

Il parere del Governo?

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro preclusi gli emendamenti 4.23, 4.2 e 4.24.

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 4.5 articolo 4 bis, a firma del Governo.

Ricordo che allo stesso è stato presentato dal Governo l'emendamento 4.26:

L'ultimo comma dell'articolo 4bis è soppresso.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, ognuno di noi ricorderà cosa è stato detto quando è stato deciso l'accantonamento di quest'articolo. Ci fu anche una certa polemica per il fatto che

rendemmo nota all'Assemblea una decisione o quantomeno una comunicazione del Commissario dello Stato, ma dobbiamo tornare qui a discutere perché riteniamo che non basti la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4 bis proposta dal Governo, quel comma che dice «Ai soggetti di cui al comma 1 è corrisposto inoltre, ove spettante, il trattamento di missione ed altro». Rimane un problema di fondo. Innanzitutto c'è l'aggancio generico al direttore regionale con 10 scatti, per quanto riguarda i presidenti, e l'aggancio con il direttore regionale con 5 scatti, per quanto riguarda gli altri componenti. In tal modo non si capisce a quanto ammonti realmente questa indennità.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. 3.298.395 lire al netto per il presidente e 2.564.030 lire per il componente.

Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. In sede di discussione di questo articolo sono emerse alcune osservazioni che abbiamo ritenuto e valutato degne di attenzione, al punto che il Governo ha modificato la sua originaria proposta sopprimendo il terzo comma che riguarda le missioni e che certamente avrebbe comportato un ulteriore aggravio da un punto di vista finanziario. E abbiamo voluto esplicitare la corrispondenza tra i parametri indicati, cioè i 10 scatti ed i 5 scatti, attraverso una traduzione in lire che io poco fa indicavo e che ora reitero. Per quanto riguarda il presidente si ha un trattamento al netto, cioè depurato ovviamente da tutte le tasse, di 3.298.395 lire; per quanto riguarda il componente, al netto sempre, di 2.564.030 lire. Queste cifre le diamo e ci confortano ulteriormente nella nostra scelta perché, se consideriamo la delicatezza del ruolo che questi componenti dovranno svolgere, ed aggiungiamo a questa considerazione la permanenza, proprio per la complessità della funzione che ad essi viene assegnata, è chiaro che noi riteniamo che questa sia una proposta equa, e che viene incontro anche alle osservazioni che erano emerse dal dibattito in tal proposito.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti gli equivoci rimangono in piedi. Innanzitutto l'articolo 4 bis, anche volendo accogliere l'emendamento soppressivo del comma 3, rimane composto da due commi. Il primo comma dice che «I componenti in attività di servizio e i funzionari preposti alle segreterie e il personale delle medesime conservano, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ordinario trattamento retributivo». Che cosa significa, allora? Che l'indennità che diamo è aggiuntiva allo stipendio che prendono? In tal caso ritengo, signor Presidente, che questo non sia pulito. Penso che non si possa fare.

Oltretutto, mi si consenta, nemmeno i deputati hanno questo privilegio, nemmeno i deputati! Infatti, anche se credo che questo privilegio non sia più in vigore, soltanto il 40 per cento della retribuzione relativa al posto di lavoro veniva cumulato con l'indennità del parlamentare. Qui ci troveremmo di fronte a funzionari che per fare un lavoro, in fin dei conti istituzionale, per il quale potremmo prevedere una qualche indennità, qualche gettone di presenza, invece cumulano il proprio stipendio più l'indennità. E poi, onorevole Assessore — non per non avere fiducia nei dati che lei ci sta dando — ho qualche dubbio che la reale retribuzione del direttore regionale con dieci scatti si limiti a 3 milioni duecentomila lire al netto, come dice lei. Comunque la prendo per buona. Del resto ci troviamo comunque di fronte ad una indennità di gran lunga superiore alla retribuzione per il ruolo rivestito dal componente della commissione. Vorrei anche fare rilevare che non ci troviamo di fronte a direttori regionali che vengono chiamati a svolgere altre funzioni, ma si tratta di figure che come qualifica e mansioni sono molto al di sotto del direttore regionale. Pur se si tratta di dirigenti, è impensabile che per una cosa che fanno in più addirittura prendono una indennità che è equivalente a quella del direttore regionale, che gli è gerarchicamente superiore. Non ci sembra quindi che sia questo il metodo corretto di affrontare questo problema. In fin dei conti, onorevole Assessore, nessuno obbliga le persone a far parte di questi organismi. Certo affrontano cose delicate, di cose delicate parla-

no. Ma non è con il «soldino» che si risolve la delicatezza dei problemi che si affrontano.

Onorevole Magro, io credo che quando abbiamo previsto il mantenimento del posto di lavoro nella qualifica, avendo previsto la possibilità del mantenimento anche della retribuzione economica, con gli scatti, l'anzianità e tutto quanto compete, ci possiamo fermare alla cifra, che noi avevamo quantificato, pari al 75 per cento della indennità del sindaco del capoluogo. Ma riteniamo che se facciamo simili previsioni, altro che di ufficio pubblico regionale per la gestione degli appalti si tratta: qui abbiamo inventato una poltrona per regalare i soldi alla gente. Ma che cosa c'entra con la trasparenza e con gli appalti? Ma che cosa devono fare di tanto complesso? Cosa devono essere, scienziati? Se devono essere scienziati mettete tutti docenti universitari, ma se non devono essere scienziati che motivo c'è di prendere i dirigenti? Se questo ufficio può essere retto, nominando quali componenti dei dirigenti, vuol dire che non c'è bisogno di essere scienziati; bisogna essere persone che capiscono la materia, che siano padrone delle cose quotidiane che devono farsi. E poi, fatto il primo bando si fa il secondo, il terzo, alla fine si tratta sempre di cose simili se non identiche. Pertanto non vorremmo che, dopo la grande affermazione dei principi che hanno preceduto il disegno di legge nei dibattiti, alcuni articoli — che, pur contrastati dal MSI, tuttavia innovano — trovassero una soluzione del problema mortificante, facendo diventare ambito far parte di questo organismo non per la sua importanza ma perché c'è una retribuzione economica consistente. E poi, autorizzando il funzionario a far parte di questo ufficio, implicitamente lo autorizziamo a non lavorare più per il suo ufficio; ma così lo paghiamo due volte per lo stesso compito! Non ci sembra una cosa seria. Noi riteniamo che questa non sia una cosa seria.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente all'onorevole Cristaldi, io invece ritengo che l'emendamento

del Governo sia una cosa seria, anzi molto seria, onorevole Cristaldi...

CRISTALDI. È anche una violazione di legge.

DI MARTINO. Le leggi le facciamo noi.

CRISTALDI. Una legge statale.

DI MARTINO. Le leggi le facciamo noi e quindi non violiamo leggi che facciamo noi stessi. Ora, io mi sono posto il problema e ho seguito attentamente l'onorevole Cristaldi. Noi vogliamo creare un ufficio che deve moralizzare al massimo questo settore dei lavori pubblici, al quale preporremo funzionari i quali non è vero che vanno lì a non fare nulla. I funzionari preposti all'ufficio regionale dei pubblici appalti, il presidente, hanno un lavoro massacrante da svolgere e a me non pare che sia accettabile la proposta di dare un'indennità pari al sindaco del comune capoluogo, perché intanto attualmente questa indennità ha un ammontare insignificante, non sappiamo a quanto ammonterà dopo la nuova legge sull'elezione diretta del sindaco. Ricordo che vi sono delle categorie, per esempio i magistrati, cui giustamente si riconosce un compenso adeguato, perché devono mantenere l'indipendenza, devono mantenere l'autonomia; in questo caso, quando noi proponiamo, come fa il Governo, questi compensi che secondo me arriveranno al lordo a 10 milioni al mese e al netto saranno 6 milioni al mese, mi dovete spiegare come si può fare diversamente. Onorevole Cristaldi, onorevoli colleghi, noi stiamo procedendo alla nomina dei componenti per sorteggio, non è una scelta fatta in maniera discrezionale, per cui può capitare che il funzionario che oggi risiede a Palermo, in seguito al sorteggio deve andare a prestare servizio a Ragusa o Messina o Catania, con tutti i problemi che comporta uno spostamento, con un maggiore aggravio del costo della vita. E quindi, c'è necessità di assicurare, a questi funzionari preposti all'ufficio dei pubblici appalti, indipendenza ed autonomia economica.

Non facendo ciò, incentiveremmo la presenza di persone che non faranno certamente l'interesse pubblico, ma garantiranno alcune lobbies,

garantiranno alcuni amici o persone che certamente nulla hanno a che fare col pubblico denaro. Quindi, io ritengo che il Governo ha presentato un emendamento corretto, un emendamento valido, un emendamento che consente all'Ufficio di avere persone che possano mantenere un tenore di vita adeguato e comunque non hanno bisogno di ricorrere ad altre fonti per mantenere un tenore di vita dignitoso come si conviene a chiunque debba svolgere una funzione pubblica, importante e delicata come quella degli uffici dei pubblici appalti. Pertanto, ritengo che l'emendamento del Governo vada sostenuto con forza perché soltanto in questo modo si può garantire trasparenza e correttezza nella gestione degli appalti.

MANNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo ricordare all'Aula che il presidente dell'Ufficio regionale pubblici appalti è scelto dalla Giunta regionale di Governo su proposta dell'Assessore; ma pare di capire che faranno parte dell'Albo dei componenti l'Ufficio regionale dei pubblici appalti, a parer mio, tutta una serie di soggetti che prevalentemente saranno in quiescenza. Faranno parte dell'Ufficio regionale dei pubblici appalti magistrati in quiescenza, avvocati dello Stato in quiescenza, professori universitari in quiescenza ed è giusto e doveroso che il legislatore dia un riconoscimento a questo personale che offrirà una prestazione molto significativa e molto impegnativa. È quindi dignitosissimo, da parte dell'Assemblea regionale siciliana, che si dia un riconoscimento anche dal punto di vista dell'ammontare dell'indennità di funzione che si assegna loro.

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo per cercare di dissacrare un po' questa discussione così grave, voglio ricordare che anche per un individuo, nel caso in cui gli venga lasciata un'eredità, c'è l'accettazione

con il beneficio dell'inventario! Insomma, questi illustri professori d'Università, questi illustri magistrati in quiescenza, questi illustri funzionari dirigenti della Regione siciliana, ma chi gliel'ha detto che devono andare a fare questo? Non è certamente un obbligo! Accettano con il beneficio dell'inventario! Si fanno i conti, se non gli conviene, non si iscrivono! Dovete smetterla di aprire delle maglie per creare una categoria di soggetti interessati ad andare a fare certe cose. Noi riteniamo che questa sia una scelta nella quale l'amministrazione per la parte che la riguarda designa dei dirigenti, e li designa tenuto conto di ciò che prevede la legge dello Stato, ossia non si può dare loro più di tanto. Invece qui si dà loro tanto, cioè quello che spetta loro, conservando per intero la condizione giuridica e gli avanzamenti e lo stato economico relativo per il tempo che vanno a ricoprire quell'incarico; in più si vuol dare loro una condizione di ulteriore privilegio, ma devono sapere che c'è un limite. Noi lo abbiamo fissato un limite; sono persone che partecipano ad una certa attività, o hanno una loro pensione, se sono in quiescenza, e vanno a percepire una somma che può essere pari al 75 per cento dell'indennità del sindaco, abbiamo detto. Possiamo in alternativa stabilire una somma pari al 50 per cento della loro indennità, se in servizio, o della loro pensione, se in quiescenza. Ma non ho capito perché volete creare una casta di privilegiati che, svolgendo un certo lavoro, guadagnano due volte e mezzo quello che guadagnano dei funzionari, dei dirigenti in attività di servizio, all'interno della pubblica Amministrazione. Questo vorremmo capire!

Questa mattina, vergognosamente, siete andati in fuga, anzi, non molto vergognosamente perché l'avete capito, avete avuto un po' di trambusto, vi è saltata un po' la calma e poi, alla fine, avete ritirato l'emendamento. Si trattava di stabilire che bisognava dare corpo ad un gruppo di lavoro, nominato dall'Assessore al ramo, per poter coordinare tutto l'aspetto della normativa relativa alla questione della legge sugli appalti. E in tal caso subito pronto le indennità, subito pronto «l'ira di Dio» di soldi, non solo quelli che gli spettano come ufficio, ma raddoppiandogli gli oneri che gli spettano come dirigenti dell'ufficio e parametran-

doli al direttore dell'Assessorato, il che veramente è incredibile. Però alla fine avete capito che quelli erano dipendenti pubblici che svolgevano una funzione istituzionale e, senza molto chiasso, avete ritirato l'emendamento.

Adesso dovete fare la stessa cosa su questo articolo, dovete accettare la nostra proposta. La possiamo calibrare meglio, possiamo dire — ripeto — anziché il 75 per cento dell'indennità del sindaco, il 50 per cento della loro indennità, se in servizio, e il 50 per cento della loro pensione, se sono in quiescenza. Voi sapete che le pensioni dei magistrati sono consistenti, non sono cose da ridere come le pensioni dei professori d'Università.

Pertanto, la nostra proposta è di trovare una proposta compatibile che, pur riconoscendogli la necessaria dotazione di una indennità, stabilisca una indennità che non faccia uscire, come si suol dire in siciliano, «i piedi fuori dalla scarpa». Voi dovete stare calmi, potete fare queste cose, e ve ne assumete la responsabilità. Però questo Parlamento serve per denunziarli questi fatti. Poiché siamo in periodo di grandi economie, di grande prudenza, di grandi misure, tutti insieme, i magistrati in quiescenza, i professori di università in quiescenza, i dirigenti in attività di servizio, il Governo e tutto il Parlamento, cerchiamo di scegliere le strade compatibili che si allineino con questo indirizzo di prudenza, di economia e di buon ragionamento. Non penso di dover spendere altre parole; chiedo se è possibile un ulteriore accantonamento per definire il limite. Dobbiamo sceglierla la strada. Nella nostra proposta diamo due alternative: o il parametro del 75 per cento dell'indennità del sindaco o il parametro del 50 per cento dell'indennità di carica, se in servizio (e della pensione, se in quiescenza). Ci aspettiamo che da parte del Governo e da parte di questo Parlamento se ne comprenda il vero significato, che è in linea con tutte le cose che sono state dette.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4.26, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 4 bis.

Il parere della Commissione?

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 4.5 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 9.

Comunico che risultano accantonati all'articolo 9 i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Mele ed altri:

Emendamento 9.7:

Sopprimere i commi 3, 4 e 5;

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

Emendamento 9.4:

Al comma 3, sostituire la parola «venti» con la parola «trenta»;

— dagli onorevoli Di Martino e altri:

Emendamento 9.2:

Al terzo comma, sostituire le parole «dal- l'inoltro» con «dal ricevimento»;

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

Emendamento 9.5:

Al comma 5, sostituire i termini «dieci giorni» contenuti al terzo e quinto rigo con i termini «quindici giorni»;

Emendamento 9.6:

Al comma 6, alla fine aggiungere le parole «e trasmessi all'osservatorio regionale di garanzia sui pubblici appalti per quanto di competenza».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, l'articolo 9 ed i relativi emendamenti erano

stati accantonati perché collegati al tema dell'appalto concorso, che è trattato nell'articolo 38 del disegno di legge.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo il prelievo dell'articolo 38 che è l'articolo che tratta dell'appalto concorso, in modo da sbloccare la discussione delle normative ad esso collegate.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, si riprende l'esame dell'articolo 38.
Ne do lettura:

«Articolo 38.

1. L'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 è sostituito dal seguente:

“Articolo 37.

Appalto concorso

1. Qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, il ricorso al procedimento di appalto concorso è ammesso nei seguenti casi:

a) lavori non edili con particolari processi tecnologici di costruzione ovvero lavori anche edili in cui sia prevalente la fornitura o l'installazione di impianti ad alta tecnologia;

b) opere la cui realizzazione comporti la ricerca di soluzioni innovative, sotto il profilo tecnico o scientifico, per le quali si renda necessario il ricorso alla capacità progettuale ed operativa di imprese industriali ed appaia inadeguato l'espletamento di un preliminare ordinario concorso di progettazione.

2. Per i casi di cui al comma 1 deve inoltre sussistere l'esigenza di affidare all'appaltatore tanto la compilazione del progetto esecutivo, da elaborare in conformità alle previsioni di quello definitivo o di massima predisposto dall'amministrazione, quanto l'indicazione delle condizioni e dei prezzi ai quali, nel rispetto

elle previsioni e dell'importo indicati nel bando, è disposto ad eseguirlo.

3. La deliberazione motivata dell'ente che stabilisce di avvalersi della procedura dell'appalto concorso è di esclusiva competenza dell'assemblea.

4. Il bando di gara deve essere redatto in conformità ai bandi-tipo di cui all'articolo 34 *bis*, salvo quanto previsto nel comma 5 del medesimo. Il termine di ultimazione dell'opera deve in ogni caso essere stabilito nel bando, il quale può utilizzare ai fini del criterio di scelta non più di tre degli altri elementi indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 dicembre 1991 numero 406, formulandoli in termini di punteggi numerici.

5. L'esclusione dall'invito, con provvedimento motivato della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti che procede, può disporsi solo per le ragioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 numero 406, ovvero per difetto dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica richiesti.

6. La commissione giudicatrice dell'appalto concorso, nominata dal presidente della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti che procede, è così composta:

a) dal presidente della competente sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti o da altro componente della sezione da lui designato, con funzioni di presidente;

b) da tre professionisti ingegneri e/o architetti, a giudizio dell'Amministrazione secondo la natura dell'opera, con almeno dieci anni di anzianità d'iscrizione negli albi professionali, sorteggiati su terne proposte dagli ordini professionali della provincia ove si realizza l'opera o la parte prevalente di essa;

c) da un professionista esperto in materie giuridiche, sorteggiato su terna proposta dall'Ordine degli avvocati competente per territorio o da un avvocato dello Stato designato dal competente ufficio distrettuale.

7. I componenti di cui alle lettere b) e c) non possono essere designati quando sono già

incaricati in altra commissione di appalto concorso che ancora non abbia ultimato i propri lavori.

8. La designazione dei componenti deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il presidente della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti che procede, provvede direttamente alla nomina dei membri, nel rispetto della composizione di cui al presente articolo.

9. I componenti della commissione non possono essere sostituiti salvi i casi di vacanza determinata da morte, dimissioni o altra causa di forza maggiore.

10. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'ente designato dal capo dell'amministrazione.

11. La commissione è collegio perfetto; le deliberazioni sono adottate a maggioranza di votanti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

12. Spetta all'Assessore regionale per i lavori pubblici la fissazione, con decreto, dei compensi spettanti ai componenti la commissione, impregiudicata l'esclusione disposta dalla legge per gli appartenenti all'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

13. Le procedure di nomina della commissione di cui al presente articolo sono avviate dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte.

14. Al bando dell'appalto concorso deve essere garantita la massima pubblicità secondo quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge.

15. È abrogato l'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 1978 numero 35».

Comunico che allo stesso sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

Emendamento 38.3:

L'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, è abrogato;

— dagli onorevoli Mele ed altri:

— Emendamento 37.13:

L'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985 numero 21 è abrogato;

— dall'onorevole Maccarrone:

Emendamento 38.1:

Alla fine del comma uno aggiungere le parole «salvo quanto previsto dall'articolo 1664 del codice civile»;

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

Emendamento 38.5:

L'articolo 38 (commi da 2 a 15) è sostituito dal seguente:

«Per i casi di cui al comma 1 si attua il concorso di progettazione con le modalità di cui all'articolo 37 della presente legge secondo apposito regolamento da emanarsi con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. L'appalto dei lavori risultanti sarà regolato dalla presente legge»;

Emendamento 37.7:

dopo il comma uno aggiungere il seguente:

«1 bis. I lavori e le opere di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1 sono meglio precisati con apposito decreto dell'Assessore per i lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge»;

— dagli onorevoli Mele ed altri:

Emendamento 37.14:

Alla lettera a) sopprimere l'inciso da «ovvero lavori anche edili» fino alla fine del periodo;

— dagli onorevoli Di Martino ed altri:

Emendamento 38.4:

È soppressa la lettera b) del 1° comma;

— dall'onorevole Maccarrone:

Emendamento 32.2:

Aggiungere al terzo comma dell'articolo 38 dopo le parole «di esclusiva competenza del-

l'Assemblea» le parole «che deve deliberare con la maggioranza dei due terzi»;

— dagli onorevoli Fleres, Martino e Pandolfo:

Emendamento 38.6:

Al comma 6, punto b), sostituire le parole «su terne proposte» con le parole «sulla base di elenchi composti da almeno dieci nominativi proposti»;

Emendamento 38.7:

Al comma 6, punto c), sostituire le parole «su terne proposte» con le parole «sulla base di elenchi composti da almeno dieci nominativi proposti»;

— dagli onorevoli Lombardo Salvatore ed altri:

Emendamento 38.8:

Al comma 6 dell'articolo 38 del disegno di legge 361, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

«d) ove ne ricorrano le circostanze, la commissione potrà essere integrata da altre figure professionali coi criteri di cui al comma 6 del presente articolo»;

Emendamento 38.9:

Al comma 7 dell'articolo 38 del disegno di legge 361, le lettere «b) e c)» sono sostituite dalle lettere «b), c) e d)»;

— dal Governo:

Emendamento 38.2:

Il decimo comma dell'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, come sostituito dall'articolo 38, è così modificato: «Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente dell'ufficio di segreteria»;

— dall'onorevole Maccarrone:

Emendamento 32.1:

Sostituire i commi uno e due con il seguente: «Qualunque sia l'importo del contratto il ricorso al procedimento di appalto concorso è ammesso soltanto per la fornitura e/o l'instal-

lazione, compresi eventuali lavori edili strettamente connessi, di impianti e macchinari ad alta tecnologia per i quali le varie ditte costruttrici realizzano soluzioni di produzione esclusiva».

Si passa all'esame dell'emendamento 38.3 a firma dell'onorevole Cristaldi.

CRISTALDI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, possiamo essere maratoneti quanto si vuole, si potrà anche votare e bocciare gli emendamenti presentati dal Movimento sociale, ma le cose che abbiamo sollevato rimangono in piedi, sia che abbiamo parlato di grandi problemi che di piccoli problemi.

Quando un attimo fa abbiamo parlato di un piccolo problema, cioè abbiamo parlato di un cittadino che va ad occupare un posto con una rilevante indennità, abbiamo cercato di farvi capire che era sbagliato e non ci siamo riusciti.

Siamo, invece, questa volta, di fronte non ad un piccolo problema, ma ad uno dei problemi più inquietanti dei lavori pubblici in Sicilia: l'appalto concorso è stato uno degli elementi che ha consentito il degrado nella gestione degli appalti pubblici in Sicilia.

Abbiamo sostenuto, in altro momento del dibattito, che una cosa era l'affermazione di principio, una cosa era la chiacchiera, altra cosa era il fatto concreto. Nessuno dei metodi presenti nell'attuale legislazione sugli appalti pubblici è stato cassato da questo disegno di legge. Tutte le pratiche che sono state osteggiate, che sono state contestate, per le quali sono stati fatti annunci, sono rimaste; io ho letto, persino oggi, sulla «Gazzetta del Sud» (non so chi ha dettato l'articolo) che «in Sicilia gli appalti si faranno con l'asta pubblica» e che «non c'è la revisione dei prezzi». Chi non legge l'articolo, chi non segue i lavori d'Aula, è convinto che in Sicilia la gestione degli appalti non è più legata alla vecchia maniera, ma finalmente si è accettato il principio dell'asta pubblica come fatto condizionante esclusivo della gestione degli appalti pubblici in Sicilia.

Così non è. L'asta pubblica ha trovato lo stesso identico spazio che aveva ancor prima che noi cominciassimo ad affrontare questo disegno di legge. Ha trovato collocazione la licitazione privata, la trattativa privata, la concessione, in questo momento l'appalto-concorso. Ci sono state delle ragioni che hanno spinto all'accantonamento. Noi l'abbiamo accettato per vedere se emergeva, dal dibattito, anche una motivazione a sostegno delle cose che dicevamo; riteniamo che è emersa un'ulteriore motivazione, che porta alla necessità di evitare che in Sicilia si realizzino opere attraverso l'appalto-concorso, che è un sistema che consente il massimo della discrezionalità ad un organismo che, per quanto qualificato possa essere, comunque è legato, nello scegliere, ad una soggettività che non può essere regolata da alcuna norma.

È accaduto spesso, in Sicilia come in altre parti del nostro Paese, che la commissione, di fronte ad un gran bel progetto, ne ha scelto un altro. Perché? Perché i parametri in base ai quali effettuare la valutazione sono legati non soltanto alla qualità del prodotto, non soltanto ai tempi di esecuzione, non soltanto al tipo di progettazione, ma sono legati ad un'altra serie di vicende quali possono essere, per esempio, il costo o il tipo di materiali usati, persino cose impensabili quali, per esempio, la celerità dell'arrivo dei materiali. Tutto si può includere nel bando per l'appalto-concorso, si possono inventare una serie innumerevole di argomenti che possono essere messi all'interno del bando per andare verso la scelta dell'appalto-concorso. Ma è una scelta per la quale non c'è alcuna ragione, secondo noi, soprattutto non c'è alcuna ragione per il fatto che abbiamo approvato, onorevole Assessore, l'articolo 37, con il quale abbiamo consentito e consentiremo il concorso di progettazione. Cioè a dire abbiamo consentito che in Sicilia ci fossero delle persone, dei tecnici che, illuminati dalla loro preparazione, dalla loro fantasia, proponessero all'ente appaltante di realizzare una certa opera. E non tanto abbiamo previsto un concorso di progettazione ma persino un premio letterario, perché vengono premiati non solo il primo progetto, ma anche il secondo, il terzo, e così via. Non abbiamo nulla in contrario: se quel progetto vince il concorso di

progettazione vuol dire che non soltanto è un progetto bello, ma è anche fattibile, altrimenti non vince, altrimenti è fantasia, non più progettazione. E se è progettazione e vince quel progetto, vuol dire che l'opera si può realizzare. Ma potendo l'Amministrazione fare ricorso al concorso di progettazione, che rimane un fatto esclusivamente di progettazione, che ragione ha di avere anche l'altro strumento, per cui l'opera deve essere progettata, di fatto, dallo stesso organo che esegue la realizzazione dell'opera? Un principio, tra l'altro, inquietante, perché c'è la coincidenza delle due figure: la figura che progetta e quella che realizza.

Non ci sembra che sia questa la risposta al clima che c'è in questo momento in Sicilia. Invece, noi riteniamo che direzione dei lavori, progettazione e ditta esecutrice dell'opera debbano essere tre figure completamente diverse. Una logica che, invece, veda la coincidenza di queste figure ci sembra che non sia utile come risposta a tutto ciò che si è verificato in Sicilia intorno all'appalto-concorso. Siamo, quindi, contrari, ad un metodo estremamente discrezionale. Del resto, se nella scorsa legislatura, nella notte dei «lunghi coltelli» fu bocciata la legge sugli appalti, per che cosa fu bocciata se non perché era passato un emendamento del Partito democratico della sinistra, che facendo riferimento all'art. 24, lettera b), pronunciò di fatto, nella sede dell'Assemblea regionale siciliana, il principio che non si doveva operare con discrezionalità assoluta, che non ci dovevano essere... Vedo che sorride, onorevole Magro, avrà naturalmente argomenti tecnici che ora porterà per confutare le mie tesi, e saranno da me valutati, onorevole Assessore. Io non ho sorriso quando ho sentito parlare lei, e le assicuro che avrei avuto numerosissime occasioni per poterlo fare.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Non capisco la sua posizione. È contraddittoria, perché lei ha sostenuto l'adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale. Lei non è legittimato a fare questo intervento.

CRISTALDI. Onorevole Assessore, lei ora dall'alto delle sue conoscenze mi spiegherà e contesterà quello che io ho detto. Mi contesti

quali sono le contraddizioni, mi contesti se esiste il concorso di progettazione; e volete anche inventare e portare avanti l'appalto-concorso, lei me lo contesti! Per intanto io affermo le cose che ho affermato. Sarò molto attento alle cose che lei mi dice, stia tranquillo, e mi ricrederò se ne avrò la possibilità. Ma mi deve dire cose diverse da quelle che mi ha detto fino ad ora; rispetto alle cose che abbiamo detto quando abbiamo deciso di accantonare l'articolo, mi deve dare nuove motivazioni, perché nulla di nuovo è emerso a sostegno della necessità di tenere in piedi l'appalto-concorso in Sicilia. Lei non mi può certo contestare che intorno all'appalto-concorso sono nate polemiche, vicende politiche gravissime, sono caduti Governi comunali e provinciali, sono nate vicende giudiziarie gravissime; nell'appalto-concorso c'è la coincidenza del momento progettuale con il momento della realizzazione dell'opera. Un principio che in Sicilia non è applicabile, secondo noi, nel clima in cui viviamo. Soprattutto se si tiene conto che il concorso di idee, comunque, esiste, perché c'è il momento in cui il progettista può realizzare l'opera che vuole, può disegnare l'opera che vuole. E poiché un concorso di progettazione non è soltanto un concorso di idee in astratto, ma diventa anche un fatto tecnico, una volta che il concorso di idee viene espletato e c'è il vincitore, a questo punto si indice regolare gara d'appalto, con l'asta pubblica, diciamo noi! Non volete farlo con l'asta pubblica, volete farlo con altro criterio? Però almeno eliminiamo questa variabile impazzita che è legata all'appalto-concorso.

MACCARRONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCARRONE. Signor Presidente, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, io in questi giorni ho seguito a mezzo stampa, attraverso la televisione, il girovagare degli Assessori, i quali esaltano dovunque le grandi vittorie ottenute da questo Governo. Si parla di trasparenza, lotta alla mafia, lotta alla tangencrazia, la grande legge sull'elezione diretta del sindaco (che proveremo a Catania dopo l'elezione di Sgarbi a sindaco di Catania, perché è una legge che dobbiamo ancora provare).

Avete dimenticato anche di dire alla gente che il bilancio non è stato ancora approvato, con un enorme danno per l'economia siciliana, né avete approvato la programmazione che dovrebbe essere legata al bilancio.

Altro trionfalismo: questa legge sugli appalti, che noi ancora non sappiamo quando potrà essere applicata, perché prima devono essere istituiti gli uffici, devono essere nominati i presidenti, le commissioni, devono essere trovati i fondi per pagare tutte le indennità per i membri delle Commissioni e le spese per tutti questi uffici.

Cosa avete detto? Avete declamato ai quattro venti che la trattativa privata e l'appalto-concorso sarebbero scomparsi, che i politici non avrebbero messo più mano sugli appalti, ma, strada facendo, avete dimenticato gli impegni. Onorevole rappresentante del Governo, questo articolo, l'articolo 38, è un articolo che qualifica la legge. Voi avete detto ai quattro venti, in tutte le zone della Sicilia, in Italia (avete fatto intervenire anche il Presidente della Camera per elogiare questo Governo), avete comunicato che volete fare tante cose. Io vi dico: se è vero quello che voi avete detto al popolo siciliano, provatelo. È qui il banco di prova. «*Hic Rhodus hic salta*»! Se non fate questo vuol dire che siete incapaci di realizzare quello che dite. È anche un banco di prova, soprattutto per i compagni del PDS. Si parla di riforma della Regione; ma se non facciamo — dicevo oggi ad un collega — un po' tutti l'autocritica serena del nostro passato, dei nostri errori del passato, che sono la causa di quello che succede oggi, la Regione non andrà avanti e continuerà lo sconcio che vediamo in questi giorni.

Nel 1975 — e questa è un'autocritica che faccio a me, ex comunista del PCI — i dirigenti regionali del Partito comunista italiano, diretti dall'onorevole Occhetto, prepararono e pagarono l'abbraccio con la Democrazia cristiana affossando la legge numero 10 del 1961, la legge del comunista Bosco.

Nel 1991 i dirigenti del PDS, diretti dall'onorevole Folena, pagarono alla Democrazia cristiana la spartizione dei seimila miliardi con l'affossamento della legge sugli appalti approvata dalla Commissione.

E oggi, compagni del PDS, la Democrazia cristiana, certamente la parte più legata a certi

interessi, vi sta presentando il conto con questi articoli e con gli altri che avete già approvato.

Volevate il Governo con la Democrazia cristiana? Ecco il conto. E voi state pagando. Io ho presentato gli emendamenti sull'articolo 36 e su questo articolo 38 soprattutto perché ritengo che gli appalti-concorso e quelli a trattativa privata devono essere fatti solo in casi eccezionali. Compagni del PDS, voi state approvando questa legge, ed immaginate che sarete sempre al Governo; ma la Democrazia cristiana vi terrà sempre al Governo? Oggi la Democrazia cristiana vi fa la corte perché ha bisogno di voi, perché quasi il 50 per cento dei deputati democristiani sono inquisiti e altri stanno per essere inquisiti, per cui ha bisogno di un sostegno di 74 parlamentari: «l'armata Brancaleone». Quando la Democrazia cristiana non avrà più bisogno di voi, sarete buttati fuori come siete stati buttati fuori tante altre volte. Ecco perché dovete pensare al giorno in cui ritornerete all'opposizione, al giorno in cui vi pentirete di avere approvato una legge che non soddisfa le esigenze della trasparenza, della legalità, della onestà, della correttezza, una legge che veramente colpisca la tangentocrazia. È per questo che io ho presentato all'articolo 38 due emendamenti, che vi invito ad approvare, perché se vogliamo veramente combattere certe forme di corruzione non possiamo andare avanti con l'acqua riscaldata, bisogna approvare delle norme radicali; altrimenti ritorneremo sempre punto e a capo.

Vi porto un esempio che è capitato a me. Io fumavo due o tre sigarette al giorno (nei momenti di crisi ne fumavo dieci o venti). Un amico mi ha detto: se tu non smetti di fumare completamente, il vizio del fumo non te lo toglierai mai. Io ho deciso di togliere il vizio del fumo completamente e non fumo più. Se non togliamo tutte queste scappatoie che avete messo in questa legge, il vizio di rubare non ce lo togliamo più nessuno e ritorneremo ancora punto e a capo.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io dirò pochissime cose, anche perché

condivido nella sostanza gli interventi dell'onorevole Cristaldi e dell'onorevole Maccarone, una strana combinazione devo confessare, ma i contenuti dei loro interventi ripropongono esattamente il testo dell'emendamento 38.5, presentato dal Gruppo liberaldemocratico riformista, che punta a sostituire l'appalto-concorso con il concorso di progettazione a cui dovrà seguire un appalto nelle forme già previste dalla legge, quindi attraverso pubblico incanto o attraverso le altre forme che questa legge prevede. Ciò perché noi intendiamo valorizzare e tutelare il prodotto intellettuale dei progettisti, intendiamo valorizzare e tutelare la particolarità del compito che essi svolgono, valorizzare gli aspetti innovativi dei singoli lavori, ma non intendiamo assolutamente consentire che dietro la novità, dietro la particolarità di un progetto si celi, con gli stessi sistemi e con gli stessi metodi di una volta, un affidamento che esula dall'aspetto progettuale e si cala invece nell'aspetto esecutivo, nella realizzazione dell'opera.

L'emendamento che noi abbiamo presentato, e che sostanzialmente sostituisce per intero l'articolo 38, punta a utilizzare la professionalità dei progettisti separandola dall'aspetto realizzativo dell'opera, alla cui determinazione deve pervenirsi attraverso gli strumenti già previsti da questa legge. Noi riteniamo che se realizzassimo questo passaggio avremmo contribuito sicuramente a migliorare le condizioni di trasparenza degli appalti in Sicilia e questo proprio perché vogliamo che questa legge si faccia ma vogliamo pure che questa sia una legge realmente trasparente ed innovativa, che sia una legge che cambia e che cambia molto nella conduzione degli appalti in Sicilia. La proposta che facciamo, quindi, sostanzialmente è analoga a quella formulata dall'onorevole Cristaldi e subito dopo dall'onorevole Maccarone. Non mi ci soffermo oltre, mi auguro solamente che questa Assemblea abbia il coraggio, se è vero che vuole innovare, se è vero che vuole cambiare, di assumersi una responsabilità di questo genere; sarebbe la prima modifica reale a questo disegno di legge sugli appalti, dato che i cottimi sono rimasti e sono stati migliorati, che la licitazione privata è rimasta, che la trattativa privata è rimasta. Sarebbe un segnale assai significativo, invece, per una

volta, avere il coraggio di sostituire un sistema di appalto che ha fatto parlare parecchio la cronaca nera dei giornali della nostra Sicilia, e anche del resto del Paese. Noi proponiamo di sostituirlo con un sistema che, quanto meno, riconduca agli analoghi sistemi previsti per gli altri tipi di lavoro l'effettuazione delle opere progettate attraverso il concorso di progettazione.

MARCHIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo portato l'Aula, questo Parlamento, la Commissione a discutere una legge che, condivisibile o meno, in parte o *in toto*, è una legge che certamente porta segnali grossi di novità nella legislazione regionale, per quanto riguarda gli appalti. Non avere preso la parola per tutto il corso del dibattito e averla presa adesso, sull'appalto-concorso, potrebbe apparire, ad alcuni colleghi che hanno seguito i lavori della Commissione, come se io mi fossi innamorato delle mie idee. Io ho l'appalto-concorso come una bandierina rossa per cui, appena vedo l'appalto-concorso, mi tuffo contro per distruggere una istituzione che pur se limitata, secondo me, può essere e dovrebbe essere valida. Il problema non è quello di esorcizzare l'appalto-concorso, ma è quello, come era quello, quando iniziammo i lavori della sottocommissione e successivamente della commissione, di restringere i casi in cui si potesse ricorrere all'appalto-concorso.

E siccome la mia opinione su quest'istituto diverge da quella della maggioranza che lo sorregge, ho detto che se io fossi un demagogo, se non avessi fatto l'amministratore per tanti anni, avrei proposto: togliamo l'appalto-concorso e togliamo la trattativa privata. L'economia senza la fantasia, senza l'intrapresa, senza il rischio, non può andare avanti. Però, se avessimo voluto fare demagogia, noi avremmo potuto dire: togliamo tutto e facciamo un'economia statalista, dimenticando che questa è stata sepolta dalla Storia e dagli uomini che fanno la Storia. Noi abbiamo detto che l'appalto-concorso, se lo dovessimo togliere del tutto, potrebbe recare gravi danni alla nostra

Regione, perché lo dobbiamo prevedere per tutti quei lavori in cui vi sono tecnologie innovative e tecnologie evolutive, in cui la grande maggioranza, la prevalenza, come abbiamo detto, delle tecnologie avanzate, delle tecnologie *tout court* sia superiore al cemento. In questi casi che l'appalto-concorso ben venga, anche se l'appalto-concorso può essere una strada certamente d'inquinamento, come lo è stata per il passato, perché l'appalto-concorso non si fa per 100 mila lire o per un miliardo, si fa per centinaia di miliardi! Ripeto, esistono delle opere non edili che richiedono tecnologie innovative, ad esempio gli inceneritori o i depuratori. Questo concetto mi è stato chiarito da docenti universitari esperti in materia, e ritengo di avere ben capito.

Per queste opere con preponderante impiego di tecnologie avanzate, non possiamo eliminare l'appalto-concorso, non dobbiamo esorcizzarlo: ci sarà anche il «traccheggio», ma ci sarà in tutti. A quest'ora staranno studiando tutti come aggirare la legge; ci saranno gli studiosi, non direi del crimine, perché pare che siamo nella Chicago anni '50, come viene dipinta Palermo e la Sicilia. È un rischio che dobbiamo correre per non mortificare la nostra Regione. Ma il punto B, cari compagni del PDS, io ho detto in Commissione che ci porta in un mare aperto. Qualcuno portava l'esempio del ponte, come se la COGEFAR, la Lodigiani o la Rendo, che sono tutte imprese che hanno la mia stima, perché sono di livello mondiale, non possono fare un ponte dove ci vogliono i bulloni...

CRISTALDI. Per ora non possono farlo, perché sono in manette!

MARCHIONE. ...con l'asta pubblica, ma lo devono fare con l'appalto-concorso. Ma, dico, dove siamo arrivati? Io vi invito, onorevoli colleghi, a leggere il punto B; già il punto A è aperto, perché «non edili» ed «edili» è aperto e con tutto questo io lo condivido, perché sostengo che se noi togliessimo anche questo punto penalizzeremmo la nostra Isola, penalizzeremmo un'imprenditoria ed anche delle opere che hanno certamente un valore di grande pregio tecnologico sofisticato; penso ad una sala operatoria, con le ultime ricerche nel campo

delle tecnologie, nel campo del laser. Se rischiamo quando sappiamo che è inutile perché cadiamo in un tranello, in buona o in mala fede, allora il fatto diventa — secondo me — da valutare attentamente. Io ho presentato quell'emendamento in piena coscienza, senza esorcizzare un'istituzione che può essere valida, ma senza allargare le griglie, la rete, perché con il punto B entra tutto: cioè noi non faremo più un'asta pubblica, non faremo più un concorso di progettazione. Si vuole questo? Se si vuole questo allora si voti il punto B; se questo non si vuole io prego, la maggioranza innanzitutto, ma anche tutti i colleghi, di votare per la soppressione del punto B. E dico soppressione perché il punto B non è emendabile. O si lascia o si toglie, ed il sottoscritto è per toglierlo radicalmente.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, il nostro Gruppo ha presentato un emendamento identico a quello che ha dato origine al dibattito, presentato dal Gruppo del Movimento sociale. Abbiamo proposto un emendamento che sopprime il ricorso all'appalto-concorso e poi abbiamo presentato un altro sub-emendamento evidentemente più di merito, su un particolare aspetto, vale a dire sulla configurazione che assume in questo disegno di legge l'appalto-concorso.

Detto questo, a me pare che sia proprio un destino. Dobbiamo proprio avere a che fare con le lettere «B», onorevole Marchione. Purtroppo per lei o forse fortunatamente, lei non era tra i deputati di questa Assemblea nella scorsa legislatura, ma questa Aula è stata testimone di scontri furibondi (politicamente intesi, non intesi alla maniera di ieri sera) sulla soppressione della licitazione privata, lettera B, che finalmente viene abolita, almeno per le opere pubbliche, in questo disegno di legge.

Forse farei cosa opportuna a me stesso se leggessi il primo comma di questo proposto articolo sull'appalto-concorso, inizia così: «Qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, il ricorso al procedimento di appalto-concorso è ammesso nei seguenti casi...».

In tal modo stabiliamo che il ricorso al procedimento di appalto-concorso è ammesso in qualunque caso e per qualunque importo. Questo significa che se ricorrono le condizioni che la legge prevede, l'appalto-concorso si può fare anche per opere di 100 milioni, 200 milioni, 300 milioni, 400 milioni. Nulla a che fare, dunque, onorevole Marchione, con ospedali o ponti ad alta ingegneria, che non sono opere né da cento né da trecento milioni, ma sono opere che prevedono spese imponenti. Non parliamo dei ponti, parliamo solo di una sala operatoria di un ospedale. Quanto costa una sala operatoria di un ospedale? Certamente non cento milioni. Con cento milioni probabilmente si acquisterà solo la bollitrice, chiamiamola così, io non sono un tecnico, o la sterilizzatrice per i ferri; certamente una sala operatoria non costa cento milioni.

Già questo è un fatto su cui prestare grande attenzione, perché questo contraddice con grande evidenza il fatto che si giustifica il ricorso all'appalto-concorso perché per opere molto complesse, fortemente innovative, per grandi opere a contenuto tecnologico, non si potrebbe prevedere altra cosa. Se è così diciamolo, ad esempio fissando un importo minimo al di sotto del quale il ricorso alla procedura dell'appalto-concorso effettivamente sarebbe assolutamente irrazionale. Se si fissasse un importo minimo, cinque miliardi, dieci miliardi, non lo so, si potrebbe valutare, già questo per intanto ridurrebbe sicuramente di molto l'importo di questo articolo e sicuramente sarebbe molto più coerente e molto più confacente alla impostazione che qui si intende sostenere a difesa del mantenimento dell'articolo così com'è.

Andiamo avanti: quali sono i «seguenti casi»? Qui l'articolo riscrive l'articolo corrispondente della legge 21, in qualche caso restringendo ma anche, in qualche caso, allargando, perché mentre l'articolo corrispondente della legge 21 individuava una casistica precisa, cioè diceva «opere marittime» e qualche altra cosa e poi faceva riferimento ai lavori non edili, nella lettera a) si fa riferimento a «lavori non edili con particolari processi tecnologici di costruzione, ovvero a lavori anche edili in cui sia prevalente la fornitura e l'installazione di impianti ad alta tecnologia».

Ora, non c'è dubbio che se noi scorriamo la tipologia delle opere che vengono realizzate, considerato che non si fanno soltanto strade e che probabilmente il ricorso alla «stradomania» diverrà sempre meno frequente per tutta una serie di motivi (se funzioneranno tutta una serie di vincoli di carattere ambientale, per esempio, che abbiamo e che stiamo tentando di inserire), non c'è dubbio che il ricorso massiccio alla «stradificazione del territorio» senza alcuna necessità e senza alcun beneficio né dal punto di vista sociale né dal punto di vista economico, diminuirà. Ancora scorrendo la tipologia, vediamo che sono moltissime le fattispecie che possono rientrare in questa dizione. Per esempio, una piccola palestra sportiva in cui si realizzano impianti, tabelloni per il basket, impianti elettronici e qualche altra cosa, che ormai sono ampiamente standardizzati; 20 anni fa i tabelloni elettronici erano una cosa che si vedeva nei filmati delle partite degli Harlem Globetrotters o Jabar dei Los Angeles Lakers, ormai anche nei più piccoli paesi si usano queste cose. Anche perché si prevede, sia pure in modo prevalente, la fornitura di impianti ad alta tecnologia oltre alla installazione. Io credo che questa dizione sia molto ampia soprattutto se, ripeto, collegata alla prima formulazione e cioè quella dell'assenza di limite di importo. Questo consente, in qualunque caso ci sia, anche forzando in qualche punto, la definizione di impianto ad alta tecnologia, un ricorso molto sostenuto, secondo me, alla procedura dell'appalto-concorso.

Il punto b) è un punto tutto da interpretare, in effetti: può avere ragione l'onorevole Marchione, e può avere ragione chi ha ritenuto che il punto b) fosse molto restrittivo. Ma come si interpreta la dizione «opere la cui realizzazione comporti la ricerca di soluzioni innovative, sotto il profilo tecnico o scientifico, per le quali si renda necessario il ricorso alla capacità progettuale ed operativa di imprese industriali ed appaia inadeguato l'espletamento di un ordinario concorso di progettazione»?

Non c'è dubbio che, se interpretate in maniera rigida la lettera B, non sono molte le fattispecie di opere o le opere che vi possono rientrare: siccome poi le norme si interpretano e questa dà possibilità di interpretazione, potrebbe anche verificarsi il fenomeno a cui ha fatto ri-

ferimento l'onorevole Marchione. Alla fine, noi, che pure abbiamo proposto come subemendamento di intervenire su alcune definizioni, abbiamo ritenuto molto più coerente, non solo con la nostra impostazione, ma con l'impostazione che si è detto di volere dare all'impianto del disegno di legge, prevedere l'abolizione *tout court* del ricorso all'appalto-concorso, perché queste definizioni non ci convincevano, ed anzi, noi vedevamo un allargamento molto ampio della normativa prevista addirittura dalla legge numero 21.

Il rischio sostanzialmente è, che, rimanendo una casistica così ampia, senza limite di importo, il ricorso all'appalto-concorso possa, piano piano, con un processo anche di adeguamento, in capo a qualche anno, della tipologia delle opere, diventare il metodo principale di affidamento delle opere. Le contraddizioni sono parecchie rispetto all'impostazione del disegno di legge. La prima è questa, e cioè che non si può far titolare i giornali o fare annunciare alle televisioni che in Sicilia si fa solo asta pubblica, ritengo che sia vergognoso vendersi in questo modo le cose; in Sicilia, in questo momento, tutti sanno che la legge si è conclusa e si è conclusa soltanto con la previsione dell'asta pubblica. Io credo che sia veramente un fatto che si intesta anche alla moralità (il termine morale forse dà problemi), o al *fair play* politico che pure ci dovrebbe essere, quando problemi caldi sono ancora sul tappeto, e questo è un problema caldo. L'altra contraddizione è che noi non possiamo dire di voler forzare quanto più possibile la progettazione perché intendiamo separare il momento della protezione dal momento della realizzazione, in quanto è quello uno degli anelli deboli della catena, e poi prevedere la riunificazione dei due momenti attraverso il ricorso a questa procedura che, io sostengo — mi auguro, comunque, di essere smentito —, se così resteranno le cose nel futuro, diventerà una procedura ricorrente nell'aggiudicazione delle opere pubbliche. Per questo sosteniamo con forza il nostro emendamento soppressivo.

GUARNERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che questo punto sul quale ci stiamo trovando a discutere sia centrale per poter affermare un criterio di svolta che questa maggioranza si sta vantando di voler far passare prima ancora che venga approvata una legge nazionale di riforma del sistema degli appalti. È un punto fondamentale sul quale non credo possano esservi tentennamenti di sorta. Non è possibile procedere col sistema del compromesso, della zona grigia. Qui bisogna con grande chiarezza fare una scelta di campo: o l'appalto-concorso scompare, oppure è inutile dire che questa è una legge rivoluzionaria; questa è una legge camaleontica. Se resta l'appalto-concorso questa è una legge che, sostanzialmente, prende in giro tutti coloro i quali, in buona fede, hanno per un solo momento immaginato che nella nostra Isola si sta cambiando registro. Credo che qualcuno prima di me lo abbia ricordato: le cronache giudiziarie sono piene di procedimenti penali nei quali gli amministratori pubblici risultano inquisiti per aver fatto ricorso a questo strumento dell'appalto-concorso per gli affari più illeciti che si possano immaginare.

Ed allora, o noi di questa legge facciamo l'occasione per un mutamento radicale di quel sistema della corruzione che ha proliferato, soprattutto nella nostra Isola, oppure io credo, Presidente e colleghi, che questa legge sarà un grosso inganno. Noi dobbiamo andare fino in fondo! Già ci sono alcune cose che non mi convincono; per esempio, non mi ha convinto la permanenza del cottimo fiduciario. Ma vi dico con estrema sincerità fin da adesso che se resta in questa legge l'appalto-concorso, prevenendo — mi assumo la responsabilità di questo — le decisioni che prenderemo come Gruppo rispetto al voto finale, a titolo personale, io voterò contro questa legge, perché la ritengo uno snodo importante e determinante di moralizzazione del sistema degli appalti nella nostra Isola. Su questo credo che dovremo pronunciarsi con estrema chiarezza, e condivido tutte le osservazioni fatte dall'onorevole Piro, che non ripeto; però, proprio perché siamo consapevoli di cosa ha significato e cosa può significare il mantenere questo meccanismo del sistema degli appalti in Sicilia, credo che qui, con estrema chiarezza, dobbiamo esprimerci

tutti. E credo che questa maggioranza si debba esprimere; io non voglio fare polemica pretestuosa, però voglio ricordare a questa maggioranza, della quale fa parte un partito che fino a ieri era partito di opposizione, che quando io militavo in questo partito di opposizione, le idee che sto esprimendo adesso, ed il giudizio che sto esprimendo adesso sull'appalto-concorso erano largamente condivise. Adesso desidero sapere se queste idee continuano a restare un patrimonio di questa maggioranza, della quale fa parte il Partito democratico della sinistra, oppure se le cose sono cambiate. Questa io ritengo che sia una discriminante importante, perché, per le ragioni espresse dal collega Piro, il mantenere questo meccanismo significa sostanzialmente vanificare tutto il resto, dico tutto il resto! È inutile che vi spieghi il perché, in quanto siamo tutti abbastanza vaccinati e siamo in grado di capire da soli le cose. Quindi, io chiedo che già adesso ci sia un pronunciamento chiaro da parte della maggioranza. Se questo meccanismo resta e non viene totalmente abolito, non potendo esistere soluzioni di mezzo, io preannunzio sin da adesso, a titolo personale, il mio voto contrario su questa legge.

MELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero aggiungere solo poche parole. Prima di me l'onorevole Piro e l'onorevole Guarnera hanno esposto le motivazioni tecniche per le quali come Gruppo parlamentare della Rete abbiamo presentato questo emendamento.

Evidentemente dietro questo articolo ci stanno delle scelte politiche di fondo, onorevole Presidente Campione, delle scelte politiche di fondo profonde e se non sbaglio lei l'altro giorno alla trasmissione di Costanzo, in occasione del convegno sulla mafia ha detto che questa nuova maggioranza, che questo nuovo Governo stava su questa legge spendendo tutto sé stesso, stava portando la Regione, in questa materia, su delle scelte che erano totalmente, radicalmente diverse rispetto al passato. Io le confesso, onorevole Presidente della Regione, che l'ho sentita, con grande piacere evidentemente,

ma ogni tanto ho riso, perché ho fatto parte della Commissione parlamentare che ha formulato questo disegno di legge, conosco tutti i problemi che sono venuti fuori anche su questo articolo. Questo articolo, in alcuni passaggi, altro non fa che ampliare ulteriormente quanto era già stato previsto dalla legge numero 21, la quale precisa in maniera particolare i campi nei quali e le opere nelle quali l'appalto-concorso bisognava indirizzarlo: impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani, potabilizzazione, depurazione di acque, lavori subacquei, condotte sottomarine e così facendo. Io devo dire, e lo dico davanti al Presidente, sapendo di non dire menzogne e sapendo di essere facilmente compreso: ho partecipato e abbiamo, come Gruppo parlamentare, partecipato in maniera fattiva in Commissione e in Aula ai lavori per la redazione di questa legge. Dobbiamo pure dire che i gruppi parlamentari di maggioranza, tranne pochissimi esponenti, non sono mai stati costantemente presenti. Quindi, il nostro Gruppo parlamentare, onorevole Campione, ha dimostrato di volere questa legge.

Così come ha fatto l'onorevole Guarnera, io preannunzio — e sono il rappresentante del Gruppo della Rete in quarta Commissione — che, qualora questo articolo dovesse essere approvato, voterò contro questa legge. E voi, che — come dice spesso il collega Paolone del MSI — avete i numeri, e comunque una posizione politica forte, ve ne assumerete la responsabilità. Si tratta di una responsabilità che appartiene principalmente a lei, onorevole Magro, che dirige questo settore.

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come state registrando, i nodi stanno arrivando tutti al pettine e questo è uno dei nodi centrali di questa legge. Per la verità non è il solo, ma è uno dei nodi importanti di questa legge, e consente di verificare la veridicità della nostra analisi e delle nostre considerazioni sulla legge.

Vedete, colleghi, io non è che voglio cogliere quest'occasione per aprire un altro dibattito su

altro argomento, ma chi come me ha vissuto un'esperienza in questo dopoguerra militando in una parte politica che fin dal suo nascere si pose in termini di analisi e di alternativa rispetto a questo sistema per arrivare, dopo 45 anni, a verificare che coloro i quali lo hanno esaltato e sostenuto si sono resi conto che questo sistema non funziona, è fallito, e chi, come me,...

(brusio in Aula)

Io sto parlando nella speranza di convincere i colleghi e questo Parlamento a non votare questo articolo, ma, come notate, c'è un Parlamento fatto da una parte, la maggioranza, che non vuole neanche ascoltare, perché vuol dire che ha precostituito una posizione, altrimenti non ho compreso a che titolo si parla, perché ci si confronta in Aula. In ordine a questo problema io posso chiamare in causa mille esempi. Recentemente abbiamo fatto la legge sulla elezione diretta del sindaco e ricordo, nel 1947/48, il mio movimento politico come affrontava questo problema e come lo esaltava rispetto a una struttura di democrazia partitocratica degenerata fin dalla sua origine. A un certo punto, quando finalmente questa legge fu in discussione in Parlamento, noi abbiamo cercato con tutti i mezzi di modificarla e di orientarla nella soluzione più idonea, più efficace, più utile. Non ci è stato possibile! Abbiamo corretto alcune cose ma la maggioranza si è attestata su delle posizioni che hanno reso questa legge, pur se positiva in alcuni aspetti, discutibile per altri. In conclusione siamo arrivati a questa legge che porta nel suo seno le proposte fondamentali che da decenni, da parte del nostro gruppo, si sono sempre sostenute e che non sono state mai accolte. Oggi siete arrivati al dunque e avete accettato di discutere e fare questa legge secondo alcuni principi. Era l'occasione per farla meglio, era l'occasione per assumere una scelta privilegiata e assoluta che era quella dell'asta pubblica all'interno dei sistemi di affidamento e di gara.

Questa legge per noi costituiva un momento di confronto per cercare seriamente, in questo momento storico, di dare una indicazione radicale di scelta. Ecco perché si era detto: an-

diamo all'asta pubblica, non se ne parla più. Mentre invece sui sistemi di affidamento, onorevole Guarnera, si è stabilito che devono rimanere in piedi tutti i sistemi di affidamento che c'erano. Se si fosse in altro momento storico le scelte potrebbero e dovrebbero essere diverse, ma oggi era una scelta politica fondamentale; invece è rimasto in piedi il cottimo elevandone il tetto, la trattativa privata, l'appalto concorso, la licitazione della concessione, la concessione comunque la vogliate mascherare. Cosa è cambiato secondo questo profilo? Talune cose, bisogna riconoscerlo, ma altre fondamentali no. Per noi questo sistema di affidamento non è un sistema accettabile, per le ragioni che tutti voi conoscono. Se si considera il concorso di progettazione, attraverso il quale si può definire un progetto e una scelta per un'opera e consegnarla al sistema di affidamento dell'asta pubblica, questo può evitare l'appalto concorso che altro non è se non una scelta entro la quale si collocano il massimo di decisioni soggettive che si prestano al massimo di discrezionalità, dove ci sono scienziati capaci di cambiare il bianco col nero e il nero col bianco se volete. Questo esempio basta da solo a dare l'idea di quello che può essere un appalto concorso. Per cui alla fine si prefigurano dei fatti discrezionali soggettivi che ci portano fuori dai principi in base ai quali abbiamo voluto questa legge. Questo è tutto. Tutte le catene che avete posto non escludono questo dato. Questa è la ragione politica di fondo, in un altro contesto noi sappiamo che non è così, ma in questo contesto doveva essere così, per quello che avete detto a proposito del cosiddetto grande, forte, numeroso, pesante, voluminoso Governo di 75 componenti, che era un Governo di svolta, che svolta, svolta, svolta si ricolloca laddove c'è la concessione, con la licitazione, con la trattativa privata, l'appalto concorso, il cottimo fiduciario, per altro aggravandolo. Siamo riusciti a farvi condurre il discorso all'interno degli uffici degli appalti per tutte le gare con 300 milioni di ECU ed è stato un fatto! Perché non dovremmo avere la speranza di convincervi, di convincere questo Parlamento al punto di fargli bocciare questo articolo ed eliminare questo sistema di gara che si presta a tante cose negative? Come l'esperienza ci ha dimostrato.

Per quale ragione? Quando andremo al cotimo fiduciario cercheremo di mantenerlo al di sotto dei limiti che avete fissato, molto al di sotto, per evitare di farne l'ampio uso aberrante che se n'è fatto nel passato, in tutte le zone della Sicilia. Vi ho portato sempre l'esempio di Catania, della Giunta Bianco, che passa per una Giunta «primavera», per una Giunta della speranza, per una Giunta del rinnovamento ed è stata una porcheria, quella Giunta, non fosse che per questo dato...

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. La gente non la pensa come lei.

PAOLONE. La gente è solo stata imbonita da 4 cialtroni che hanno alterato le verità, in quella città, la gente non capisce niente. Gli ha dato 90 mila firme e se facciamo la storia degli atti di quella amministrazione è una delle più grandi vergogne di quella città.

MAGRO, *Assessore per i lavori pubblici*. Il cittadino catanese la pensa diversamente.

PAOLONE. Lascia stare, appartiene al tuo partito, e ha fatto cose inenarrabili, quella giunta. Io lo ripeto e nessuno si permetta di contestare uno solo dei fatti che io dichiaro, né qui, né a Catania. Noi speriamo, proprio per queste ragioni, che quando si tratterà, per esempio, della pubblicazione sulla stampa, in omaggio alla trasparenza, si provveda, per le gare che vanno da 300 a 500 milioni, di pubblicizzarle al massimo sulla stampa, perché tutti devono sapere che ci sono delle gare, tutti devono saperlo, perché finalizziamo al massimo di trasparenza, al massimo di chiarezza, di conoscenza: l'appalto concorso è il massimo di pericolo e di porcherie potenziali.

Questo è tutto. Per queste ragioni noi diciamo no a questo articolo e vi invitiamo a fare in modo che con un atto di coscienza le vostre convinzioni possano essere ricondotte all'interno di questa filosofia, se è vero che volete concorrere in questo Parlamento a fare una legge che si presti a poche considerazioni negative, specie sotto il profilo dei pericoli in ordine alle deviazioni sul piano morale che possono esserci.

Con questa fiducia noi vi invitiamo a riflettere. Se non siete pronti, siccome la legge non

finisce stasera e per ragioni tecniche, di tempo, logistiche, dovremmo riprenderla domattina, la notte porta consiglio, se non siete pronti, soprassedete e affronteremo domani mattina questo articolo. Lo possiamo ancora accantonare ed io a questo riguardo, se la maggioranza ha bisogno di riflessioni, pur di raggiungere questo obiettivo, ritengo che sia opportuno accantonarlo affinché vi mettiaste d'accordo; così vedremo se siete in linea o meno con quello che avete detto di volere fare a proposito della svolta.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 38.11:

Sopprimere al primo comma la lettera a).

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, innanzi tutto preciso che l'emendamento è stato presentato dalla maggioranza della Commissione in quanto l'onorevole Di Martino ha deciso di presentare un proprio emendamento.

Mi consentirete, nell'illustrare questo emendamento, di fare una breve premessa. Ho sentito espressioni molto forti nel dibattito che ha preceduto la presentazione di questo emendamento e la sua illustrazione e, francamente, devo dire che alcuni giudizi questa Commissione non può certamente accettarli.

Si tratta di una legge che contiene molte disposizioni innovative, che si distaccano in maniera radicale e, vorrei aggiungere senza retorica, coraggiosa dall'impianto della disciplina quadro comunitaria, dalle leggi precedenti vigenti in questa Regione e dalle leggi che il Parlamento nazionale si sta dando; pertanto non può essere liquidata con giudizi sommari che ripetono l'antico e mediocre atteggiamento di opposizioni che trovano sempre l'occasione di individuare un punto debole, con il criterio del «più uno» in qualsiasi innovazione, in qualsiasi proposta di carattere politico e di carattere normativo.

Tanto meno questo si può fare quando questa Commissione e questa maggioranza hanno

dimostrato una larghissima disponibilità ed una massima onestà intellettuale a venire incontro a tutte le proposte che in questo dibattito di Aula sono state formulate. Anche se il testo rimanesse così com'è, onorevole Presidente, io vorrei vedere l'onorevole Guarnera e tutti gli altri oppositori, e me lo auguro come espediente dialettico, vorrei vederli di fronte al testo Merloni che il Parlamento nazionale probabilmente approverà da qui a poco. Che cosa farebbero a quel punto? Non direbbero che questa legge, che in quel momento verrebbe abrogata, rispetto al testo Merloni è una legge da difendere con grandissima forza?

CRISTALDI. Diremmo di più!

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Allora riconosciamo globalmente con un giudizio politico equilibrato il valore di questa legge, come ha fatto l'onorevole Paolone, il cui intervento apprezzo.

Detto questo mi permetta, onorevole Presidente, di sottolineare anche sul piano della correttezza parlamentare che non comprendo l'atteggiamento dell'onorevole Mele che si è astenuto in Commissione su questo testo. Si è astenuto e non ha votato contro un testo che nella sua valutazione globale conteneva evidentemente elementi positivi ed elementi negativi. Tra gli elementi negativi c'era la norma sull'appalto concorso. Se questo testo adesso l'onorevole Mele lo respinge vuol dire che l'onorevole Mele lo ritiene peggiorato in Aula, perché non era la norma sull'appalto-concorso che lo aveva indotto a votare contro. E quindi vuol dire che i molti emendamenti della Rete e di altri che sono stati approvati hanno peggiorato questo testo di legge. Ma comunque questa è una premessa ed un piccolo sfogo, di cui chiedo scusa, onorevole Presidente.

Venendo adesso al merito dell'appalto-concorso tutti noi sappiamo, onorevole Presidente, quanto esso si sia prestato ad abusi e corruzioni. È un fatto troppo noto! Però altrettanto dobbiamo riconoscere, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che vi è una fascia di opere pubbliche in cui il ricorso alla progettazione industriale in nessun Paese del mondo può essere eliminato. Ci sono opere, dal punto di vista tecnico, che richiedono il ri-

corso alla progettazione industriale. Se vogliamo progettare una automobile non è uno studio di ingegneria qualsiasi che può progettarlo ma saranno la Fiat, la Volkswagen o che so io. Quindi l'esigenza di ricorrere, in casi limitati, in casi particolari — che pur possono presentarsi nella realizzazione di programmi di opere pubbliche nel nostro territorio — alla progettazione industriale e non alla progettazione di uno studio di ingegneria, è una esigenza che, per onestà intellettuale, non possiamo ritenere che nella nostra Regione non possa mai presentarsi e che quindi in questa legge non debba trovare cittadinanza. Il problema è solo quello di limitare l'appalto-concorso ai casi veramente eccezionali, ai casi in cui un normale studio di ingegneria non possa essere in grado di risolvere i problemi che possano presentarsi, ai casi in cui occorre mettere a confronto fra di loro soluzioni originali, soluzioni tecnicamente differenti di problemi nuovi, di problemi assolutamente particolari, che si presenteranno nelle future vicende del territorio di questa Regione. Da questo punto di vista, lo sforzo della Commissione che continua anche in questa sede, facendo tesoro delle osservazioni, quelle costruttive, che nel dibattito sono state portate avanti, lo sforzo di questa Commissione è stato quello di restringere il più possibile il testo della disposizione, in maniera da riportare i casi di appalto-concorso ai momenti veramente eccezionali, in cui lo stesso si rivelerà necessario nel futuro della nostra Regione.

Pertanto la Commissione ha ritenuto, a questo punto, in un dibattito (che certamente continuerà domani, perché è giusto che si faccia, ma si faccia con toni rispettosi delle scelte di tutti), ha ritenuto che la formulazione della lettera «B» del primo comma sia quella che meglio garantisce le finalità, la filosofia oserei dire dell'appalto-concorso nella misura in cui esso dovrà rimanere in questa legge e nel futuro delle opere pubbliche di questa Regione. Vorrei sottolineare che i punti cruciali della lettera B, che può comprendere anche i casi di soluzioni impiantistiche originali che si potranno presentare in futuro, sono: il carattere innovativo sotto il profilo tecnico-scientifico che certamente, onorevole Piro, non si potrà presentare per

opere del valore di cento milioni o di duecento milioni, e la non adeguatezza del ricorso ad un ordinario concorso di progettazione. Cioè la non adeguatezza di un normale od anche molto attrezzato studio di ingegneria a risolvere i problemi tecnici particolari che si presenteranno. Facendo un esempio scolastico, assolutamente scolastico — e lo faccio contrariamente alla mia esperienza di ambientalista — se si dovesse (speriamo di no) costruire una centrale nucleare in Sicilia, avremmo il bisogno di ricorrere all'appalto concorso. È un esempio assolutamente scolastico, onorevole Piro, per fortuna, perché se facessi un esempio concreto, si potrebbe dire che ho in mente un'impresa concreta che sta per progettare un appalto-concorso.

CRISTALDI. Per fortuna non dobbiamo realizzare né automobili, né centrali nucleari.

LIBERTINI, *Presidente della Commissione e relatore*. Vorrei aggiungere, e non mi sembra cosa di poco conto, che questo requisito dell'inadeguatezza dell'espletamento di un ordinario concorso di progettazione è un requisito che individua anche possibili interessi legittimi di soggetti che potranno impugnare la decisione di ricorrere all'appalto concorso. Con questo ulteriore sforzo che la Commissione fa per comprendere e far proprie fino in fondo le ragioni dell'opposizione, e con questa formulazione finale, vorrò vedere se coloro che hanno annunciato voto contrario continueranno ad esprimere voto contrario. Dopo di che il giudizio politico sull'atteggiamento complessivo delle forze politiche in questa Assemblea, credo dovrebbe pendere nettamente di più a favore della maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, venerdì 18 dicembre 1992, alle ore 10.00 con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Discussione dei disegni di legge:

1) «Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche e integrazioni delle leggi regionali 29 aprile 1985, numero 21, 10 agosto 1978, numero 35, e 31 marzo 1972, numero 19» (361-345/A) (Seguito);

2) «Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1991» (333/A);

3) «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1992 - Assestamento» (353/A);

4) «Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1993» (415/A).

(La seduta è tolta alle ore 20.55).

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Direttore
Dott. Pasquale Hamel

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo